

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. CCXXI  
n. 1

## RELAZIONE

IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI,  
SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SULLE  
EVENTUALI SANZIONI IRROGATE, IN MERITO  
ALLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

(1° aprile 2006 - 31 marzo 2007)

*(Articolo 10, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112)*

**Presentata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**  
**(CALABRÒ)**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 28 novembre 2007**

---

PAGINA BIANCA

**INDICE**

|                                                                                                                                    |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| PREMESSA . . . . .                                                                                                                 | Pag. | 5  |
| I. <i>Recenti cambiamenti nello scenario normativo di settore.</i>                                                                 | »    | 6  |
| II. <i>Provvedimenti di natura regolamentare e atti di indirizzo adottati.</i> . . . . .                                           | »    | 9  |
| II.1 Delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006. . . . .                                                                           | »    | 9  |
| II.2 Delibera n. 661/06/CONS del 15 novembre 2006 . . .                                                                            | »    | 10 |
| II.3 Delibere n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, n. 540/06/CONS del 21 settembre 2006 . . . . . | »    | 10 |
| II.4 Delibera n. 165/06/CONS del 22 novembre 2006 . . .                                                                            | »    | 11 |
| II.5 Delibera n. 23/07/CONS del 22 febbraio 2007 . . . . .                                                                         | »    | 12 |
| III. <i>Sanzioni irrogate.</i> . . . . .                                                                                           | »    | 14 |
| ALLEGATI . . . . .                                                                                                                 | »    | 23 |

PAGINA BIANCA

**Premessa**

La presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "Testo unico della radiotelevisione", il quale dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenti annualmente al Parlamento una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Essa si riferisce alle principali attività svolte dall'Autorità, in materia, nel periodo 1° aprile 2006 - 31 marzo 2007.

Nel corso del periodo preso in considerazione è entrato a regime il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità, avviato con le delibere n. 460/05/CONS e n. 506/05/CONS. Con la nuova configurazione l'Autorità ha inteso spostare l'asse delle proprie attività da un'organizzazione articolata in funzioni ad una articolata in materie, conferendo così una maggiore efficienza alla propria struttura.

A seguito dell'implementazione del nuovo assetto, le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di vigilanza, di regolamentazione e sanzionatorie, relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di tutela dei minori, sono confluite in capo ad un unico ufficio di primo livello: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.

La presente Relazione è articolata in tre sezioni.

La prima fornisce alcune informazioni sintetiche sugli ultimi cambiamenti che hanno interessato il quadro normativo in materia di tutela dei minori. La seconda è dedicata alla descrizione dei provvedimenti di natura regolamentare e degli atti di indirizzo adottati dall'Autorità nel settore, mentre la terza focalizza l'attenzione sulle attività procedimentali.

**I. Recenti cambiamenti nello scenario normativo di settore**

Con riferimento alle competenze attribuite all'Autorità, il quadro normativo in materia di tutela dei minori è stato soggetto negli ultimi tempi a rilevanti rivisitazioni.

Come noto, il *decreto legislativo n. 177/2005* recante “Testo unico della radiotelevisione” ha rappresentato un importante passo mosso nella direzione dell'armonizzazione delle norme di settore. Nello specifico, ai fini della tutela dei minori assumono particolare rilevanza gli articoli 4, comma 1, lettere b) e c) e gli articoli 34 e 35, sui quali ci si è soffermati nelle precedenti relazioni.

Peculiare interesse riveste il *decreto n. 218/2006* “Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi” che ha, tra l'altro, esteso l'applicabilità delle norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive, previste dal paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, anche alle emittenti radiofoniche. Ha inoltre stabilito che nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici debba avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy. Ha infine vietato alle emittenti di: sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose; far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti; coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento; utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.

E' inoltre da rilevare che nel 2006 la *Carta di Treviso*, richiamata dal Codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

e avallata dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione del 26 ottobre 2006. L'aggiornamento ha avuto lo scopo primario di prendere in considerazione e regolamentare le emergenti forme di comunicazione elettronica al fine di coniugare l'esercizio, anche attraverso i nuovi media, del diritto all'informazione con il rispetto della riservatezza dei minori. E' da osservare che il rispetto del Codice di deontologia è espressamente richiamato anche dal Codice Tv e Minori, a sua volta munito del presidio sanzionatorio di cui all'articolo 35 del Testo unico della radiotelevisione.

Particolare importanza riveste la *legge 4 aprile 2007, n. 41* "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche". Tale legge ha infatti apportato alcune modifiche agli articoli 34 e 35 del T.U. della radiotelevisione, allo scopo di rafforzare le tutele dei valori dello sport nella programmazione televisiva.

In tale prospettiva, e tenuto conto della frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l'integrità fisica e la dignità delle persone, oltreché contro beni di proprietà pubblica e privata, il 25 luglio 2007 è stato sottoscritto da emittenti televisive e radiofoniche, da fornitori di contenuti, dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana, dalla Federazione italiana editori di giornali il *Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato "Codice media e sport"*. Il Codice individua una serie di misure che devono essere osservate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

E' infine opportuno sottolineare come la regolamentazione dei nuovi media sia tra i temi che hanno stimolato il processo di revisione, ormai giunto alle battute conclusive, della *Direttiva "Televisione senza frontiere" 89/552/CEE* del Consiglio, del 3 ottobre 1989, sull'esercizio delle attività televisive, così come

modificata dalla Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. Il nuovo testo della direttiva, in via di definitiva approvazione, prevede l'estensione dei principi in materia di minori, dignità umana, pubblicità, sponsorizzazioni e *product placement* ai servizi non lineari (servizi a domanda, punto-punto), per i quali verrà garantito un complesso di norme minime poste a protezione dei minori. Secondo quanto indicato nella Proposta modificata di Direttiva del 29 marzo 2007<sup>1</sup>, gli Stati membri dovranno per esempio assicurare che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. Di estremo interesse appare, in una prospettiva di prevenzione delle patologie connesse a comportamenti alimentari inadeguati, l'impegno previsto a carico degli Stati membri e della Commissione, di incoraggiare i fornitori di servizi di media audiovisivi a elaborare un codice di condotta relativo ai programmi per bambini che contengano o siano interrotti dalla pubblicità, sponsorizzazione o marketing di alimenti e bevande inappropriati per la salute, quali quelli ad alto tenore di grassi, zucchero e sale come pure bevande alcoliche.

---

<sup>1</sup> COM (2007) 170 definitivo.

## **II. Provvedimenti di natura regolamentare e atti di indirizzo adottati**

Nel periodo preso in esame, l'Autorità ha adottato provvedimenti di natura regolamentare e atti di indirizzo nel settore della tutela dei minori e degli utenti, rivolgendo l'attenzione anche ai nuovi media e alle nuove forme di trasmissione dei programmi televisivi, alla luce degli sviluppi del processo di convergenza mediale in corso.

Si descrivono di seguito i principali contenuti dei provvedimenti emessi in materia, rimandando alle delibere allegate per eventuali approfondimenti.

### ***II.1. Delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006***

Con la delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006, l'Autorità ha inteso regolamentare la fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, modificando così la precedente delibera n. 435/01/CONS.

Con specifico riferimento alla tutela dei minori, l'Autorità ha disposto che ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal Testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi.

In questo modo, ha consentito l'estensibilità delle disposizioni poste a tutela dei minori nel settore radiotelevisivo a tutti i servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili.

***II.2. Delibera n. 661/06/CONS del 15 novembre 2006***

La delibera n. 661/06/CONS, che ha tenuto conto delle considerazioni espresse sul tema della telefonia mobile e minori dal Consiglio nazionale degli utenti con la delibera CNU n. 8 del 21 novembre 2006, ha introdotto dei vincoli all'accessibilità dei contenuti per adulti fruibili tramite terminali mobili (videofonini).

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, gli operatori di comunicazioni che offrono servizi audiovisivi e multimediali, diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri o su reti di comunicazioni mobili e personali, destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, il cui contenuto sia riservato ad un pubblico adulto o, comunque, possa nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, devono adottare nelle offerte dei predetti servizi un sistema di protezione dei minori dall'accesso a tali contenuti avente un grado di sicurezza pari agli analoghi sistemi applicati alla diffusione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato. Inoltre, gli operatori della comunicazione hanno ora l'obbligo di fornire agli utenti una modalità/funzione di *parental control* che consenta di inibire stabilmente l'accesso dei minori, che usa occasionalmente o permanentemente il terminale mobile, a contenuti riservati per adulti o, comunque, nocivi a tale segmento di utenza.

***II.3. Delibere n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, n. 540/06/CONS del 21 settembre 2006***

Prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'articolo 45, comma 4, del testo unico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, fissa le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

A seguito delle audizioni svolte con i principali attori del mercato radiotelevisivo e con le associazioni dei consumatori, l'Autorità ha pertanto approvato, con *delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006*, lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, che è stato sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni.

Ha in seguito accolto, con la *delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006*, le osservazioni formulate dal Ministero delle comunicazioni sullo schema di linee guida citato.

Infine, visto il formale assenso alla delibera n. 481/06/CONS espresso dal Ministro delle comunicazioni ha emanato, con *delibera n. 540/06/CONS del 21 settembre 2006*, le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Tali linee-guida affrontano anche il delicato tema della tutela dei minori, prevedendo un sostanziale rafforzamento degli obblighi del servizio pubblico a tutela delle fasce di pubblico in età evolutiva.

Giova rilevare che il 5 aprile 2007, a seguito dell'emanazione delle linee-guida, il Ministro delle comunicazioni ha approvato, previo parere espresso il 14 febbraio 2007 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il *Contratto di Servizio Stato/RAI 2007-2009*, il cui articolo 7 è prettamente dedicato alla programmazione televisiva per minori. Questo articolo accoglie, con talune modifiche e integrazioni, quanto indicato dall'Autorità sul tema.

#### ***II.4. Delibera n. 165/06/CONS del 22 novembre 2006***

Con la delibera n. 165/06/CONS l'Autorità ha richiamato le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a rispettare nell'ambito dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e

ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.

Il provvedimento ha, tra l'altro, tenuto conto di quanto espresso al riguardo dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", con il quale l'Autorità ha negli ultimi tempi rafforzato i rapporti di collaborazione. Il Comitato, infatti, nelle deliberazioni del 2 dicembre 2003, 22 giugno 2004 e 3 ottobre 2006, ha evidenziato talune criticità, sotto il profilo della tutela dei minori, mostrate dai programmi c.d. *reality show*.

Nella delibera citata l'Autorità ha stabilito, tra l'altro, che i programmi in questione devono rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori. Le emittenti sono state invitate ad adottare cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso nella predisposizione della "scaletta" dei programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di degenerazione. Infine, secondo quanto disposto dalla delibera, anche nell'esercizio del diritto di satira nell'ambito di programmi radiotelevisivi, le emittenti devono garantire il rispetto dei diritti degli utenti, come sopra individuati, mediante l'uso appropriato della forma e del linguaggio.

#### ***II.5. Delibera n. 23/07/CONS del 22 febbraio 2007***

La delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 rappresenta un Atto di indirizzo che l'Autorità ha inteso adottare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche.

Tale Atto ribadisce per le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 51, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche.

La delibera costituisce un Atto particolarmente rilevante, tenuto conto che fornisce gli opportuni criteri per l'individuazione dei contenuti di natura pornografica, desumendoli dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di offesa al sentimento del pudore.

Si sottolinea come si sia ritenuto necessario esplicitare i criteri cui devono conformarsi i programmi predisposti e trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonché dai fornitori di contenuti radiotelevisivi, eccezion fatta per quelli diffusi ad accesso condizionato con sistema di controllo specifico e selettivo, al fine di rendere effettivo il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche. A questo proposito, l'Autorità ha uniformato le proprie attività di monitoraggio e sanzionatoria sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e del divieto di diffusione di programmi recanti scene pornografiche ai criteri indicati dalla citata delibera, che pertanto hanno assunto valore di indirizzo interpretativo della relativa disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera b), del Testo unico della radiotelevisione. Ciò ha facilitato la rilevazione di talune criticità anche a carico di programmi trasmessi via satellite in chiaro, per i quali sono già in corso i relativi approfondimenti da parte dell'Autorità.

### **III. Sanzioni irrogate**

Per quanto concerne l'attività sanzionatoria, nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007 si è registrata una maggiore incisività degli interventi dell'Autorità e rilevato un ulteriore incremento delle attività istruttorie in materia di tutela dei minori e di garanzie dell'utenza. In particolare, sono stati conclusi *49 procedimenti* che hanno dato vita ai seguenti provvedimenti che, ai fini di ulteriori approfondimenti, si allegano in copia alla presente Relazione.

#### **n. 35 ordinanze-ingiunzioni, di cui:**

- 18 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela utenti), e 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (tutela minori). In particolare, l'Autorità ha comminato le seguenti sanzioni amministrative, differenziate in base alla gravità della violazione e al carattere locale o nazionale dell'emittente:

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 175/06/CSP, emittente Canale 5);

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 27/07CSP, emittente Retecapri);

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000,00 (delibera n. 14/07CSP, emittente Retecapri);

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 7.224,00 (delibera n. 56/07/CSP, emittente Tele A+);

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.164,00 (delibera n. 104/06/CSP, emittente Radioradio);

2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 4.500,00 (delibera n. 8/07/CSP, emittente Tele Radio del Mediterraneo, n. 25/07/CSP, emittente Videomed);

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 3.500,00 (delibera n. 26/07/CSP, emittente LA 9);

11 sanzioni amministrative di importo pari a euro 3.000,00 (delibere n. 121/06/CSP, emittente Retesole, n. 122/06/CSP, emittente Gold, n. 123/06/CSP emittente Primarete Lombardia, n. 172/06/CSP, emittente TVR Voxson, n.

3/07/CSP, emittente T9, n. 6/07/CSP, emittente Telemed, n. 12/07/CSP, emittente TV9 Toscana, n. 13/07/CSP, emittente Canale 23, n. 17/07/CSP, emittente Telemed 2, n. 24/07/CSP, emittente LA 8, n. 28/07/CSP, emittente TVR Voxson);

- 1 per la violazione dell'articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come trasfuso nell'articolo 34, comma 1, del Testo unico; è stata comminata una sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.000,00 (delibera n. 145/06/CSP, emittente Teletna);

- 1 per la violazione dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990 n. 223 come trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del Testo unico; è stato imposto il pagamento di una sanzione amministrativa di importo pari a euro 5.000,00 (delibera n. 146/06/CSP, emittente Videobergamo);

- 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 177/06/CSP, emittente Rai Due);

- 4 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 200.000,00 (delibera n. 128/06/CSP, emittente RAI 1);

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 – (delibera n. 167/06/CSP, emittente Italia 1);

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 25.000,00 – (delibera n. 53/07/CSP, emittente Sportitalia);

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 75.000,00 (delibera n. 90/06/CSP, emittente Rai Due);

- 4 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 126/06/CSP, emittente LA 7);

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 100.000,00 (delibera n. 127/06/CSP, emittente RAI 2);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 50.000,00 (delibera n. 143/06/CSP, emittente Italia 1);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 50.000,00 (delibera n. 144/06/CSP, emittente Canale Cinque);

- 2 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 7.500,00 (delibera n. 147/06/CSP, emittente Retesole);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000,00 (delibera n. 4/07/CSP, emittente Telemondo);

- 1 per la violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. E' stata disposto il pagamento di 1 sanzione amministrative di importo pari a euro 25.000,00 (delibera n. 124/06/CSP, emittente Retequattro);

- 2 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650:

- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 10.000,00 (delibera n. 406/06/CONS, emittente Canale Zero Amici Tv);
- 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 15.000,00 (delibera n. 474/06/CONS, emittente Vip Tv);

#### **n. 5 archiviazioni per intervenuta oblazione, di cui:**

- 4 archiviazioni per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 - (oblazione pari a euro 1.032,00);

- 1 archiviazione per intervenuta oblazione per violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso negli articoli 3 e 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 - (oblazione pari a euro 1.032,00);

**n. 9 archiviazione nel merito, di cui:**

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 – (tutela utenti);

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 – (tutela minori);

- 2 archiviazioni nel merito per presunta violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34 comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- 1 archiviazione nel merito per presunta violazione dell'articolo 34, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e Codice di autoregolamentazione tv e minori;

- 2 archiviazioni nel merito per presunta violazione dell'articolo 15 comma 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del Testo unico.

A seguito di segnalazioni relative a presunte violazioni alle disposizioni a tutela dei minori, sono stati, inoltre, adottati:

**n. 22 atti di contestazione, di cui:**

- 9 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico;

- 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico e art. 1, comma 1, lettera b) Legge 6/02/06 n. 37;

- 4 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

- 1 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e degli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

- 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, dello stesso;

- 3 per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del Testo unico;

- 1 per la violazione Codice di autoregolamentazione tv e minori come disposto dall'articolo 34, commi 3 e 4 del Testo unico;

- 1 per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo unico, del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 dello stesso;

- 1 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

#### **n. 26 atti di archiviazione in via amministrativa**

Tali atti rappresentano l'esito di attività preistruttorie, che non hanno dunque richiesto l'apertura di specifici procedimenti anche perché in parte dei casi le archiviazioni si sono rese necessarie per la scarsità delle informazioni fornite dai segnalanti. A questo proposito l'Autorità, per il tramite dei Co.re.com. ha avviato processi comunicativi tesi a migliorare la competenza dei cittadini sui criteri di redazione delle segnalazioni.

Appare opportuno evidenziare come le attività poste in essere in materia di garanzie dell'utenza e di tutela dei minori siano estremamente complesse e articolate. Lo stesso processo di analisi del contenuto dei filmati oggetto di

valutazione deve per esempio necessariamente tener in debito conto una pluralità di fattori, quali quelli inerenti ad aspetti normativi, giurisprudenziali e relativi agli sviluppi della ricerca scientifica di settore. Oltre quindi a elementi, anche paratestuali, di diretta rilevabilità<sup>2</sup>, tale processo valutativo prende in considerazione numerose proprietà del testo televisivo, che deve essere esaminato sia nel suo insieme<sup>3</sup>, sia nelle sue parti specifiche<sup>4</sup>. In questa fase è pertanto importante l'utilizzo di molteplici letture della fattispecie presa in esame, in una prospettiva interdisciplinare.

E' inoltre importante sottolineare che le procedure sanzionatorie sono regolamentate dalla delibera 136/06/CONS e contemplano la partecipazione al procedimento della parte interessata che ha facoltà di presentare memorie difensive, giustificazioni o perizie, di accedere agli atti e di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

A partire dai dati forniti nelle pagine precedenti, è utile in questa sede focalizzare l'attenzione sui procedimenti conclusi dall'Autorità nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007, con specifico riferimento ai provvedimenti emessi nei confronti di programmi trasmessi da emittenti televisive nazionali, a fronte della possibilità, propria di tali programmi, di essere fruiti da estese porzioni di pubblico.

Dall'esame delle tabelle di seguito riportate si rileva che i procedimenti posti in essere dall'Autorità in tale settore sono in molti casi stati avviati su impulso del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, che provvede a tal proposito all'invio di risoluzioni o segnalazioni in Autorità. Il rafforzamento, perseguito in questi ultimi anni, dei rapporti di collaborazione tra l'Autorità e il Comitato sta pertanto producendo proficue e significative ricadute sotto il profilo della vigilanza.

---

<sup>2</sup> Quali per esempio il tipo di segnalazione, l'emittente, la data di trasmissione, l'orario di messa in onda, il titolo e la tipologia programma, la segnaletica e gli avvertimenti adottati, ecc.

<sup>3</sup> Per esempio attraverso l'analisi di alcuni aspetti del programma, quali il livello di verosimiglianza di quanto rappresentato, la trama e le tematiche trattate, il linguaggio utilizzato, i valori nel complesso veicolati, ecc.

<sup>4</sup> Per esempio mediante l'analisi delle singole scene ritenute più critiche (per es. di sesso o di violenza) in esso contenute.

Tabella 1

**Procedimenti conclusi (ordinanze-ingiunzioni)  
nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007  
riguardanti emittenti televisive a diffusione nazionale**

| Segnalante                | Programma                                          | Emittente   | (Fattispecie)          | Delibera   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Comitato                  | <i>Grande fratello</i>                             | Canale 5    | (tutela dei minori)    | 175/06/CSP |
| Comitato                  | <i>Messaggi promozionali di servizi "hot line"</i> | Retecapri   | (garanzie dell'utenza) | 27/07/CSP  |
| Comitato                  | <i>Messaggi promozionali di servizi "hot line"</i> | Retecapri   | (garanzie dell'utenza) | 14/07/CSP  |
| Monitoraggio,<br>Comitato | <i>L'isola dei famosi</i>                          | Rai due     | (tutela dei minori)    | 177/06/CSP |
| Monitoraggio,<br>Comitato | <i>Domenica In</i>                                 | Rai uno     | (tutela dei minori)    | 128/06/CSP |
| Polizia                   | <i>I Griffin</i>                                   | Italia 1    | (tutela dei minori)    | 167/06/CSP |
| Comitato                  | <i>Wrestling</i>                                   | Sportitalia | (tutela dei minori)    | 53/07/CSP  |
| Monitoraggio              | <i>Futura city</i>                                 | Rai due     | (tutela dei minori)    | 90/06/CSP  |
| Monitoraggio              | <i>Al di là di ogni ragionevole dubbio</i>         | La7         | (tutela dei minori)    | 126/06/CSP |
| Comitato                  | <i>Jarod il camaleonte</i>                         | Rai due     | (tutela dei minori)    | 127/06/CSP |
| Comitato                  | <i>Studio Aperto</i>                               | Italia 1    | (tutela dei minori)    | 143/06/CSP |
| Comitato                  | <i>Verissimo</i>                                   | Canale 5    | (tutela dei minori)    | 144/06/CSP |
| Monitoraggio              | <i>Messaggi pubblicitari con impiego di minori</i> | Retequattro | (tutela dei minori)    | 124/06/CSP |

**Legenda**

Comitato: Comitato Tv e minori.

Monitoraggio: monitoraggio d'ufficio Agcom.

Ministero: Ministero comunicazioni.

Polizia: Polizia postale e delle comunicazioni.

Tabella 2

**Procedimenti conclusi (archiviazioni nel merito)  
nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007  
riguardanti emittenti televisive a diffusione nazionale**

| Segnalante                | Programma                                   | Emittente   | (Fattispecie)       | Delibera   |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| Monitoraggio              | <i>Gangs of New York</i>                    | Retequattro | (tutela dei minori) | 176/06/CSP |
| Comitato                  | <i>Grandi domani</i>                        | Italia 1    | (tutela dei minori) | 173/06/CSP |
| Comitato                  | <i>Mai dire Grande Fratello &amp; Figli</i> | Italia 1    | (tutela dei minori) | 7/07/CSP   |
| Comitato                  | <i>Studio Aperto</i>                        | Italia 1    | (tutela dei minori) | 5/07/CSP   |
| Comitato                  | <i>La vita in diretta</i>                   | Rai uno     | (tutela dei minori) | 2/07/CSP   |
| Monitoraggio,<br>Comitato | <i>Distraction</i>                          | Italia 1    | (tutela dei minori) | 105/06/CSP |
| Comitato                  | <i>Amici</i>                                | Canale 5    | (tutela dei minori) | 37/07/CSP  |
| Comitato                  | <i>Domenica In</i>                          | Rai uno     | (tutela dei minori) | 38/07/CSP  |

**Legenda**

Comitato: Comitato Tv e minori.

Monitoraggio: monitoraggio d'ufficio Agcom.

Ministero: Ministero comunicazioni.

Polizia: Polizia postale e delle comunicazioni.

E', infine, doveroso segnalare la preziosa collaborazione prestata nella materia della tutela dei minori dalla Polizia postale e delle comunicazioni, dalla Guardia di Finanza, dal Ministero delle comunicazioni e dai Co.re.com. (questi ultimi con specifico riferimento all'emittenza locale), organi che hanno concorso nell'efficacia dell'intervento dell'Autorità in tale delicato settore.

PAGINA BIANCA

## **ALLEGATI**

## **ALLEGATI AL CAPITOLO II**

Elenco delibere allegate:

266/06/CONS

661/06/CONS

55/06/CONS

481/06/CONS

540/06/CONS

165/06/CONS

23/07/CONS

**ALLEGATI AL CAPITOLO III**

Elenco delibere allegate:

|            |             |
|------------|-------------|
| 175/06/CSP | 144/06/CSP  |
| 27/07/CSP  | 147/06/CSP  |
| 14/07/CSP  | 04/07/CSP   |
| 56/07/CSP  | 124/06/CSP  |
| 104/06/CSP | 406/06/CONS |
| 08/07/CSP  | 474/06/CONS |
| 25/07/CSP  | 10/07/CSP   |
| 26/07/CSP  | 11/07/CSP   |
| 121/06/CSP | 18/07/CSP   |
| 122/06/CSP | 19/07/CSP   |
| 123/06/CSP | 09/07/CSP   |
| 172/06/CSP | 148/06/CSP  |
| 03/07/CSP  | 176/06/CSP  |
| 06/07/CSP  | 173/06/CSP  |
| 12/07/CSP  | 7/07/CSP    |
| 13/07/CSP  | 5/07/CSP    |
| 17/07/CSP  | 02/07/CSP   |
| 24/07/CSP  | 105/06/CSP  |
| 28/07/CSP  | 37/07/CSP   |
| 145/06/CSP | 38/07/CSP   |
| 146/06/CSP |             |
| 177/06/CSP |             |
| 128/06/CSP |             |
| 167/06/CSP |             |
| 53/07/CSP  |             |
| 90/06/CSP  |             |
| 126/06/CSP |             |
| 127/06/CSP |             |
| 143/06/CSP |             |



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[Home Page](#)  
[Introduzione all'Autorità](#)  
[Normativa di riferimento](#)  
[Attività dell'Autorità](#)  
[Novità](#)  
[Links](#)  
[FAQ & Mail](#)

**Audiovisivo**

**Delibera n. 266/06/CONS**  
**Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili**  
*Pubblicata su questo sito il 18/05/2006  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006*

  
● Circolare applicativa della delibera n. 266/06/CONS  
● Testo del Regolamento integrato dalle modifiche apportate con delibere n. 266/06/CONS e n. 109/07/CONS

**Allegato A**

## L'Autorità

NELLE sue riunioni del Consiglio del 27 aprile e del 16 maggio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS, recante "Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n. 43;

VISTA la delibera n. 399/03/CONS, recante "Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario;

VISTO il decreto 22 dicembre 2005, n. 273 che fissa la nuova data di *swicht off* dell'analogico entro l'anno 2008;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante "Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale";

VISTA la Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi televisivi broadcasting in mobilità mediante tecnologia DVB-H, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2005;

VISTA la delibera n. 61/06/CONS recante Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 191/06/CONS del 4 aprile 2006, con la quale l'Autorità ha adottato lo schema di provvedimento recante "Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili", sottoposto a consultazione pubblica;

TENUTO CONTO delle risultanze della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante "Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili" ed, in particolare, viste le proposte di emendamenti formulate al predetto schema di provvedimento pubblicato unitamente alla delibera n. 191/06/CONS;

VISTA la nota del Ministero delle comunicazioni prot. 001676 del 4 maggio 2006, pervenuta all'Autorità l'8 maggio 2006 (prot. 0019871), con la quale sono stati formulati alcuni commenti sullo schema di provvedimento oggetto della consultazione, relativi, in particolare, alla struttura di rete e agli impianti di potenza inferiore a 200 Watt;

CONSIDERATO che gli aspetti segnalati dal Ministero delle comunicazioni sono tenuti in debita considerazione e costituiranno oggetto di una circolare esplicativa sulla disciplina in oggetto, che l'Autorità emanerà ai fini della sua applicazione omogenea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della delibera n. 435/01/CONS, le disposizioni ivi stabilite sono adeguate successivamente all'adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base

dell'andamento della fase di avvio dei mercati e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare la citata delibera n. 435/01/CONS stabilendo una disciplina che, in accordo con i criteri e principi direttivi contenuti nel Codice delle comunicazioni elettroniche e nel Testo unico della radiotelevisione, e nel quadro del programma di interventi volti a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale di cui alla delibera n. 163/06/CONS, consenta l'avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili;

CONSIDERATA l'opportunità che, alla luce del principio di neutralità tecnologica, ai soggetti che effettuano trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applichi la stessa disciplina prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente rispettivamente per i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, per gli operatori di reti digitali terrestri e per i fornitori di servizi digitali terrestri;

CONSIDERATO che, in particolare, i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre che diffondono programmi verso terminali mobili sono tenuti al rispetto delle medesime norme applicabili ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre verso terminali fissi, ivi comprese le norme vigenti in materia di diritto d'autore e quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f) del Testo unico della radiotelevisione;

CONSIDERATO che i fornitori di servizi, a seguito del recepimento delle nuovo quadro comunitario sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica, sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che i soggetti già in possesso di abilitazione ai sensi della predetta normativa, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, sono tenuti, altresì, contestualmente all'avvio del servizio stesso e stante le peculiarità del medesimo, ad adeguare la propria carta dei servizi dichiarando la disponibilità del servizio all'utente, in particolare in relazione al grado di copertura del territorio nazionale;

CONSIDERATO che, in relazione alla particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili è opportuno prevedere che, nella fase di avvio di tale tecnologia, siano esclusi dal computo dei programmi di cui all'articolo 43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili;

CONSIDERATO che rimane fermo il rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale che, comunque non prevede che l'installazione degli impianti con ERP inferiore a 200 Watt sia soggetta a pianificazione, ed il relativo programma di attuazione;

RITENUTO che, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, nel rispetto del principio di tutela del pluralismo e della concorrenza di cui all'articolo 29 della delibera n. 435/01/CONS, è opportuno prevedere che ciascun operatore di rete non possa esercitare più di un blocco di diffusione per programmi destinati alla ricezione su terminali mobili;

CONSIDERATO che la diffusione di programmi radiofonici digitali con tecnologia DVB-H sarà oggetto di apposita regolamentazione a seguito dell'effettivo avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale DAB-T e che è, inoltre, opportuno prevedere l'integrazione della delibera n. 149/05/CONS per disciplinare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale anche mediante gli ulteriori standard disponibili;

CONSIDERATO che l'Autorità di riservare di integrare ulteriormente la citata delibera n. 435/01/CONS secondo le linee di indirizzo di cui alla delibera n. 163/03/CONS ed in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria,

relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2.bis, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

*Napoli, 16 maggio 2006*

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

### **Allegato A alla delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006**

**Modifiche al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili**

#### **Articolo 1**

1. All'articolo 3, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"f-bis. l'eventuale diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, indicando se i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di codificazione con l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi".

2. All'articolo 15, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"i-bis. l'eventuale trasporto di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili".

#### **Articolo 2**

Dopo il Capo VIII è inserito:

**"CAPO VIII bis – DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI"****Articolo 39 bis  
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

- a) "DVB-H" Lo standard DVB-H (*Digital Video broadcasting – Handheld*), adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, con il documento "*Digital Video Broadcasting: Transmission System for Handheld terminals* (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11);
- b) "trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili": la diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili operanti in standard DVB-H o in altro standard conforme a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice delle comunicazioni elettroniche ;
- c) "Testo unico della radiotelevisione": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
- d) "Codice delle comunicazioni elettroniche": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

**Articolo 39 ter  
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, fatte salve le disposizioni speciali di legge o regolamento.

**Articolo 39 quater  
(Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili)**

1. L'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è soggetta all'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, di cui al Capo II del presente regolamento.

2. I soggetti già titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del Capo II del presente regolamento, ovvero già autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via cavo o via satellite, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati all'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis).

3. Ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal Testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme in materia di diritto d'autore, agli obblighi di trasparenza e a quelli a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza. Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei programmi di cui all'articolo 43, comma 8, del Testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili.

4. A garanzia dell'utenza, il principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del Testo unico della radiotelevisione, sulla diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro su terminali fissi, è esteso alla diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili.

**Articolo 39 quinquies  
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi)**

1. L'autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all'articolo 12 del presente regolamento s

consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche e consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili.

2. I soggetti già autorizzati alla fornitura di servizi, ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, si intendono autorizzati alla fornitura di servizi verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Contestualmente all'avvio del servizio, i medesimi soggetti devono adeguare e pubblicare la propria carta dei servizi indicando la disponibilità del servizio all'utente anche in relazione al grado di copertura del territorio nazionale, e provvedere alla trasmissione della medesima all'Autorità.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilità di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

4. Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del presente regolamento.

5. La fornitura del servizio deve favorire l'accessibilità secondo criteri di non discriminazione, pluralismo, libertà di concorrenza e pari opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica.

#### **Articolo 39 sexties (Licenza dell'operatore di rete)**

1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al Capo IV del presente regolamento, consente la trasmissione anche solo verso terminali mobili.

2. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è consentito a ciascun soggetto titolare di licenza di operatore di rete, anche attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, di esercire non più di un blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali mobili.

3. I soggetti già titolari di licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis).

4. Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall'articolo 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione, a quelli previsti dalla delibera 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza.

5. Resta fermo il rispetto del Piano nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del relativo programma di attuazione così come specificato nella citata delibera n. 163/06/CONS.

6. Entro sei mesi dall'avvio del servizio l'operatore di rete trasmette all'Autorità una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all'articolo 12, comma 4, del presente regolamento.

#### **Articolo 39 septies (Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, quale concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo può diffondere contenuti televisivi digitali terrestri, anche di servizio pubblico, verso terminali mobili, alle condizioni previste dal presente Capo, ad

eccezione del blocco di diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'espletamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nel rispetto dei parametri tecnici ed editoriali prescritti dal contratto di servizio nazionale.

**Articolo 39 octies**  
**(Successivi adeguamenti)**

1. L'Autorità adeguerà entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni del presente capo in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo.

2. L'Autorità adeguerà, entro la data di cui al comma 1, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 149/05/CONS, per disciplinare le trasmissioni radiofoniche digitali mobili mediante gli ulteriori standard disponibili.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 661/06/CONS**

## **MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI DA IMPLEMENTARE SUI TERMINALI MOBILI DI VIDEOFONIA**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2006;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193, ed in particolare l'allegato A, art. 4, comma 3, lettera e);

VISTA la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004, recante “*Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2005, n. 15, ed in particolare l'allegato A, art. 16 (*Tutela dei minori*);

VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante “*Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;

VISTA la delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006, recante “*Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana del 24 maggio 2006, n. 119, che estende le norme in materia di tutela dei minori applicate alla televisione digitale terrestre alla radiodiffusione in tecnica digitale terrestre verso terminali mobili (DVB-H);

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Codice di condotta per l’offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori*” sottoscritto in data 18 ottobre 2004 dagli operatori di telefonia mobile H3G, TIM, VODAFONE e WIND;

CONSIDERATI gli esiti dell’indagine conoscitiva promossa dal Consiglio Nazionale degli Utenti sul tema della telefonia mobile e minori, i cui risultati sono riportati nella delibera assunta dallo stesso CNU nella riunione del 16 ottobre 2006, dalla quale emerge la lacunosità della regolamentazione ed auto-regolamentazione vigenti ed i limiti di efficacia delle misure implementate dai fornitori dei servizi al fine di precludere ai minori l’accesso ai contenuti a loro non destinati, con particolare riferimento alla carenza di un’opportuna ed efficace pubblicizzazione della possibilità, per i genitori o per chiunque eserciti, anche occasionalmente, la tutela di minori, di disattivare i servizi a contenuto sensibile;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione e da quella di ricevere o di comunicare informazioni devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore (articolo 3, *Testo unico della radiotelevisione*), essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocimento allo sviluppo dei minori (articolo 4, comma 1, lettera b), *Testo unico della radiotelevisione*), salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono un sistema di controllo specifico e selettivo;

CONSIDERATO che a seguito dello sviluppo della convergenza contenuti video e trasmissioni televisive possono essere offerti, tramite le reti digitali terrestri e le reti di comunicazioni mobili e personali, anche su appositi terminali mobili (c.d. videofonini) e che, pertanto, è opportuno che siano estese a tale tipologia di diffusione le misure precauzionali, già previste per la trasmissione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato, per la diffusione di contenuti destinati agli adulti o che, comunque, possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

AVUTO RIGUARDO alle segnalazioni pervenute da alcune Associazioni di consumatori per evidenziare la relativa facilità con cui risulta possibile, tramite l’apposito terminale mobile *videofonino*, accedere ai contenuti per adulti e per rilevare come le precauzioni poste in essere dai fornitori del servizio spesso non siano in grado

di precludere efficacemente al minore, che utilizza il terminale occasionalmente o stabilmente, l'accesso ai contenuti vietati;

PRESO ATTO delle proposte sottoposte all'Autorità da un fornitore di servizi audiovisivi e multimediali, volte all'introduzione di misure intese a migliorare il livello di inibizione per i minori all'accesso tramite terminali mobili *videofonini* ai contenuti per adulti, tra le quali, in particolare, l'introduzione di uno specifico codice d'accesso riservato ai predetti servizi;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, al fine di garantire un'equivalente protezione dei minori rispetto all'accesso a contenuti usufruibili con tecnologie diverse, di adottare misure minime di sicurezza, in attesa della definizione di un complesso organico di misure di protezione dei minori dall'accesso a contenuti sensibili, da adottarsi sentite tutte le parti interessate;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

### Articolo 1

1. Gli operatori di comunicazioni che offrono servizi audiovisivi e multimediali, diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri o su reti di comunicazioni mobili e personali, destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, il cui contenuto sia riservato ad un pubblico adulto o, comunque, possa nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, devono adottare nelle offerte dei predetti servizi un sistema di protezione dei minori dall'accesso a tali contenuti avente un grado di sicurezza pari agli analoghi sistemi applicati alla diffusione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato.
2. Gli operatori di cui al comma 1 devono offrire agli utenti dei servizi audiovisivi e multimediali riservati ad un pubblico adulto una modalità/funzione di *parental control* che consenta di inibire stabilmente l'accesso del minore, che usa occasionalmente o permanentemente il terminale mobile, ai contenuti di cui al comma precedente. La predetta funzione dovrà risultare facilmente attivabile/disattivabile dall'utente tramite la digitazione sul proprio terminale di uno specifico codice segreto (pin), distinto da tutti gli altri codici utilizzati sul terminale stesso per altre funzioni. Il codice dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del servizio.

3. Gli operatori di cui al comma 1 devono dare adeguata informazione della introduzione della funzione di *parental control* di cui al precedente comma 2 nella pubblicità dei propri servizi, diffusa con qualsiasi mezzo, nonché nelle descrizioni del servizio allegate ai moduli contrattuali o presenti sui propri siti *web*. La dichiarazione, da parte del fruitore del servizio, di aver ricevuto adeguata preventiva informazione circa la disponibilità della funzione di protezione deve essere oggetto di una specifica clausola contrattuale *espressamente e separatamente* firmata dall'utente/acquirente in sede di stipula del contratto di acquisto del servizio.
4. Gli operatori di cui al comma 1 devono conformare alle disposizioni del presente provvedimento i servizi ed i relativi contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente delibera, prevedendo una adeguata informazione ai propri clienti e specifiche modalità di aggiornamento che consentano l'accertamento della consegna del codice (pin) di cui al precedente comma 2, al contraente maggiorenne del contratto.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma , 15 novembre 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Stefano Mannoni

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

**DELIBERA N. 55/06/CONS****APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LINEE-GUIDA SUL CONTENUTO  
DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE  
RADIOTELEVISIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DELLA  
LEGGE 31 LUGLIO 2004, N. 112****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 1° febbraio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997 ;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;

VISTA la propria delibera n. 136/05/CONS, recante "*Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112*", del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell' 11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato " testo unico", l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo I del testo unico, il quale individua, altresì, gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria e che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore della legge stessa, alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

n) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge;

p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;

RILEVATO, altresì, che secondo quanto previsto dall'articolo 44, commi 5 e 8, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di tali quote il contratto di servizio dovrà stabilire una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. La medesima concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei;

CONSIDERATO che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari opportunità; rispettare la dignità della persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; favorire la ricezione dell'offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualità del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalità degli utenti;

CONSIDERATO che la qualità dell'offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a più ampia diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto;

SENTITE le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori;

RILEVATO che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2003 – 2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di “contratto nazionale di servizio”, a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del testo unico con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

## **DELIBERA**

### **Il seguente schema di linee guida**

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire ai sensi della legge 3 maggio 2004 n. 112 e del testo unico, il presente provvedimento determina le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI per il triennio 2006-2008, di seguito denominato “il contratto di servizio”, alle quali il medesimo si conforma.

## **CAPO II**

### **Programmazione televisiva e radiofonica**

#### **Articolo 2** **(Qualità dell'offerta)**

1. Nel rispetto dell'obbligo di garantire nella complessiva programmazione, anche non informativa, l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà, pluralismo ed apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale artistico e ambientale a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, la RAI deve assicurare un'ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, diretti alla totalità degli utenti.

2. La programmazione deve essere improntata al soddisfacimento delle esigenze democratiche, sociali e culturali della società e perseguire in un insieme equilibrato le funzioni informative, formative, culturali e di intrattenimento, nel rispetto delle esigenze degli utenti, tenendo conto dei diversi orientamenti, opinioni e gusti. La programmazione deve assicurare sempre il buon uso della lingua italiana e la correttezza dei comportamenti, evitando scene ed espressioni volgari e di cattivo gusto. Gli orari di programmazione devono essere rispettati nel modo più rigoroso possibile.

3. La programmazione deve tenere prioritariamente conto delle seguenti tipologie di trasmissioni che devono essere diffuse in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:

- a) informazione
- b) educazione
- c) formazione
- d) promozione culturale
- e) trasmissioni per i minori.

4. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per l'offerta televisiva e quella radiofonica, i generi della programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di cui al comma 3 ed assicurando, in particolare, l'informazione di attualità e di approfondimento, le trasmissioni dedicate a temi di carattere sociale e di pubblica utilità, le trasmissioni a carattere formativo ed educativo, la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, la produzione italiana ed europea, l'informazione sportiva, gli eventi di carattere nazionale. I generi devono essere definiti in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie di trasmissione e distinguendo tra la programmazione predeterminata per legge e quella che è rimessa alla discrezionalità

editoriale della RAI, comunque nel rispetto dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.

5. Sulla base della suddivisione in generi di cui al contratto di servizio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, definisce il numero di ore che la RAI deve riservare, annualmente, alle tipologie di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.

### **Articolo 3**

#### **(Sistema di valutazione della qualità dell'offerta)**

1. La RAI è tenuta ad adottare un sistema di valutazione che, avvalendosi di appositi indicatori basati sui criteri della programmazione di cui all'articolo 2 e sul recepimento delle opinioni del pubblico, attraverso questionari o interviste telefoniche sulla qualità della programmazione trasmessa rivolte ad un campione rappresentativo della popolazione, misuri il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alla qualità dell'offerta televisiva e radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le associazioni dei consumatori sulla qualità dell'offerta.

2. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta di cui al comma 1, è sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previa informativa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio e nominati dalla RAI.

3. All'attività dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta è avviato dalla RAI entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio che ne determina gli indicatori sulla base dei criteri di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e resi pubblici dalla RAI, anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.

### **Articolo 4**

#### **(Programmazione per i minori)**

1. La programmazione della RAI è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico, ivi

comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la RAI è tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 19.

3. La RAI è tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull'uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico più adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV e Minori.

### **Articolo 5**

#### **(Programmazione educativa e formativa)**

1. La RAI è tenuta alla realizzazione di trasmissioni di carattere educativo e formativo che siano improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza. Tali trasmissioni sono diffuse in modo proporzionale su tutte le reti e in tutti gli orari, compresi quelli di buon ascolto.

### **Articolo 6**

#### **(Programmazione dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale)**

1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI è tenuta all'adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire, comunque, l'incremento del volume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, con particolare attenzione alle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e i telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando la copertura delle varie fasce

orarie, comprese quelle di maggior ascolto. In particolare la RAI è tenuta a migliorare sul piano qualitativo e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni e il linguaggio dei gesti.

2. La RAI è tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire l'accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali attraverso le nuove tecniche trasmissive. La RAI si impegna in particolare a garantire l'accessibilità alla propria programmazione attraverso le opportunità tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

3. La RAI dedica particolare attenzione, nella programmazione televisiva e radiofonica, alla comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile e realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori.

#### **Articolo 7** **(Programmazione audiovisiva europea)**

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e di promuovere la lingua e la cultura italiana, salvaguardando l'identità nazionale, la RAI destina una quota non inferiore al 15 per cento di ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti.

2. Il contratto di servizio stabilisce, all'interno della quota di cui al comma 1, la percentuale da riservare ai film, compresi quelli destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, nonché la riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. Tali percentuali sono fissate in misura proporzionalmente superiore a quelle previste dal contratto di servizio 2003-2005.

3. La RAI è tenuta a riservare, nella programmazione via satellite, spazi diffusivi alle opere audiovisive e ai film europei, secondo le modalità che saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.

4. La RAI è tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la documentazione rilevante per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.

**Articolo 8****(Promozione delle culture locali e delle minoranze linguistiche)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 46 del testo unico, e tenuto conto della potestà legislativa concorrente in materia di emittenza regionale e provinciale, la RAI valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali, garantendo un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale, salvaguardando, comunque, il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche, allo scopo di favorire e promuovere l'identità culturale, anche nell'ambito delle apposite convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

**Articolo 9****(Servizi speciali per la mobilità)**

1. La RAI è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità e la sicurezza stradale.
2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilità e del traffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante appositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi, senza pubblicità, sono trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.
3. La RAI è tenuta ad estendere l'attuale copertura del servizio Isoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contratto di servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza e della protezione civile, anche in collaborazione con le emittenti radiofoniche private.
4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni sulla viabilità e sul traffico in lingua straniera per la fruizione del servizio anche da parte di cittadini esteri.

### **CAPO III**

#### **Innovazione tecnologica**

#### **Articolo 9**

##### **(Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale terrestre)**

1. Ferme restando le norme sull'accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale previste dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI è tenuta alla realizzazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del testo unico, nonché a realizzare il programma di predisposizione di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica per la tecnica digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della delibera n. 136/05/CONS.

#### **Articolo 10**

##### **(Trasmissioni televisive digitali terrestri)**

1. La RAI è tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della delibera n. 136/05/CONS.

2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novità e la qualità della programmazione al fine di incentivare la diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane, è realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano editoriale.

#### **Articolo 11**

##### **(Destinazione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri)**

1. La RAI, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2) della delibera n. 136/05/CONS, destina a fornitori di contenuti indipendenti, almeno il 40% della capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre non di riserva pubblica, fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. La destinazione

di capacità trasmissiva è effettuata nel rispetto delle delibere n. 253/04/CONS e 264/05/CONS.

2. La RAI favorisce la massima partecipazione dei potenziali fornitori di contenuti indipendenti alle selezioni per la fornitura della capacità trasmissiva di cui al comma 1, attuando condizioni ragionevoli di accesso.

### **Articolo 12**

#### **(Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilità della programmazione diffusa in *simulcast* )**

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, e di promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la RAI incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.

2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in *simulcast* via satellite e via cavo.

3. Le modalità attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.

### **Articolo 13**

#### **(Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)**

1. La RAI è tenuta a contribuire allo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, realizzando una adeguata copertura della popolazione mediante le proprie infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 149/05/CONS.

2. Il contratto di servizio, tenendo conto del ruolo strategico della RAI per accelerare lo sviluppo di tale tecnologia, definisce le fasi di implementazione delle reti di trasmissione radiofoniche in tecnica digitale, individuando la percentuale di copertura della popolazione e i tempi di attuazione.

**Articolo 14****(Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive)**

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI si impegna a sperimentare la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l'Alta Definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva digitale terrestre di cui all'articolo 7 del presente provvedimento.
2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI è tenuta all'osservanza della regolamentazione che, nell'ambito delle rispettive competenze, è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni per la diffusione di contenuti televisivi in modalità evolutive.

**Articolo 15****(Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre)**

1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima è tenuta al rispetto dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lett. g), n. 2, del testo unico.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI può chiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra società da essa controllata, ad essa collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., a condizione che tale società soddisfi, all'atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente.

**CAPO IV****Sviluppo dei mercati****Articolo 16****(Finanziamento e gestione economico-finanziaria)**

1. Il contributo pubblico percepito dalla RAI, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa dalla legge, dal presente provvedimento e

dal contratto di servizio, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea.

2. Ferma la possibilità per la RAI di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

3. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, la RAI predispone il bilancio di esercizio indicando in contabilità separata, i ricavi da canone ed i costi sostenuti per la fornitura del suddetto servizio secondo le modalità previste dalle decisioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia. Il bilancio è trasmesso, entro trenta giorni dall'approvazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.

4. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati alla RAI, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.

5. La RAI è tenuta ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza produttiva ed allocativa. La RAI persegue altresì l'obiettivo di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti.

6. Alla RAI è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al miglior svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

## **CAPO V**

### **Vigilanza e sanzioni**

#### **Articolo 17**

#### **(Verifica dell'adempimento dei compiti)**

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente svolto dalla RAI secondo le prescrizioni del testo unico, del presente provvedimento, del contratto nazionale di servizio e degli

specifici contratti conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio secondo quanto previsto dall'articolo 3.

2. Nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per quanto concerne il contratto nazionale di servizio o delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, procede ai sensi dell'articolo 48 del testo unico.

3. La RAI è tenuta a trasmettere, ogni sei mesi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni una relazione contenente una dettagliata informativa relativa alla programmazione trasmessa e agli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

4. Il contratto di servizio stabilisce le modalità di ricostituzione della sede permanente di confronto sulla programmazione sociale prevista dal contratto di servizio per il triennio 2003-2005. Il predetto organismo riferisce con cadenza semestrale all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione di vigilanza sulle risultanze delle verifiche svolte.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo sull'adempimento dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento.

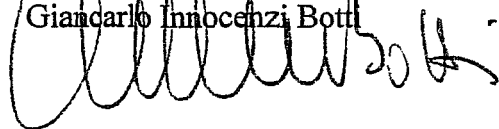
*La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione.*

Napoli, 1° febbraio 2006

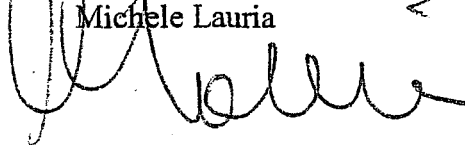
IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

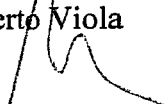


IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria



Per attestazione di conformità  
a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola





## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Home Page

Introduzione all'Autorità

Normativa di riferimento

Attività dell'Autorità

Novità

Links

FAQ & Mail



### Delibera n. 481/06/CONS

**Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione**

● Delibera n. 540/06/CONS  
Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS

*Pubblicata su questo Sito in data 17/10/06  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240  
del 14 ottobre 2006*

## L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997 ;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;

VISTA la propria delibera n. 136/05/CONS, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112", del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell' 11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la propria delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante "Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato " testo unico", l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo I dello stesso testo unico, il quale individua, altresì, gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria

del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria e che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, dello stesso testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore della legge stessa, alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo

l'accesso del pubblico agli stessi;

k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

n) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge;

p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;

RILEVATO, altresì, che secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 5, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di tali quote il contratto di servizio dovrà stabilire una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia e che, ai sensi del successivo comma 8, la concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei;

CONSIDERATO che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari opportunità; rispettare la dignità della persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; favorire la ricezione dell'offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualità del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettività i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalità degli utenti;

CONSIDERATO che la qualità dell'offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a più ampia diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a tal fine, è opportuno istituire un sistema di valutazione della qualità dell'offerta che si avvalga di appositi indicatori e di indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio;

RILEVATO che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2003 – 2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di "contratto nazionale di servizio", a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'articolo 45, comma 4, del testo unico, con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

VISTA la propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con la quale l'Autorità ha approvato lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni;

TENUTO CONTO dell'opportunità di accogliere le osservazioni formulate dal Ministero delle comunicazioni sul citato schema di provvedimento;

CONSIDERATO che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, resta fissato nelle attuali ore di programmazione televisiva e radiofonica trasmesse dalla RAI e dedicate alle tipologie di cui sopra fino a nuova deliberazione dell'Autorità da adottare ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **Delibera**

### **CAPO I**

#### **Principi generali**

#### **Articolo 1**

##### **(Oggetto)**

1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire ai sensi della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del diritto comunitario e degli accordi internazionali, il presente provvedimento definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni, di seguito denominato "Ministero" e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, di seguito denominata "RAI", per il triennio 2006-2008.

### **CAPO II**

#### **Programmazione televisiva e radiofonica**

#### **Articolo 2**

##### **(Qualità dell'offerta)**

1. La RAI deve assicurare un'offerta di qualità improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri:

- a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e garantire il pluralismo;
- b) rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità etniche;
- c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
- d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale a livello nazionale e locale;
- e) rispettare la dignità della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e

morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.

2. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:

a) informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale e internazionale, informazione locale;

b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia e realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori.

c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza.

d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;

e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'articolo 4.

3. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per l'offerta televisiva e quella radiofonica, i generi della programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di cui al comma 2. I generi sono definiti in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie di trasmissione e distinguendo, anche ai fini della contabilità separata di cui all'art. 47 del testo unico, tra la programmazione predeterminata per legge e quella che è rimessa alla discrezionalità editoriale della RAI, comunque nel rispetto dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.

### **Articolo 3 (Sistema di valutazione della qualità dell'offerta)**

1. La RAI è tenuta ad adottare un sistema di valutazione che, avvalendosi di appositi indicatori basati sui criteri di programmazione di cui all'articolo 2 e sugli indici di soddisfazione degli utenti, misuri il grado di qualità dell'offerta televisiva e radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.

2. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta di cui al comma 1, è sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio.

3. All'attività dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta è avviato dalla RAI entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio che determina gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi all'Autorità e al Ministero e resi pubblici dalla RAI, anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.

### **Articolo 4 (Programmazione per i minori)**

1. La programmazione della RAI è rigorosamente improntata al rispetto delle norme

comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la RAI è tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, in particolare per quanto riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20.

3. La RAI è tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull'uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico più adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV e Minori.

#### **Articolo 5 (Programmazione dedicata alle persone con disabilità sensoriali)**

1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI è tenuta all'adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire, comunque, un congruo incremento del volume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, con particolare attenzione alle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e i telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando la copertura delle varie fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto. In particolare la RAI è tenuta a migliorare sul piano qualitativo e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni e il linguaggio dei gesti e a sperimentare programmi con partecipazione delle persone disabili.

2. La RAI è tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire l'accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali attraverso le nuove tecniche trasmissive. La RAI si impegna in particolare a garantire l'accessibilità alla propria programmazione attraverso le opportunità tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

#### **Articolo 6 (Programmazione audiovisiva europea)**

1. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui da destinare alla produzione di opere europee, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del testo unico, la percentuale da riservare ai film, compresi quelli destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, nonché la riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. Tali percentuali tengono conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quella realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e la cultura italiana salvaguardando l'identità nazionale.

2. La RAI riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei, secondo le percentuali minime che saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.

3. La RAI è tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo annualmente all'Autorità e al Ministero la documentazione rilevante per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.

#### **Articolo 7 (Promozione delle minoranze linguistiche)**

1. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche, allo scopo di

favorire e promuovere l'identità culturale nell'ambito delle apposite convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. La RAI assicura le condizioni per la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto di servizio, nell'ambito della compatibilità finanziaria.

#### **Articolo 8**

##### **(Promozione delle programmazioni regionali e locali)**

1. La RAI diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e locali, operando in collaborazione con le Regioni e gli enti locali e valorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per le esigenze di formazione, informazione, promozione culturale e del patrimonio artistico ed ambientale.

2. Nell'ambito dei contratti di servizio regionali e, per le Province di Trento e Bolzano, provinciali, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria è tenuta ad adempiere, comunque garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la salvaguardia delle identità locali.

#### **Articolo 9**

##### **(Iniziative europee ed internazionali)**

1. La RAI partecipa attivamente ai programmi e alle iniziative promosse dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa e cura la collaborazione con gli altri organismi radiotelevisivi pubblici europei, anche al fine della definizione di comuni progetti di ricerca e sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed europeo.

2. Nel contesto internazionale la RAI promuove e valorizza la cultura e la lingua italiana, realizzando anche un adeguato livello di informazione sugli sviluppi della società italiana per le comunità italiane all'estero ed assicurando a queste ultime la comunicazione politica ed informativa nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie.

#### **Articolo 10**

##### **(Servizi speciali per la mobilità)**

1. La RAI è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità e la sicurezza stradale e quelle di pubblica utilità comunque connesse con la sicurezza stradale.

2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilità e del traffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante appositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi, senza pubblicità, sono trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.

3. La RAI è tenuta ad estendere l'attuale copertura del servizio Isoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contratto di servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza e della protezione civile, anche in collaborazione con le emittenti radiofoniche private.

4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni sulla viabilità e sul traffico in lingua straniera per la fruizione del servizio anche da parte di cittadini esteri.

### **CAPO III**

#### **Innovazione tecnologica**

#### **Articolo 11**

##### **(Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale terrestre)**

1. La RAI è tenuta alla realizzazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del testo unico e secondo le linee di indirizzo approvate dall'Autorità con delibera n. 163/05/CONS, volte a favorire l'utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.

**Articolo 12****(Trasmissioni televisive digitali terrestri)**

1. La RAI è tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre anche per il tramite di un nuovo programma generalista in chiaro attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 136/05/CONS e successive modificazioni.

2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novità e la qualità della programmazione al fine di incentivare la diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane, è realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano editoriale, sentito il Ministero.

**Articolo 13****(Destinazione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri)**

1. La RAI, conformemente a quanto previsto dalle delibere n. 435/01/CONS e n. 136/05/CONS, e loro successive modificazioni e integrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il 40% della capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione di quello di riserva pubblica.

**Articolo 14****(Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilità della programmazione diffusa in simulcast)**

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, e di promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la RAI incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.

2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in *simulcast* via satellite e via cavo.

3. Le modalità attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.

**Articolo 15****(Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)**

1. La RAI è tenuta ad accelerare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, anche mediante la realizzazione di una adeguata copertura della popolazione nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 149/05/CONS e successive modificazioni.

2. Il contratto di servizio, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e tenendo conto del ruolo strategico della RAI per accelerare lo sviluppo della radiofonia digitale, definisce le fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, la percentuale di copertura della popolazione e i tempi di attuazione.

**Articolo 16****(Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive)**

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l'Alta Definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva digitale terrestre di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI è tenuta all'osservanza della regolamentazione stabilita dall'Autorità e dal Ministero per la diffusione di contenuti televisivi in modalità evolutive.

**Articolo 17****(Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre)**

1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima è tenuta al rispetto dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lett. g), n. 2, del testo unico.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI può chiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra società da essa controllata, ad essa collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., a condizione che tale società soddisfi, all'atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente.

**CAPO IV****Sviluppo dei mercati****Articolo 18****(Finanziamento e gestione economico-finanziaria)**

1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 e dall'articolo 47 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall'Autorità.
2. La RAI è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del testo unico.

**CAPO V****Vigilanza****Articolo 19****(Verifica dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico)**

1. L'Autorità verifica che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato dalla RAI ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto stesso.
2. L'Autorità vigila sul rispetto, da parte della RAI, degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
3. La RAI trasmette, con cadenza semestrale, all'Autorità e al Ministero una relazione contenente una dettagliata informativa relativa alla programmazione trasmessa e a tutti gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
4. Il contratto di servizio stabilisce le modalità di ricostituzione della sede permanente di confronto sulla programmazione sociale prevista dal contratto di servizio per il triennio 2003-2005. Il predetto organismo riferisce con cadenza semestrale all'Autorità, al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte.
5. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo sull'adempimento dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento.

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni ai fini dell'intesa di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione.

Roma, 2 agosto 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[Home Page](#)  
[Introduzione all'Autorità](#)  
[Normativa di riferimento](#)  
[Attività dell'Autorità](#)  
[Novità](#)  
[Links](#)  
[FAQ & Mail](#)

[Audiovisivo](#)

**Delibera n. 540/06/CONS**  
**Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione**  
*Pubblicata su questo Sito in data 17/10/06  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 14 ottobre 2006*

**● Delibera n. 481/06/CONS**  
Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione

### L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 20 settembre 2006 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 21 settembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997 ;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;

VISTA la propria delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006 recante approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione, sottoposta all'intesa del Ministro delle comunicazioni;

VISTO il formale assenso alla citata delibera n. 481/06/CONS espresso dal Ministro delle comunicazioni con nota prot. 0003045 dell'8 agosto 2006, pervenuta il 10 agosto 2006 prot. 0032578;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e

il funzionamento dell'Autorità;

## **Delibera**

### **Articolo 1**

1. Sono emanate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione, di cui alla delibera n. 481/06/CONS citata in premessa.

La presente delibera, unitamente alla delibera n. 481/06/CONS, è trasmessa al Ministero delle comunicazioni e alla RAI – Radiotelevisione Italiana Spa e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* dell'Autorità.

*Napoli, 21 settembre 2006*

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[Home Page](#)  
[Introduzione all'Autorità](#)  
[Normativa di riferimento](#)  
[Attività dell'Autorità](#)  
[Novità](#)  
[Links](#)  
[FAQ & Mail](#)



### Delibera n. 165/06/CSP

**Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento**

*Pubblicata su questo sito il 29/11/2006  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 1° dicembre 2006*

## L'Autorità

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 novembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 34;

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTE la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, recante "*Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione*", e la delibera n. 540/06/CONS, recante "*Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS*", pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 240 del 14 ottobre 2006;

VISTI i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione radiotelevisiva, e in particolare la "*Carta di Treviso sul rapporto Informazione-Minori*" del 5 ottobre 1990 e il suo *addendum* del 25 novembre 1995, e la "*Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico – RAI*" del dicembre 1995;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira – devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore (articolo 3, testo unico della radiotelevisione), nonché con i diritti fondamentali della persona, tra i quali è ricompreso il rispetto dei sentimenti religiosi, essendo esplicitamente

stabilito che i programmi trasmessi rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocumento allo sviluppo dei minori (articolo 4, comma 1, lettera b), testo unico della radiotelevisione);

CONSIDERATO, conseguentemente, che sulla base dei menzionati referenti normativi, le previsioni contenute nelle linee-guida sul contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui alla citata delibera n. 481/06/CONS, in particolare agli articoli 2, comma 1, lettere b) (*"rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità etniche"*) ed e) (*"assicurare un'offerta di qualità, improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri: e) rispettare la dignità della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto"*) e 4, comma 2 (*"nelle fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22.30, [...] deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento"*), devono ritenersi interpretativamente applicabili altresì alla programmazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti radiotelevisivi privati;

CONSIDERATO che in base all'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione le previsioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori" costituiscono disposizioni a tutela dei minori munite di presidio sanzionatorio, e che esse, in particolare per quanto riguarda la fascia oraria cosiddetta di *"televisione per tutti"* compresa fra le ore 7 e le ore 22.30, richiedono una esauriente informazione sulla programmazione con specificazione del suo grado di idoneità alla fruizione familiare o da parte di telespettatori minori, e prevedono con specifico riferimento ai programmi di intrattenimento l'impegno delle emittenti a evitare la messa in onda di spettacoli che per impostazione o modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, nei quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità;

RITENUTO che il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli di relazione interpersonale improntati all'aggressività verbale e alla scorrettezza comportamentale, pur se non necessariamente rilevanti sotto il profilo strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo ed alla responsabilità sociale del mezzo radiotelevisivo, come sanciti dal Consiglio d'Europa nella Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera là dove riconosce *"l'importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura"* e le *"aspettative del pubblico nel settore della politica dell'istruzione e della cultura"*;

RILEVATO che il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", nelle deliberazioni del 2 dicembre 2003, 22 giugno 2004 e 3 ottobre 2006, ha evidenziato i rischi – contrastanti con lo spirito e le finalità del Codice – connessi alla programmazione di formati televisivi quali i *"reality show"*, caratterizzati da *"aggressività interpersonale, [...] turpiloquio, rissosità, accoglienze trionfistiche ai reduci da un soggiorno parodisticamente periglioso, inserimento di ragazzi in un cast di studio"*; *"confusione sistematica tra realtà e finzione, tra cronaca vissuta e recitata, tra realtà (plastificata) e artificio (travestito di naturalezza), incoraggiamento all'esibizione e al voyeurismo a danno dell'intimità; assillo dell'eccentricità e della trasgressione; competitività strisciante o aggressiva"*, *"il miraggio del guadagno e del successo facili, la proposta di stereotipi e luoghi comuni talvolta di scadente livello, l'accreditamento di personaggi discutibili con spinte emulative presso preadolescenti e adolescenti, l'incoraggiamento di dinamiche individuali e di gruppo protette da una sorta di zona franca che ammette comportamenti normalmente inibiti e prove spericolate o disgustose, con punte di volgarità, aggressività o non meno insidiosa banalizzazione"*, *"in conclusione offese, ora rasentate, ora consumate, alla dignità della persona"*, invitando le emittenti *"a prevenire, particolarmente in diretta, situazioni e linguaggi che possono recare nocumento psichico e morale ai minori"* e *"ad impegnare i partecipanti a comportamenti non contrastanti col Codice di autoregolamentazione, fissando tempestivamente opportune clausole sanzionatorie e dunque dissuasive"*;

RILEVATO come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti non sia limitato all'orario di programmazione dei singoli spettacoli, ma si caratterizzi per una *"disseminazione"* – rilevata dallo stesso Comitato – conseguente alla ripresa di spezzoni e sequenze da parte di altre trasmissioni, in onda di orario di

televisione per tutti o anche nella "fascia protetta" della televisione per i minori, compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;

RILEVATO, altresì, che la conciliazione del diritto di satira con i diritti fondamentali della persona richiede – come elaborato dalla giurisprudenza di merito – l'uso appropriato della forma e del linguaggio in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando essa abbia a oggetto o faccia riferimento a diffusi valori etico-spirituali o a credenze fondamentali afferenti anche alla sfera religiosa;

RITENUTA, in linea generale, l'esigenza di garantire effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, precisando che per tutte le trasmissioni di intrattenimento valgono i principi di correttezza, responsabilità sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni degli utenti, della diversità di età, sesso, cultura, credo religioso e condizioni sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di informazione, tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto, trasgressione, seppure ipoteticamente produttivi di incremento di *audience*, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo, in particolare del servizio pubblico;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonché i fornitori di contenuti radiotelevisivi a garantire nei programmi di intrattenimento l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, *sub specie* di dignità della persona, armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e rispetto dei sentimenti religiosi come articolazione del diritto della personalità individuale;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### Delibera

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare nell'ambito dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.
2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori.
3. Nell'esercizio del diritto di satira nell'ambito di programmi radiotelevisivi dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti come sopra individuati *sub* 1. mediante l'uso appropriato della forma e del linguaggio.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso nella predisposizione della "scaletta" dei programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di degenerazione.
5. L'Autorità uniforma le propria attività di monitoraggio e di vigilanza sul rispetto della dignità personale e del corretto sviluppo dei minori ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del testo unico della radiotelevisione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

*Roma, 22 novembre 2006*

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 23/07/CSP**

### **ATTO DI INDIRIZZO SUL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA E SUL DIVIETO DI TRASMISSIONI CHE PRESENTANO SCENE PORNOGRAFICHE**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare gli articoli 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 14, e 3-bis;

VISTA la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e dagli altri Stati parti della Convenzione culturale europea e resa esecutiva in Italia con la legge 5 ottobre 1991, n. 527, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 253 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, e in particolare l'articolo 7;

VISTA la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 3 ottobre 1989, n. 552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. L/298 del 17 ottobre 1989, e modificata con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 30 giugno 1997 (97/36/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. L/202 del 30 luglio 1997, e in particolare l'articolo 22, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b);

VISTA la delibera n. 127/00/CONS recante il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile 2000 e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 recante la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2005 e, in particolare, l'articolo 16;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni, applicabili alle emittenti radiotelevisive e ai fornitori di contenuti radiotelevisivi, devono conciliarsi con il rispetto dei diritti fondamentali della persona, essendo esplicitamente stabilito il divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche, con la sola esclusione delle trasmissioni ad accesso condizionato che prevedano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo (articolo 4, comma 1, lettera b), testo unico della radiotelevisione);

CONSIDERATO che alla luce delle predette disposizioni comunitarie e nazionali il rispetto dei diritti fondamentali della persona deve costituire principio cardine del sistema radiotelevisivo, non derogabile da parte delle emittenti, né con riferimento agli orari di trasmissione né ai sistemi ed alle modalità di programmazione;

CONSIDERATO, altresì, con specifico riferimento alle trasmissioni che contengono scene pornografiche, che la stessa normativa prevede come unica eccezione che la trasmissione sia realizzata mediante sistemi ad accesso condizionato che prevedano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

RILEVATO che la Corte di Cassazione (sez. I civile, sentenze nn. 6759 e 6760 del 6 aprile 2004) ha statuito che «il divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) "scene [...] pornografiche"» è volto «ad escludere tout court la trasmissione di programmi che, in quanto immediatamente collidenti con principi e valori riconosciuti e garantiti (anche) dalla Costituzione in relazione (non soltanto al singolo individuo, ma) a tutta la collettività nazionale, sono considerati nocivi per l'intera collettività», precisando altresì che «il legislatore, in questi casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare "incondizionatamente" – vale a dire, senza prevedere eccezioni – principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, quali [...] il buon costume [...], e di sacrificare perciò, previo bilanciamento dei valori in gioco, la libertà di informazione radiotelevisiva», non rilevando «né il mezzo di comunicazione (radio o televisione), né il mezzo espressivo utilizzati per confezionare un programma vietato, sia esso costituito da parole e/o suoni – propri della comunicazione radiofonica – ovvero da immagini e/o parole e/o suoni, propri del medium televisivo», giacché i divieti in questione «si riferiscono, in mancanza di precise specificazioni legislative, a qualsivoglia programma, qualunque sia il "genere" cui lo stesso sia riconducibile secondo le classificazioni correnti (informazione, svago, intrattenimento, sport, cultura, fiction, etc.)»;

RILEVATO che nella stessa pronuncia la Corte di Cassazione rinvia all'esito di specifica valutazione caso per caso *«l'interpretazione ed applicazione delle corrispondenti fattispecie nei casi concreti: vale a dire [...] l'esistenza, nel programma, di "scene" che possano qualificarsi [...] "pornografiche"»*;

RITENUTO, pertanto, necessario fornire linee interpretative e di indirizzo per meglio specificare la natura delle scene e dei programmi che, potendosi qualificare come pornografici, rientrano nei divieti previsti dalla predetta normativa;

RITENUTO che a tal fine utili indirizzi e principi possono essere desunti dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di offesa al sentimento del pudore;

CONSIDERATO che, in base alla giurisprudenza in materia:

- a) per pornografia si intende *«la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, etc., che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità»* (Cass., sez. III penale, 9 febbraio 1971, n. 1197);
- b) il pudore è definibile come *«reazione emotiva, immediata ed irriflessa, di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istintività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo»* (Cass., sez. III penale, 3 febbraio 1977, n. 1809);
- c) poiché la libertà di espressione costituzionalmente garantita trova un limite *«nelle esigenze di tutela del pudore e del buon costume»* (Cass., sez. III penale, 10 agosto 1966, n. 1218), risulta fondamentale la definizione dell'offesa al buon costume, che si distingue dalla indecenza in quanto quest'ultima si realizza nell'offesa del *«sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza»*, mentre l'offesa al buon costume – che assume penalisticamente i connotati dell'oscenità – afferisce piuttosto alla lesione della verecondia sessuale, ossia alla riservatezza relativamente ad atti e fatti pertinenti alla intimità sessuale (Cass., sez. III penale, 11 giugno 2004, n. 26388);
- d) il comune sentimento del pudore è ravvisabile nel *«senso di quella naturale riservatezza che nella normalità dei casi circonda tutte le manifestazioni riguardanti la vita sessuale»* (Cass., sez. III penale, 30 ottobre 2001);
- e) la concreta determinazione del "comune senso del pudore" è rimessa a una valutazione caso per caso (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n. 484), nel senso *«della verifica e dell'aggiornamento ... nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l'evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (cosiddetto criterio storico-evolutivo)»* (Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984, n. 5308), precisandosi tuttavia che *«non possono essere poste a fondamento di un giudizio di valore quelle manifestazioni che, riferendosi apertamente ad atti della vita sessuale, tendono esclusivamente all'eccitamento*

erotico. Queste infatti devono essere tuttora considerate come fenomeni di degenerazione del costume» (Cass., sez. VI penale, 8 giugno 1971 n. 22, e 10 febbraio 1972, n. 878);

- f) al fine di individuare le potenzialità offensive del pudore è necessario valutare gli atti e le rappresentazioni rispetto *«al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti. [...] Ne consegue che il nudo integrale – considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale – assume differenti valenze [...]». L'esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più alcuna ipotesi di reato) – al di fuori delle eccezioni ricordate – configura il delitto di atti osceni, perché mira al soddisfacimento della "libido"»* (Cass., sez. III penale, 3 ottobre 1997, n. 8959);
- g) la rappresentazione, o più precisamente l'esibizione, degli organi genitali, dunque – salvo che nell'ambito di un nudo artistico – tende ad essere qualificata come erotizzante e dunque offensiva del pudore, e ciò con riferimento agli organi dell'uno o dell'altro sesso; più in particolare, si ha offesa al pudore *«quando si rappresentano nude, con la palese funzione di eccitare l'istinto sessuale attraverso atteggiamenti e particolari posizioni, quelle parti del corpo femminile che hanno riferimento alla sfera sessuale e si risolvono nella sollecitazione psichica dell'erotismo»* (Cass., sez. III penale, 28 novembre 1974, n. 9191); alla stessa stregua è valutata la rappresentazione degli *«oggetti cosiddetti "coadiuvanti", che hanno la funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando organi genitali»* (Cass., sez. III penale, 15 aprile 1985 n. 3494), con la sola eccezione di quegli oggetti il cui *«contenuto palesemente ironico e canzonatorio [...] ne escluda il carattere di oscenità»* (Cass., sez. III penale, ordinanza 21 ottobre 1995, n. 3027);
- h) viene in considerazione non soltanto la manifestazione, ma anche la sua finalità e la sua motivazione: non soltanto la *«inequivoca attinenza sessuale del gesto compiuto»* (Cass., sez. III penale, 22 novembre 2001, n. 41735) è sintomatica del carattere osceno della rappresentazione, ma anche il suo essere concreta espressione dell'istinto sessuale: *«il contenuto osceno penalmente rilevante non può restringersi alla sola rappresentazione estrema di un rapporto sessuale, ma comprende anche l'oscenità insita in atti e comportamenti che richiamano il congresso carnale, come esposizione di nudità, atteggiamenti con chiaro contenuto erotizzante, manifestamente licenziosi»* (Cass., sez. III penale, 5 dicembre 2002, n. 41055).
- i) pertanto, il pudore risulta leso in generale dalla rappresentazione prodotta di *«atteggiamenti che rievocano esplicitamente e brutalmente gli atti della riproduzione»* (Cass., sez. VI penale, 1 ottobre 1968, n. 1085), avendo *«attitudine a svegliare la sensualità o a suscitare la concupiscenza richiamando direttamente o indirettamente sensazioni o manifestazioni della vita sessuale che devono rimanere opportunamente celate»* (Cass., sez. I penale, 30 giugno 1969, n. 267), sia più in generale *«quelle manifestazioni che apertamente tendono all'eccitamento erotico»* (Cass., sez. VI penale, 4 febbraio 1971, n. 1465);

- j) nello specifico, a titolo esemplificativo, si ha offesa al pudore «sia quando si riproducono brutalmente "atti della generazione", sia quando si rappresentino scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale» (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n. 484); ancora, quando si ha «rappresentazioni di immagini che chiaramente richiamano il rapporto sessuale o equivalente abnormi, nonché atti di libidine, attraverso esposizioni di nudità invereconde, pose e atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante» (Cass., sez. III penale, 28 novembre 1974, n. 9191); ovvero, la esibizione di corpi parzialmente o totalmente nudi, accompagnati a pose e atteggiamenti dei personaggi che richiamano o simulano, anche in maniera provocatoria, atti o attività sessuale, vale a configurare come pornografica la rappresentazione in quanto contraria al comune senso del pudore (Cass., sez. I penale, 14 gennaio 2005, n. 17285);
- k) con specifico riguardo al contesto cinematografico, «un'opera, il cui contenuto è caratterizzato da un esasperato o quasi ossessivo pansessualismo fine a se stesso, in quanto diretto a sollecitare deteriori istinti della libidine con rappresentazioni crudamente veristiche di amplessi, con descrizioni, scene ed esposizioni di nudità, non può non essere considerata oscena, in quanto gravemente offensiva del comune sentimento del pudore di quella particolare sensibilità e riservatezza che, ancor oggi, nonostante l'evoluzione dei costumi, circonda cose od atti attinenti alla vita sessuale. Ed è indubbio che anche nell'attuale momento storico la grande maggioranza dei consociati, cui bisogna far riferimento per determinare il modo di pensare e di sentire del cosiddetto "uomo medio", non ritiene tollerabile e non accetta un'opera cinematografica, teatrale o letteraria, il cui tessuto connettivo sia esclusivamente, o quasi, costituito dalla brutale riproduzione di atti della generazione e dalla rappresentazione di scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale» (Cass., sez. III penale, 28 gennaio 1981, n. 520); e ancora, «un'opera cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per la sua attitudine ad eccitare la concupiscenza, ma anche quando, rappresentando scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo degli istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la verecondia attraverso la quale l'uomo, nel suo lungo cammino di civiltà, ha sempre cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltreché le turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo in particolare evidenza fatti censurati dal riserbo e dalla pudicizia che circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre anche un profondo disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e annullarle.» (Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984 n. 5308);

RITENUTA la sussistenza di elementi sufficienti alla individuazione dei criteri di determinazione della natura pornografica degli atti, degli oggetti e delle rappresentazioni vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

**RITENUTA**, conseguentemente, l'opportunità di esplicitare i predetti criteri cui devono conformarsi i programmi predisposti e trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonché dai fornitori di contenuti radiotelevisivi, eccezion fatta per quelli diffusi ad accesso condizionato con sistema di controllo specifico e selettivo, al fine di rendere effettivo il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche;

**UDITA** la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 51, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono tenuti a rispettare il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche individuate in base ai criteri recati dalla presente delibera.
2. A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore.
3. È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustificino la presenza.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non rientra nel menzionato divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, la rappresentazione che, pur ricadente nella definizione di cui al precedente punto 2, sia parte di un contesto culturale o di valore artistico e risulti non fine a sé stessa ma funzionale all'economia dell'opera in cui è inserita.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono richiamati ad adottare ogni cautela al fine di uniformare le attività connesse alla messa in onda di programmi radiotelevisivi ai predetti criteri ai fini dell'osservanza del divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

6. L'Autorità uniforma le proprie attività di monitoraggio e sanzionatoria sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e del divieto di diffusione di programmi recanti scene pornografiche ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo della relativa disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, munita del presidio sanzionatorio di cui all'articolo 51, comma 1, lett. i), del citato decreto legislativo.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

**DELIBERA N.175/06/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE 5") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n.112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n.208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n.76;

VISTA la delibera n.506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n.11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n.25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n.112/2004 e al decreto legislativo n.177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 343d/04 del 17 novembre 2004 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all'Autorità in data 22 novembre 2004 (prot. n. 6959/RM), relativa alla Risoluzione del 16 novembre 2004, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Canale 5*", in merito alla trasmissione del programma "*Grande Fratello*", andato in onda il 4 novembre 2004 a partire dalle ore 21.00, durante il quale sono state pronunciate volgari espressioni contro la Divinità;

VISTA la nota prot. n.1954/04/DVeC del 22 novembre 2004 con la quale il Dipartimento vigilanza e controllo, nell'ambito della linea di attività connessa al monitoraggio d'ufficio in materia di tutela dei minori, ha segnalato il medesimo episodio accaduto nel corso del *reality show* ("*Grande Fratello*") andato in onda il 4 novembre 2004 sull'emittente "*Canale 5*";

VISTA la nota prot. n. CTM 116a/Varie/05 del 14 aprile 2005, pervenuta con allegati all'Autorità in data 21 aprile 2005 (prot. n.2023/RM) con la quale il *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ha integrato la documentazione inerente la segnalazione relativa alla trasmissione di cui sopra;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.56/06/DICAM, N° PROC. 1427-FB notificato in data 31 agosto 2006, con il quale è stata contestata alla società R.T.I. S.p.A., la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per aver diffuso a mezzo di emittente televisiva, nell'ambito del programma "*Grande Fratello*", andato in onda il 4 novembre 2004 a partire dalle ore 21.00, la pronuncia di una bestemmia;

VISTE le memorie giustificative in data 15 settembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n.37029 del 19 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'episodio che ha dato luogo all'atto di contestazione si è verificato durante una ripresa in diretta di un programma del genere "*reality*" in cui, indipendentemente dalla volontà dell'emittente, si corre il rischio di condotte e di espressioni intemperanti da parte di coloro che vi partecipano;

- la giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo televisivo ha in varie occasioni escluso ogni responsabilità dell'emittente per espressioni ingiuriose profferite in diretta da ospiti di trasmissioni, sui quali, come nel caso di specie, non fosse possibile alcun controllo da parte dell'emittente stessa;

- l'emittente nella fase di scelta dei partecipanti, ha sottoposto questi ultimi ad un'attenta verifica al fine di valutarne l'adeguatezza a partecipare al programma;

- a tutti i concorrenti è stato letto e consegnato il Codice di autoregolamentazione Tv e minori in modo da attirare la loro attenzione sulla necessità di tenere comportamenti ad esso conformi;

- il concorrente protagonista dell'incresciosa vicenda è stato immediatamente espulso dal programma, e allo stesso non è stata più concessa alcuna opportunità di apparizione televisiva sulle reti R.T.I., neppure in trasmissioni rievocative delle varie edizioni del "Grande Fratello";

- l'episodio oggetto di contestazione si è verificato ampiamente fuori della fascia oraria di c.d. "televisione per tutti" (ore 23.57) e pertanto in un orario in cui la presunzione di assenza di telespettatori adolescenti è pressochè assoluta e la libertà di messa in onda, con i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 177/2005, deve considerarsi totale;

UDITA la parte in audizione in data 17 ottobre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società RTI S.p.a., nel richiamarsi integralmente alle eccezioni di cui alla memoria giustificativa del 15 settembre 2006, ha depositato memoria integrativa precisando che:

- la R.T.I. S.p.A. non può essere considerata responsabile per condotte di terzi che non possano essere impedito attraverso la diligenza esigibile dall'emittente;

- non può configurarsi a carico della R.T.I. S.p.A. alcuna colpa nella selezione dei concorrenti né circa l'adozione di misure idonee a prevenire il rischio di comportamenti lesivi delle norme a tutela dei minori;

- il protagonista della vicenda che ha dato luogo a contestazione, oltre ad essere stato immediatamente espulso dal programma, non è stato messo in condizione di poter esprimere pubblicamente le proprie giustificazioni, nonostante avesse, da subito, espresso il proprio profondo rammarico per l'accaduto;

- la vicenda è stata adeguatamente stigmatizzata dalla rete e dal programma;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- il legislatore, come confermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I del 5 marzo 2003, nn. 6759 e 6760– dep. in data 6 aprile 2004), nel vietare le trasmissioni di programmi *"che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori"*, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che – tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino";

- nel caso di specie l'episodio oggetto di contestazione, pur essendo andato in onda poco prima della mezzanotte, è accaduto nel corso di un programma di largo ascolto, a interesse progressivamente crescente, che ha avuto inizio in prima serata, circostanze che non consentono di escludere che il pubblico dei minori non vi potesse normalmente assistere;

- la pronuncia di una bestemmia è idonea a suscitare nei minori la legittimazione all'uso di un linguaggio aggressivo e blasfemo, configurandosi, nel suo insieme, come

nociva degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi nonché, comunque, offensiva del sentimento religioso;

- la circostanza che l'organizzazione del programma abbia preventivamente adottato ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocumento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario, non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; in altre parole, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore, ovvero il sentimento religioso), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla pronuncia della bestemmia e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

- peraltro, poiché la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, come tale tutelabile tra i diritti fondamentali della persona (Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329), la pronuncia di una bestemmia a mezzo di emittente televisiva, in quanto offensiva del sentimento religioso, è atto compiuto in violazione dei principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti che fanno divieto alle emittenti di trasmettere programmi che non rispettino i diritti fondamentali della persona;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "*Canale 5*" del programma oggetto di contestazione integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, *sub specie* di nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori e offesa al sentimento religioso;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell'articolo 35, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura pari a quattro volte il minimo edittale corrispondente a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. S.p.A. deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su rilevanti beni giuridici, quali la tutela dei minori e del sentimento religioso;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: pur prendendo atto che l'emittente in questione ha tenuto nei confronti dell'autore della bestemmia un atteggiamento rigoroso provvedendo ad espellerlo immediatamente dal programma e non mettendolo in condizione di poter esprimere pubblicamente le proprie giustificazioni, si rileva che la stessa non ha adottato misure sufficienti a prevenire il rischio di comportamenti lesivi delle norme a tutela dei minori, considerato che analogo episodio, già sottoposto a provvedimento sanzionatorio

da parte di questa Commissione, si è verificato nell'ambito di un diverso "reality show" trasmesso da altra emittente della medesima società (programma "La Fattoria" andato in onda il 20 aprile 2004 sull'emittente "Italia 1");

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RTI S.p.A. è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla società R.T.I. S.p.A. con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.175/06/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



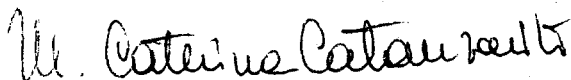
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 27/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.B.S. TELEVISION  
BROADCASTING SYSTEM S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETECAPRI") PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO  
31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. CTM/41a/06/SEGN del 23 febbraio 2006, pervenuta all'Autorità in pari data (prot. n. 0006494), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" in fascia oraria notturna in data 14 e 15 febbraio 2006, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri" della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19;

VISTA la nota prot. n. CTM/106a/06/SEGN del 17 maggio 2006, pervenuta all'Autorità in data 22 maggio 2006 (prot. n. 0022055), con la quale il Comitato di

applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha nuovamente segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi “hot lines” in fascia oraria notturna in data 7 maggio, da parte della medesima emittente;

VISTA la nota prot. n. CTM/156a/06/SEGN del 17 luglio 2006, pervenuta all’Autorità in data 20 luglio 2006 (prot. n. 0030067), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione, in fascia oraria notturna, di messaggi promozionali di linee telefoniche erotiche in data 4 luglio 2006, da parte della citata emittente “Retecapri”;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 5 settembre 2006, n. 69/06/DICAM/N°.PROC.1475/FB, notificato in data 2 ottobre 2006, con il quale veniva contestata alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Retecapri”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “audiotex” recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 14 e 15 febbraio 2006, 7 maggio 2006 e 4 luglio 2006;

VISTA la nota in data 2 novembre 2006 (pervenuta all’Autorità il 9 novembre 2006 prot. n. 0047337), con la quale la società in questione, nel comunicare che le violazioni rilevate nell’atto di contestazione appaiono errate e che le fattispecie segnalate non corrispondono all’attività dell’emittente, ha chiesto audizione presso l’Autorità;

CONSIDERATO che, a seguito della convocazione effettuata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (prot. n. 0056412 del 21 novembre 2006) la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. ha richiesto (nota pervenuta all’Autorità il 28 novembre 2006 prot. n. 0059513) il rinvio dell’audizione a causa di una asserita indisponibilità del proprio delegato a presentarsi nella data fissata;

UDITA la parte in audizione in data 6 dicembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., ha chiesto di visionare la registrazione dei programmi oggetto di contestazione;

ESPERITO l’accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 13 dicembre 2006;

VISTE le memorie giustificative integrative in data 27 dicembre 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0000884 del 4 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- allo stato non risultano pendenti procedimenti penali nei confronti dell’emittente per trasmissioni simili a quelle oggetto di contestazione e pertanto quanto trasmesso rientra pienamente nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia;
- le immagini trasmesse non integrano la fattispecie di scene a contenuto pornografico ma, al più, a contenuto erotico per i seguenti motivi:

a) non sono caratterizzate dalla gratuità in quanto inserite in un contesto volto a promuovere servizi di intrattenimento telefonico tramite numerazioni a tariffazione maggiorata, promozione da non ritenersi illegittima, né illegale od illecita; le immagini rientrano, pertanto, nell'esigenza di carattere pubblicitario che caratterizza la trasmissione;

b) la rappresentazione di pose e atteggiamenti che richiamano attività sessuale non è qualificabile, di per sé, come pornografica;

c) non c'è esibizione di nudi femminili integrali in quanto la quasi totalità delle immagini, ivi comprese quelle di nudo, risultano parzialmente oscurate dalla persistente presenza di sovrimpressioni fisse recanti, tra l'altro, i numeri dei servizi pubblicizzati;

d) le sequenze non sono caratterizzate dall'utilizzazione di primi piani, né presentano visione diretta di organi sessuali;

e) le scene di attività sessuale tra persone dello stesso sesso e gli atti di autoerotismo sono simulati e non insistiti; peraltro non sono rappresentati, come in altre fattispecie, oggetti coadiuvanti e non vengono rappresentati atti sessuali veri e propri bensì semplici effusioni;

- l'esibizione di organi sessuali non è più considerata come offensiva del comune senso del pudore, considerato che immagini di nudi femminili, anche più espliciti di quelli trasmessi da "Retecapri", si riscontrano in opere cinematografiche e "fiction" televisive in programmazione in orari serali e non notturni;

- in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori;

- il provvedimento di contestazione risulta di palese ingiustizia per la disparità di trattamento con altre TV locali che trasmettono filmati anche dal contenuto più marcato sotto il profilo delle immagini erotiche;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni in quanto:

- la presunzione che le immagini trasmesse rientrino nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia non rileva nel caso di specie in quanto la lettura delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rende evidente che il legislatore, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi recanti scene pornografiche, di tutelare "incondizionatamente" – vale a dire senza prevedere eccezioni – principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile tra i quali il buon costume;

- la natura pornografica delle scene alle quali si riferisce la contestazione non può essere posta in discussione trattandosi di sequenze che non contengono semplicemente

la esibizione di corpi di donne parzialmente o totalmente nudi; tali immagini si accompagnano, invece, a pose ed atteggiamenti dei personaggi che richiamano – e talvolta simulano – anche in maniera provocatoria, rapporti sessuali, anche tra persone dello stesso sesso e ciò vale a configurare come pornografico il contenuto delle trasmissioni in quanto contrario al comune senso del pudore (cfr. Cass. Sez. I - Sentenza n. 17285/05 del 14 gennaio 2005);

- nei messaggi promozionali trasmessi da “*Retecapri*” le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l’attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi “audiotex” a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell’ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante sia la natura dell’illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l’emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non solo non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, ma non ha tenuto una condotta collaborativa nella fase di partecipazione al procedimento, determinando un aggravio dei tempi di svolgimento della procedura;

- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. è titolare di concessione per l’esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

**ORDINA**

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri", di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.27/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sorino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 14/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.B.S. TELEVISION  
BROADCASTING SYSTEM S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETECAPRI") PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO  
31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTE le note prott. nn. CTM/291 V e CTM/292 V del 22 novembre 2004, pervenute all'Autorità, con relativi allegati, il 24 novembre 2004 (prott. nn. 7920/RM e 7021/RM), con le quali il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" in fascia oraria notturna in data 6 e 7 novembre 2004, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri" della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A.;

RILEVATO che il predetto Comitato con nota prot. n. CTM 305a V del 6 dicembre 2004 - in risposta alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità (prot. n. U/2947/04/RM) riguardante la richiesta di informazioni sull'origine del materiale probatorio allegato alle citate segnalazioni - ha comunicato

che le registrazioni delle programmazioni diffuse da Retecapri nelle notti tra il 6 ed il 7 novembre e tra il 7 e l'8 novembre 2004 sono state acquisite presso il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche del Ministero delle Comunicazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 52/06/DICAM/N° PROC 1376/FB, notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Retecapri*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "*hot lines*" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna (dalle ore 00:01 e, per l'intera notte, fino alle ore 07:00) dei giorni 6 e 7 novembre 2004;

VISTA la nota in data 29 settembre 2006 (pervenuta all'Autorità il 4 ottobre 2006 prot. n. 0039294), con la quale la società in questione, nel comunicare che le violazioni rilevate nell'atto di contestazione appaiono errate e che le fattispecie segnalate non corrispondono all'attività dell'emittente, ha chiesto audizione presso l'Autorità;

CONSIDERATO che, a seguito delle convocazioni effettuate dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali (prot. n. 40941 del 10 ottobre 2006 e prot. n. 46195 del 7 novembre 2006) la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. ha prima richiesto (nota pervenuta all'Autorità il 27 ottobre 2006 prot. n. 0044395), - a causa di una asserita indisponibilità del proprio delegato a presentarsi nella data fissata per l'audizione - il rinvio della convocazione al fine di poter visionare preventivamente la registrazione del programma oggetto di contestazione ed evidenziando che lo stesso, mandato in onda in orario notturno, non ha potuto ledere o comunque nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale del minore, indi (nota pervenuta all'Autorità in data 9 novembre 2006 prot. n. 0047336) ha chiesto di differire l'orario della seconda convocazione per motivi logistici legati allo spostamento dalla sede di Capri;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 14 novembre 2006;

UDITA la parte in audizione in data 14 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., nel riprendere e confermare integralmente le argomentazioni rappresentate nella citata nota del 27 ottobre 2006 (prot. n. 0044395), ha evidenziato che:

- trasmissioni recanti immagini del medesimo tenore di quelle oggetto di contestazione sono state valutate nel corso di procedimenti penali avviati nei confronti dell'emittente e conclusi con pronuncia di proscioglimento;

- analoghe immagini trasmesse da altre emittenti sono state oggetto di procedimenti conclusi favorevolmente nei diversi gradi di giurisdizione penale e conseguentemente in materia penale si è formato un giudicato sostanziale che ha delineato i confini di questo genere di trasmissioni;

- allo stato non risultano pendenti ulteriori procedimenti nei confronti dell'emittente per trasmissioni simili a quelle oggetto di contestazione e pertanto quanto trasmesso rientra pienamente nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia;

- l'esibizione di organi sessuali non è più considerata come offensiva del comune senso del pudore, considerato che immagini di nudi femminili, anche più espliciti di quelli trasmessi da Retecapri, si riscontrano in opere cinematografiche e "fiction" televisive in programmazione anche nella fascia oraria di trasmissione della c.d. "televisione per tutti";

- le immagini trasmesse non integrano la fattispecie di scene a contenuto pornografico ma, al più, a contenuto erotico per i seguenti motivi:

a) non sono caratterizzate dalla gratuità in quanto inserite in un contesto volto a promuovere servizi di intrattenimento telefonico tramite numerazioni a tariffazione maggiorata, promozione da non ritenersi illegittima, né illegale od illecita; le immagini rientrano, pertanto, nell'esigenza di carattere pubblicitario che caratterizza la trasmissione;

b) la rappresentazione di pose e atteggiamenti che richiamano attività sessuale non è qualificabile, di per sé, come pornografica;

c) non c'è esibizione di nudi femminili integrali in quanto la quasi totalità delle immagini, ivi comprese quelle di nudo, risultano parzialmente oscurate dalla persistente presenza di sovrimpressioni fisse recanti, tra l'altro, i numeri dei servizi pubblicizzati;

d) le sequenze non sono caratterizzate dall'utilizzazione di primi piani, né presentano visione diretta di organi sessuali;

e) le scene di attività sessuale tra persone dello stesso sesso e gli atti di autoerotismo sono simulati e non insistiti; peraltro non sono rappresentati, come in altre fattispecie, oggetti coadiuvanti e non vengono rappresentati atti sessuali veri e propri bensì semplici effusioni;

VISTE le memorie giustificative integrative in data 29 novembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0060766 del 4 dicembre 2006), con le quali la società in questione – nel rappresentare che il provvedimento di contestazione risulta di palese ingiustizia per la disparità di trattamento con altre TV locali che trasmettono filmati anche dal contenuto più marcato sotto il profilo delle immagini erotiche – ha chiesto l'archiviazione degli atti;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico fisico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni in quanto:

- la presunzione che le immagini trasmesse rientrino nei limiti tracciati dalla giurisprudenza penale in materia non rileva nel caso di specie in quanto la lettura delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rende evidente che il legislatore, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi recanti scene pornografiche, di tutelare "incondizionatamente" – vale a dire senza prevedere eccezioni – principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile tra i quali il buon costume;

- la natura pornografica delle scene alle quali si riferisce la contestazione non può essere posta in discussione trattandosi di sequenze che non contengono semplicemente la esibizione di corpi di donne parzialmente o totalmente nudi; tali immagini si accompagnano, invece, a pose ed atteggiamenti dei personaggi che richiamano – e talvolta simulano – anche in maniera provocatoria, rapporti sessuali, anche tra persone dello stesso sesso e ciò vale a configurare come pornografico il contenuto delle trasmissioni in quanto contrario al comune senso del pudore (cfr. Cass. Sez. I - Sentenza n. 17285/05 del 14 gennaio 2005);

- nei messaggi promozionali trasmessi da Recapri le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non solo non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, ma non ha tenuto una condotta collaborativa nella fase di partecipazione al procedimento, determinando un aggravio dei tempi di svolgimento della procedura;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

**ORDINA**

alla società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.14/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 31 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N.56/07/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' MULTI SERVICES  
ENTERPRISE S.P.A. ( GIA' MULTI SERVICES ENTERPRISE S.R.L. -  
EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"TELE A +") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA  
B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 marzo 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. CTM/100a Segn del 15 marzo 2004, pervenuta all’Autorità il 16 marzo 2004 (prot. n. 1677/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di programmi “*a luci rosse*” in fascia oraria notturna da parte di varie emittenti locali tra cui “*Tele A+*”, della società Multi Services Enterprise S.p.A. ( già Multi Services Enterprise S.r.l.), con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n.147, allegando il supporto magnetico recante la registrazione di brevi spezzoni tratti dalla programmazione dell'emittente, realizzata da un telespettatore e priva delle indicazioni riguardanti la data e l'orario di messa in onda;

RILEVATO che il Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza con nota prot. 5732/NA dell'8 settembre 2004 – in risposta alla nota di questo Dipartimento garanzie e contenzioso (prot. n. U/5648/04/NA del 16 giugno 2004) di richiesta di monitoraggio a campione della programmazione notturna di “*Tele A +*” - ha effettuato controlli presso l'emittente in data 15 luglio 2004 ed ha inviato i supporti magnetici contenenti le registrazioni dei programmi mandati in onda dal 27 giugno al 4 luglio 2004;

VISTA la nota prot. n. CTM 118a/05 Segn del 3 maggio 2005, pervenuta con relativi allegati all'Autorità il 6 maggio 2005 (prot. 2303/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori ha segnalato la trasmissione da parte dell'emittente in questione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" destinati ad un pubblico adulto nelle ore notturne (a partire dalle 00:31) del 22 e del 23 aprile 2005;

VISTA la nota prot. n. CTM 212a/05 Segn del 23 agosto 2005, pervenuta con relativi allegati all'Autorità il 24 agosto 2005 (prot. 4589/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori ha segnalato la trasmissione da parte dell'emittente "Tele A +" di messaggi promozionali di servizi "hot lines" nella programmazione notturna del 29 giugno 2005, 1 luglio 2005 e 3 luglio 2005;

VISTA la nota prot. n. CTM 356a/05 Segn del 12 dicembre 2005, pervenuta con relativi allegati all'Autorità il 17 dicembre 2005 (prot. 6804/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori ha segnalato la trasmissione da parte dell'emittente "Tele A +" di messaggi promozionali di linee erotiche nella programmazione notturna del 6 dicembre 2005;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 45/06/DICAM/N° PROC 1259/FB, notificato in data 23 ottobre 2006, con il quale veniva contestata alla citata società Multi Services Enterprise S.p.A. (già Multi Services Enterprise S.r.l.), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Tele A+", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "hot lines" recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni dal 27 giugno 2004 al 4 luglio 2004, il 22 aprile, il 23 aprile, il 29 giugno, il 1° luglio, il 3 luglio ed il 6 dicembre 2005;

VISTE le memorie giustificative in data 22 novembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0059283 del 27 novembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda dal marzo 2004 al dicembre 2005) ovvero tra la data di ricezione della notizia della messa in onda da parte dell'Autorità (dal marzo 2004 al dicembre 2005) e la notifica dello stesso;
- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche in quanto non presentano scene di sesso;
- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 22 novembre 2006;

UDITA la parte in audizione in data 22 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Multi Services Enterprise S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l'eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, con protratta esibizione di nudi femminili ed atti di autoerotismo, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell'ambito dei quali sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:30 alle ore 06:30) e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione non ha

posto in essere alcun comportamento in tal senso, si riscontrano 14 episodi di violazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Multi Services Enterprise S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00), pari a quattordici volte il minimo edittale, ossia alla sanzione minima moltiplicata per il numero di violazioni rilevate (n. 14), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società Multi Services Enterprise S.p.A. ( già Multi Services Enterprise S.r.l.), con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 147, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Tele A+"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.56/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 22 marzo 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 8/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.R.M. TELERADIO DEL  
MEDITERRANEO S.P.A. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELERADIO DEL MEDITERRANEO")  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTE le note prott. nn. CTM/341a/04 Segn. e CTM/341b/04 Segn. del 26 novembre 2004, pervenute all'Autorità il 29 novembre 2004 (prott. nn. 7107/RM e 7108/RM), con le quali il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione

Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di filmati *“hard”* nonché di messaggi promozionali di servizi *“hot lines”* in fascia oraria notturna in data 7, 30 e 31 settembre 2004, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Teleradio del Mediterraneo”* della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468;

VISTA la delibera n. 111/05/CSP del 2 agosto 2005 con la quale - anche preso atto della dichiarazione in data 2 dicembre 2004 con la quale l'emittente di cui sopra ha comunicato di aver modificato integralmente la propria linea editoriale impegnandosi per il futuro a non programmare trasmissioni e/o pubblicità di servizi audiotex che possano originare contestazioni di violazione dell'articolo 15, commi 10, 11 e 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223 - è stato archiviato, per decorrenza del termine di conclusione, il procedimento n. DGC/AEM/1188/AP inerente la presunta violazione dell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 per trasmissione di filmati e pubblicità di servizi audiotex contenenti scene a carattere erotico e pornografico in fascia oraria notturna nel periodo dall'8 novembre 2003 al 2 maggio 2004;

RILEVATO che l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni con nota prot. n. 15406/MSA pervenuta all'Autorità il 23 novembre 2005 (prot. n. 25469/NA) - in risposta alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità (prot. n. U/1826/05/RM del 2 settembre 2005) di richiesta di monitoraggio della programmazione di *“Teleradio del Mediterraneo”* al fine di verificare se la società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. avesse effettivamente adeguato il proprio comportamento al rispetto delle disposizioni inerenti il divieto di trasmissione di scene pornografiche - ha inviato i supporti magnetici (n.7 videocassette) contenenti le registrazioni dei programmi mandati in onda dall'emittente in vari giorni scelti a campione nel mese di ottobre 2005;

RILEVATO che il Dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorità con nota prot. n. 132 DVeC/06 del 26 gennaio 2006 - in risposta alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità (prot. n. 6953/04/DGC del 10 dicembre 2004) di richiesta di monitoraggio della programmazione di *“Teleradio del Mediterraneo”* al fine di verificare se la società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. avesse effettivamente adeguato il proprio comportamento al rispetto delle disposizioni inerenti il divieto di trasmissione di scene pornografiche - ha inviato la documentazione ed i supporti magnetici (n.2 videocassette) acquisiti tramite l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni inerenti i controlli eseguiti a campione sulla programmazione dell'emittente nel mese di marzo 2005;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 54/06/DICAM/N° PROC 1379/FB, notificato in data 2 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“Teleradio del Mediterraneo”*, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso scene pornografiche ed in particolare:

- il 7 settembre 2004, a partire dalle ore 00:32 e, per l'intera notte, fino alle ore 06:26, messaggi promozionali di servizi "audiotex" (programma dal titolo "Sexy Moon") incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con protratta esibizione di nudi femminili integrali, atti di autoerotismo e rapporti sessuali di gruppo;

- il 30 ottobre 2004, a partire dalle ore 23:56 e, per l'intera notte, fino alle ore 06:31 del 31 ottobre 2004, un filmato dal titolo "The Rose Blulight" e, a seguire, il programma "Proposte indecenti" ed ancora messaggi promozionali di servizi "audiotex" (programma dal titolo "Sexy Moon"), tutti incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con protratta esibizione di nudi femminili integrali, atti di autoerotismo e rapporti sessuali di gruppo e tra persone dello stesso sesso;

- in data 17 marzo 2005 a partire dalle ore 00:40 e fino alle ore 01:39, il film "Messalina – orgasmo imperiale" contenente scene pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, con atti di autoerotismo e rapporti sessuali di gruppo e tra persone dello stesso sesso;

- in data 27 marzo 2005, a partire dalle ore 23:56 e fino alle ore 01:25 del 28 marzo 2005, il film di genere comico erotico "Incontri ravvicinati del 4° tipo" contenente scene pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale;

- in data 4 ottobre 2005, a partire dalle ore 23:05 e fino alle ore 00:34 del 5 ottobre, il film "Top Girl" contenente scene pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale;

- in data 11 ottobre 2005, a partire dalle ore 23:03 e fino alle ore 00:34 del 12 ottobre, il film "Una vita da sballo" contenente scene pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale;

- in data 13 ottobre 2005, a partire dalle ore 00:20 e fino alle ore 00:54, il programma "Playboy" incentrato sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali, rapporti sessuali anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso;

- in data 16 ottobre 2005, a partire dalle ore 01:06 e fino alle ore 01:32, il programma "Proposte indecenti" incentrato sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che simulano l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali, rapporti sessuali anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso;

VISTE le memorie giustificative in data 30 settembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0040625 del 9 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda dal settembre 2004 all'ottobre 2005) e la notifica dello stesso;

- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 25 ottobre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l'eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa e chiedendo accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 22 novembre 2006;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei messaggi promozionali di cui sopra le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

- nei filmati trasmessi dall'emittente le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, di atti di autoerotismo, di rapporti sessuali anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso, totalmente decontestualizzati, privi di elementi redimenti e pertanto connotati dalla gratuità, integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante sia la natura dell'illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l'emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non solo non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, ma è venuta meno all'impegno assunto in data 2 dicembre 2004 di non programmare trasmissioni e/o pubblicità di servizi audiotex che possano originare contestazioni di violazione della normativa vigente;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*T.R.M. Teleradio del Mediterraneo*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.500.,00 (quattromilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 8/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

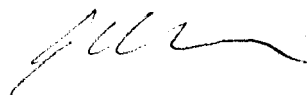
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 104/06/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO ROMA NORD S.R.L.  
(EMITTENTE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE “RADIORADIO”) PER  
LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota del Dipartimento vigilanza e controllo trasmessa in data 22 novembre 2005, prot. n. 1839/DVC/05, con la quale il suddetto Dipartimento ha segnalato che la società Radio Roma Nord S.r.l., con sede legale in Roma, Via Serra de' Conti n. 68, esercente l'emittente radiofonica in ambito locale “*Radioradio*”, ha trasmesso, nel corso del programma “Un giorno speciale”, andato in onda il giorno 20 settembre 2005, l'intervento del prof. Mario Tozzi, caratterizzato, al di là della marcata valenza aggressiva delle parole pronunciate, dall'uso di un linguaggio scorretto, costituito da “*espressioni contumeliose, che additano il destinatario* – un noto esponente della Chiesa cattolica - *al dileggio e al disprezzo in sé e per i valori che esso rappresenta, nonché dall'incitamento/ propaganda contro il ruolo della Chiesa nella*

*vita sociale inteso/a come formazione di un giudizio negativo dal quale, addirittura, si auspica che discendano determinate azioni (quali la distruzione delle chiese e così via)”;*

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 23 gennaio 2006, n. 05/06/DGC/AEM, notificato in data 26 gennaio 2006, con il quale è stata contestata alla società Radio Roma Nord S.r.l., con sede legale in Roma, Via Serra de' Conti n. 68, esercente l'emittente radiofonica in ambito locale “*Radioradio*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per la presentazione delle memorie giustificative da parte della società;

RITENUTO che nel programma “Un giorno speciale”, nella puntata trasmessa in data 20 settembre 2005, risultano effettivamente essere state adoperate dal prof. Mario Tozzi, personaggio popolare che gode di prestigio e seguito presso gli utenti radiotelevisivi, le espressioni rilevate dal Dipartimento vigilanza e controllo nell'attività di monitoraggio come sopra documentata, e in particolare risulta essere stata effettuata propaganda contro il ruolo della Chiesa nella vita sociale, in termini e toni atti ad integrare l'incitamento all'intolleranza nei confronti delle istituzioni della Chiesa cattolica, dei suoi esponenti e degli edifici che la rappresentano attraverso la induzione a pulsioni aggressive in violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo comunque vietate le trasmissioni che inducono ad atteggiamenti di intolleranza fondati su differenze di religione;

RITENUTO che la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, come tale tutelabile tra i diritti fondamentali della persona (Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329);

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura massima, pari a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Radio Roma Nord S.r.l., deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico, quale la tutela del sentimento religioso, nonché della violazione del divieto a mandare in onda trasmissioni che integrino l'incitamento all'intolleranza nei confronti delle istituzioni della Chiesa cattolica, dei suoi esponenti e degli edifici che la rappresentano attraverso la induzione a pulsioni aggressive;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: l'emittente non ha adottato misure specifiche ed efficaci per eliminare le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società Radio Roma Nord S.r.l. non ha inviato alcuna memoria difensiva né offerto il pagamento in misura ridotta nei termini consentiti dalla legge così manifestando noncuranza per l'istituzione e il ruolo di garante ad essa attribuito dalla legge;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 14 gennaio 2006, n.11, nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 gennaio 2006, n. 25, relative alla definizione della nuova struttura organizzativa dell'Autorità nonché l'attribuzione delle attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso, alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

#### ORDINA

alla Radio Roma Nord S.r.l., con sede in Roma, Via Serra de' Conti n. 68, quale concessionaria dell'emittente radiofonica "Radioradio", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00),

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 104/06/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

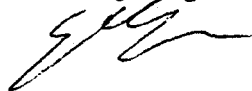
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, lì 8 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

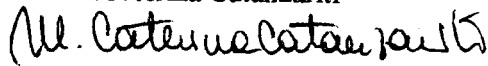


IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 25/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.R.M. TELERADIO DEL  
MEDITERRANEO S.P.A. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEOMED") PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. ITS/38/04/MSC del 13 ottobre 2004, pervenuta all'Autorità il 19 ottobre 2004 (prot. n. 23437/NA), con la quale l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 21 settembre 2004 in fascia oraria notturna, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Videomed*” della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468;

VISTA la nota prot. n. ITS/01/05/977/MSC del 24 gennaio 2005, pervenuta all'Autorità il 27 gennaio 2005 (prot. n. 1897/NA), con la quale l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione di filmati

di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 17 dicembre 2004 in fascia oraria notturna, da parte della stessa emittente "*Videomed*";

VISTA la nota prot. n. ITS/07/06/1747/MSD del 31 gennaio 2006, pervenuta all'Autorità il 14 febbraio 2006 (prot. n. 5190), con la quale il citato Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 24 dicembre 2005 in fascia oraria notturna, da parte della medesima emittente "*Videomed*";

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 4 settembre 2006, n. 64/06/DICAM/N°PROC.1468/FB, notificato in data 27 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla citata T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Videomed*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso scene pornografiche ed in particolare:

- il 21 settembre 2004, a partire dalle ore 01:17 fino alle ore 02:10, messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali;

- il 17 dicembre 2004, a partire dalle ore 02:14 fino alle ore 02:56, messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali;

- il 24 dicembre 2005, a partire dalle ore 01:47 fino alle ore 01:55, messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali e, a seguire, dalle ore 02:37 fino alle ore 03:10, il programma "*La diretta di Diva Futura*" nel corso del quale la protagonista si intrattiene in diretta telefonica con i telespettatori, esibendo il proprio corpo interamente nudo in atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale (ore 03:04: atti di autoerotismo e visione diretta dell'organo sessuale);

VISTE le memorie giustificative in data 25 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0045372 del 2 novembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda dal settembre 2004 al dicembre 2005) e la notifica dello stesso;

- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;

- l'emittente "*Videomed*" è stata ceduta dalla società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A ad altro soggetto e pertanto non può più trasmettere programmi del genere di quelli contestati;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 22 novembre 2006;

UDITA la parte in audizione in data 22 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l'eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 4 settembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell'ambito dei quali sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante sia la natura dell'illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l'emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

#### ORDINA

alla società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, già esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Videomed"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 25/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL COMMISSARIO/RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

**DELIBERA N. 26/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 9 S.P.A. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 9") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

messaggi promozionali di servizi “*audiotex*” a carattere erotico da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*LA 9*”, allegando i supporti magnetici recanti le registrazioni dei programmi mandati in onda dalla citata emittente in fascia oraria notturna, effettuate a campione dal Compartimento Polizia Postale “*VENETO*” nei mesi di maggio e giugno 2005;

VISTA la nota prot. n. CTM/62a/Segn del 19 aprile 2006, pervenuta all'Autorità il 27 aprile 2006 (prot. n. 0018530), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione, nella notte tra il 26 ed il 27 marzo 2006, di messaggi promozionali di “*hot lines*” da parte della medesima emittente “*LA 9*”;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 4 settembre 2006, n. 67/06/DICAM/N°PROC.1474/FB, notificato in data 25 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla citata società LA 9 S.p.A. con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*La 9*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche nella programmazione notturna del 21 maggio 2005 e del 27 marzo 2006;

VISTE le memorie giustificative in data 10 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0041959 del 16 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la contestazione è nulla per inesistenza - nel momento in cui si sarebbe verificato il fatto ritenuto illecito (messa in onda del programma oggetto di contestazione in data 21 maggio 2005 e 27 marzo 2006) - delle norme di legge di cui si contesta la violazione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177);

- i programmi oggetto di contestazione non contengono immagini pornografiche né scene che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 23 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società LA 9 S.p.A., nel richiamarsi integralmente alle argomentazioni esposte nelle memorie giustificative, ha presentato memorie integrative ribadendo l'eccezione di nullità dell'atto di contestazione e rappresentando che la società LA 9 S.p.A. - pur ritenendo di non aver mai violato né inteso violare le vigenti disposizioni in materia - a seguito della notifica dell'atto di contestazione ha modificato la linea editoriale disponendo un maggiore controllo preventivo sull'intera programmazione notturna;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, che sanciva il divieto di trasmissione di programmi che presentano scene pornografiche - vigente al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine all'atto di contestazione - è stata abrogata dall'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e trasfusa, senza innovazioni sostanziali, nell'articolo 4, comma 1 lettera b) di quest'ultimo;

- le abrogazioni disposte da un testo unico, quando la legge delega ad esso sottostante gli affida una ricognizione essenzialmente compilativa, come nel caso del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, hanno in prevalenza natura soltanto formale, poiché la norma sostanziale continua a vigere immutata nel testo unico (c.d. abrogazione per inclusione); nel caso di specie, pertanto, è stata contestata la violazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in quanto il precetto e la condotta che ne costituiscono l'oggetto sono rimasti immutati nella loro descrizione soggettiva ed oggettiva pur nel variare delle fonti;

- nei messaggi promozionali trasmessi dall'emittente "LA 9" le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società LA 9 S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante sia la frequenza delle trasmissioni oggetto di contestazione (duplice segnalazione da parte del Dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorità e del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori) sia la natura dell'illecito, attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società si è impegnata a modificare la linea editoriale disponendo un maggiore controllo preventivo sull'intera programmazione notturna;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società LA 9 S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi

vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 9", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 26/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



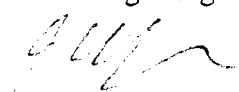
IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



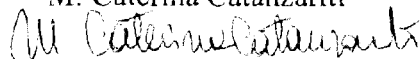
IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 121/06/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RETESOLE S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "RETESOLE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4,  
COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.  
177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 17 gennaio 2006, n. 01/06/DGC/AEM PROCEDIMENTO N.1257/FB, notificato in data 24 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società Retesole S.p.A., con sede in Roma, Via del Caravita n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retesole", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 15 luglio 2004, a partire dalle ore 1:30, messaggi promozionali di servizi audiotex recanti scene pornografiche;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentando scritti difensivi e documenti, nè facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostitutivi dell'articolo 31, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 3, comma 3, lettera b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Retesole S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Retesole S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Retesole S.p.A. con sede in Roma, Viale del Caravita n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Retesole*", di pagare la

sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.121/06/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 giugno 2006

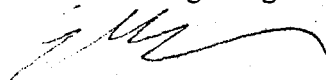
IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

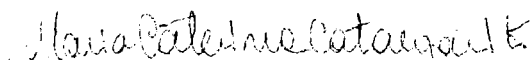


IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 123/06/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' PRIMARETE S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "PRIMARETE LOMBARDIA") PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO  
31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 17 gennaio 2006, n. 02/06/DGC/AEM PROCEDIMENTO N.1325/FB, notificato in data 26 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società Primarete S.p.A., con sede legale in Cremona, via Antiche Fornaci n. 44, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Primarete Lombardia", la violazione

dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 3 febbraio 2005, a partire dalle ore 1:37 fino alle ore 2:38, una promozione di prodotti video "hard" recante scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 27 gennaio 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0004081 del 6 febbraio 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la messa in onda delle promozioni contenenti le scene oggetto della contestazione è avvenuta a causa di un controllo sommario da parte del dipendente addetto alla messa in onda, in ragione, anche, dell'affidamento riposto nel committente pubblicitario;

- a seguito dell'intervento del Comando Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che ha dato origine al procedimento, l'emittente fin dal marzo 2005 ha cessato la diffusione delle promozioni pubblicitarie del committente in questione che non sono mai più riproposte;

VISTO che la citata emittente non ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, in quanto:

- grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda scene pornografiche;
- la circostanza che si sia trattato di una disattenzione del dipendente addetto alla messa in onda non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi e tenuto conto che la violazione si è reiterata per circa un'ora;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Primarete Lombardia S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha comunicato di aver cessato la diffusione delle promozioni pubblicitarie del committente che ha fornito i filmati oggetto di contestazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Primarete Lombardia S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Primarete Lombardia S.p.A. con sede in Cremona, Via Antiche Fornaci n. 44, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Primarete Lombardia*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.123/06/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

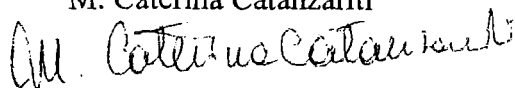


IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 122/06/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' GOLD TV S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "GOLD") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di

violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 26 gennaio 2006, n. 06/06/DGC/AEM PROCEDIMENTO N.1312/FB, notificato in data 2 febbraio 2006, con il quale veniva contestata alla società Gold TV S.r.l., con sede in Terracina (LT) viale delle Industrie n. 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Gold", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 30 marzo 2005, a partire dalle ore 00:44 fino alle ore 5:55, messaggi promozionali di servizi "hot lines" recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 8 febbraio 2006 (pervenue all'Autorità con nota prot. n. 0004771 del 9 febbraio 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programma andato in onda il 30 marzo 2005) e la notifica dello stesso;

- nell'atto di contestazione non è stato indicato in alcun modo il programma avente ad oggetto immagini pornografiche;

- non sono state trasmesse immagini pornografiche, anche in considerazione del fatto che l'esibizione di nudi maschili e femminili non può integrare gli estremi della pornografia;

ESPERITO l'accesso agli atti in data 7 marzo 2006;

UDITA la parte in audizione in data 24 marzo 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Gold Tv S.r.l. ha confermato le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative evidenziando peraltro:

- l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge e tardività della relativa notifica (avvenuta il 2 febbraio 2006 per fatti asseritamente commessi il 30 marzo 2005) che incide sull'esercizio dei diritti di difesa dell'emittente tutelato dall'articolo 24 della Costituzione;

- la mancanza di scene pornografiche nella trasmissione oggetto di contestazione in quanto quest'ultima non contiene rappresentazione di rapporti ed attività sessuali, rappresentazione diretta di organi sessuali e di congiunzione carnale, nudi integrali maschili e femminili e, di conseguenza, palese rappresentazione di atti di autoerotismo;

- la particolare cura che l'emittente adopera nella selezione delle programmazioni notturne che viene effettuata da alcune dipendenti alle quali è stato specificamente affidato l'incarico di individuare e tagliare prima della messa in onda le eventuali scene che possano essere ritenute pornografiche;

VISTE le ulteriori memorie giustificative in data 6 aprile 2006 (pervenue all'Autorità con nota prot. n. 0015965 del 7 aprile 2006), con le quali la società in questione ha ribadito quanto già dedotto ed esposto in sede di audizione sottolineando l'improcedibilità dell'azione per tardività della contestazione ai sensi dell'articolo 14

della legge n. 689/1981 e l'insussistenza del carattere pornografico delle scene rappresentate nel programma oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto e in diritto, dell'Ufficio competente a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione (cfr. Cons. Stato sez.VI, sentenza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005) ai sensi

dell'articolo 4 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS in vigore al momento della notifica del provvedimento (nel caso di specie l'accertamento del Dipartimento garanzie e contenzioso del 2 febbraio 2006);

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" andati in onda durante tutta la fascia oraria notturna del 30 marzo 2005 con specifica indicazione dell'orario di messa in onda (dalle ore 00:44 alle ore 5:55). Gli addebiti formulati nei confronti della società Gold Tv S.r.l. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

- la trasmissione dei messaggi promozionali di cui sopra, che non ha carattere episodico ed estemporaneo in quanto programmata per l'intera notte, è incentrata sulla rappresentazione di atteggiamenti e posizioni che richiamano l'attività sessuale, ed è pertanto qualificabile come pornografica anche in considerazione della prevalente finalizzazione alla rappresentazione di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale e di atteggiamenti provocatoriamente e di continuo richiamanti il rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Gold Tv S.r.l. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: si prende atto che la società in questione ha comunicato di aver incaricato alcune dipendenti di individuare e tagliare prima della messa in onda le eventuali scene che possano essere ritenute pornografiche;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Gold Tv S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società Gold Tv S.r.l. con sede in Terracina (LT), Viale delle Industrie n. 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Gold"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.122/06/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 172/06/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TVR VOXSON S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"TVR VOXSON") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 14 giugno 2006, n.21/06/DICAM/N°PROC. 1313/FB, notificato in data 10 luglio 2006, con il quale veniva contestata alla società TVR Voxson S.p.A., con sede legale in Roma, via di Tor Cervara n. 286, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVR Voxson", la violazione dell'articolo 4, comma 1,

lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi *"hot lines"* recanti scene pornografiche il 25 ed il 30 maggio 2004, il 9, l'11 ed il 22 giugno 2004, il 1° ed il 5 luglio 2004, nella fascia oraria notturna (dalle ore 02:00 alle ore 6:00 circa), nonchè in data 23 aprile 2005 a partire dalle ore 01:27 fino alle ore 5:58;

VISTE le memorie giustificative in data 1° agosto 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 31982 del 3 agosto 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione di messaggi promozionali di servizi *"hot lines"* il 25 ed il 30 maggio 2005, il 9, l'11 ed il 22 giugno 2005, il 1° ed il 5 luglio 2005", che ha costituito l'oggetto dell'atto di contestazione, va riferita a fatti avvenuti negli stessi giorni dell'anno 2004;

- in virtù del principio di irretroattività della legge nessuna violazione può essere contestata in virtù dell'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per fatti che, come nel caso di specie, sono accaduti in data antecedente alla sua entrata in vigore;

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda nell'anno 2004 e, da ultimo, il 23 aprile 2005) e la notifica dello stesso;

- il provvedimento risulta carente di precisa e specifica motivazione in merito alla qualificazione del contenuto pornografico delle immagini;

- le immagini non possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori in quanto trasmesse in fascia oraria notturna in cui si presume che i minori non siano all'ascolto;

RILEVATO che, come osservato anche dalla società in questione nelle memorie giustificative del 1° agosto 2006, per mero errore materiale, nell'atto di contestazione n.21/06/ DICAM/N°PROC.1313/FB, è stato riportato che *"nella programmazione dell'emittente si riscontra la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" andati in onda il 25 ed il 30 maggio 2005, il 9, l'11 ed il 22 giugno 2005, il 1° ed il 5 luglio 2005"* anziché: *"nella programmazione dell'emittente si riscontra la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" andati in onda il 25 ed il 30 maggio 2004, il 9, l'11 ed il 22 giugno 2004, il 1° ed il 5 luglio 2004"*;

VISTO che la citata emittente non ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- la norma di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che sanciva il divieto di trasmissione di scene pornografiche, è stata trasfusa, senza innovazioni sostanziali, nell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo unico della radiotelevisione*" che ne ha, al contempo, disposto l'abrogazione. Peraltro, l'abrogazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ha natura soltanto formale in quanto la norma sostanziale continua a vigere pressoché immutata nel Testo unico (c.d. "*abrogazione per inclusione*"). Parimenti ha natura soltanto formale l'abrogazione della norma sanzionatoria di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ad opera del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in quanto la stessa è stata trasfusa, senza sostanziali innovazioni, nell'articolo 51 del Testo unico. Nel caso di specie, pertanto, è stata contestata la violazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in quanto il precetto e la condotta che ne costituiscono l'oggetto sono rimasti immutati nella loro descrizione soggettiva ed oggettiva pur nel variare delle fonti, ed analoga vicenda meramente formale ha riguardato il trattamento sanzionatorio del relativo illecito.

- il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 14 giugno 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nell'ambito del sistema normativo previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 4, comma 1, lettera b, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale diretta a prevenire lesioni agli interessi - morali, etici, di corretto sviluppo psichico - di tutti gli spettatori rispetto ad ogni genere di programmazione: ne deriva, pertanto, un divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) scene pornografiche, al di là del nocumento che le stesse possono creare allo sviluppo psichico e morale degli eventuali minori telespettatori (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 6760/04);

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "*hot lines*" incentrati sulla rappresentazione di atteggiamenti e posizioni che richiamano l'attività sessuale, con protratta esibizione di nudi femminili integrali ed atti di autoerotismo ed è stato ritenuto che tali rappresentazioni di atti ed organi sessuali, totalmente decontestualizzati, privi di elementi redimenti e pertanto connotati dalla gratuità, integrano la fattispecie di scene pornografiche. Gli addebiti formulati nei confronti della società TVR Voxson S.p.A. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società TVR Voxson S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla TVR Voxson S.p.A. con sede in Roma, Via di Tor Cervara n. 286, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"TVR Voxson"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.172/06/CSP"*, entro trenta giorni

dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 5 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

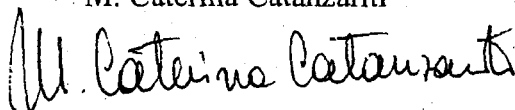


IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M: Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 3/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' SIDIS VISION S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "T9") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.49/06/DICAM/N°PROC. 1310/FB, notificato in data 31 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società Sidis Vision S.p.A., con sede legale in Roma, via Sambuca Pistoiese n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "T9", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 28 maggio, 30 maggio, 20 giugno e 9 luglio 2004, in fascia oraria notturna (a partire dalle ore 01:00 circa), rispettivamente i films *“La ragazza dalla pelle di luna”*, *“Gioventù bruciata”* ed altri due lungometraggi recanti scene a carattere erotico e pornografico;

VISTE le memorie giustificative in data 13 settembre 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 38406 del 29 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione è tardivo stante l’eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la chiusura dell’attività di accertamento del fatto e la notifica dello stesso al trasgressore;

- i film oggetto di contestazione non recano scene di natura pornografica in quanto: a) contengono esclusivamente sequenze di sesso simulato del tutto funzionali alla trama ed alla rappresentazione dei contesti ambientali e sociali all’interno del quale le stesse si svolgono, b) le scene di attività sessuale non contengono una visione anatomica degli organi sessuali, c) tali scene sono private dell’audio originale e accompagnate unicamente da musica di sottofondo;

- i film sono stati mandati in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nella quale è consentito trasmettere film destinati al circuito televisivo che contengono scene di sesso;

- la trasmissione dei film oggetto del procedimento non è contraria al disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che vieta la trasmissione di programmi televisivi contenenti scene di genere pornografico che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, in quanto avvenuta in un orario in cui la possibilità che i minori possano visionare il film è assolutamente remota, se non da escludere integralmente;

ESPERITO l’accesso agli atti richiesto dalla parte, in data 12 ottobre 2006;

VISTE le memorie integrative pervenute all’Autorità con nota prot. n. 43006 del 20 ottobre 2006, con le quali la società in questione ha ribadito che, pur ritenendo di non aver mai violato né inteso violare le vigenti disposizioni in materia, ha sospeso dal mese di luglio 2004 la trasmissione di programmi analoghi a quelli oggetto della contestazione;

UDITA la parte in audizione in data 24 ottobre 2006, nel corso della quale i rappresentanti della società Sidis Vision, nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno sottolineato la particolare cura che l’emittente ha adoperato nella selezione dei filmati e nell’analisi delle inquadrature in essi contenute, facendo presente di aver incaricato talune dipendenti di individuare le scene suscettibili di taglio prima della messa in onda;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all’orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

- RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- i film oggetto di contestazione sono qualificabili come pornografici in considerazione della prevalente finalizzazione alla rappresentazione di atti e attività sessuali e della ostentazione di nudità in pose ed atteggiamenti richiamanti il rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione, non necessarie, gratuite, eccessive rispetto a quelle indispensabili per rappresentare con efficacia la tematica trattata;

- nell'ambito del sistema normativo previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 4, comma 1, lettera b, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale diretta a prevenire lesioni agli interessi - morali, etici, di corretto sviluppo psichico - di tutti gli spettatori rispetto ad ogni genere di programmazione: ne deriva, pertanto, un divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) scene pornografiche, al di là del nocuo che le stesse possono creare allo sviluppo psichico e morale degli eventuali minori telespettatori (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 6760/04);

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, stante sia la natura dell'illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l'emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione si è impegnata a sospendere la trasmissione di programmi analoghi a quello oggetto di contestazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società Sidis Vision S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata

di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla Sidis Vision S.p.A. con sede in Roma, Via Sambuca Pistoiese n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "T9", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.3/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 6/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEMED S.P.A. (GIA' RETE 2 S.R.L. - EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEMED") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. ITS/08/2005/MSC 901603 pervenuta all'Autorità il 7 marzo 2005 (prot. n. 5776/NA), con la quale l'Ispettorato Territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione, in data 11 gennaio 2005, di messaggi promozionali di servizi *audiotex* con filmati di genere porno-erotico da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telemed*” della società Telemed S.p.A. (già Rete 2 S.r.l.), con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n. 55/06/DICAM/N° PROC 1383/FB, notificato in data 2 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A. (già Rete 2 S.r.l.), con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telemed*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in

data 11 gennaio 2005, a partire dalle ore 01:16 fino alle ore 3:39, messaggi promozionali di servizi “hot lines” recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 30 settembre 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0040624 del 9 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l’atto di contestazione è tardivo stante l’eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programma andato in onda l’11 gennaio 2005) e la notifica dello stesso;
- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;
- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all’orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 25 ottobre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Telemed S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l’eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa e chiedendo accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione;

ESPERITO l’accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 22 novembre 2006;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all’orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell’atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;
- nei messaggi promozionali di cui sopra, le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l’attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi “audiotex” a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell’ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Telemed S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### ORDINA

alla Telemed S.p.A. (già Rete 2 S.r.l.) con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telemed", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 6/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



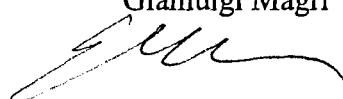
IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE

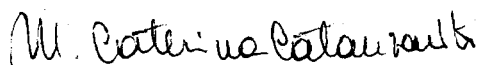
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 12/07/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEMAREMMA S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"TV9 TOSCANA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM/100a Segn del 15 marzo 2004, pervenuta all'Autorità il 16 marzo 2004 (prot. n. 1677/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di programmi "a luci rosse" in fascia oraria notturna da parte di

varie emittenti locali tra cui “*Tv9 Toscana*”, della società Telemaremma S.r.l., con sede legale in Grosseto, via Monterosa n. 24, allegando il supporto magnetico recante la registrazione di brevi spezzoni tratti dalla programmazione dell'emittente, realizzata da un telespettatore e priva delle indicazioni riguardanti la data e l'orario di messa in onda;

RILEVATO che il Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza con nota prot. n. 5732/NA dell'8 settembre 2004 - in risposta alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso (prot. n. U/5648/04/NA del 16 giugno 2004) di richiesta di monitoraggio a campione della programmazione notturna di “*Tv9 Toscana*” - ha effettuato controlli presso l'emittente in data 14 luglio 2004 ed ha inviato i supporti magnetici contenenti le registrazioni dei programmi mandati in onda dall'emittente in sette giorni scelti a campione dal 27 maggio al 7 luglio 2004;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 50/06/DICAM/N° PROC 1323/FB, notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Telemaremma S.r.l., con sede in Grosseto, via Monterosa n. 24, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Tv 9 Toscana*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “*hot lines*” recanti scene pornografiche il 28 maggio 2005, il 1°, l'8, l'11 ed il 23 giugno 2005, il 2 ed il 7 luglio 2005 nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:02 alle ore 04:45 circa);

VISTE le memorie giustificative in data 2 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0039460 del 4 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- non si può affermare con certezza il carattere pornografico delle scene trasmesse in quanto nella legislazione italiana non esiste una definizione giuridica di “pornografia”;
- nei programmi oggetto di contestazione non sono raffigurati atti sessuali espliciti;
- la violazione contestata non può essere avvenuta nelle date riportate nell'atto di contestazione in quanto le stesse risultano successive all'acquisizione del materiale di prova;
- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

VISTA la nota prot. n. 44663 del 30 ottobre 2006 con la quale la Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali ha comunicato alla società Telemaremma S.r.l. la rettifica del citato atto di contestazione del 2 agosto 2006 nella parte in cui, per mero errore materiale, è stato riportato che “*nella programmazione dell'emittente si riscontra la trasmissione di messaggi promozionali di servizi hot lines andati in onda il 28 maggio 2005, il 1°, l'8, l'11 ed il 23 giugno 2005, il 2 ed il 7 luglio*

*2005, nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:02 alle ore 04:45 circa)” anziché: “nella programmazione dell’emittente si riscontra la trasmissione di messaggi promozionali di servizi hot lines andati in onda il 28 maggio 2004, il 1°, l’8, l’11 ed il 23 giugno 2004, il 2 ed il 7 luglio 2004, nella fascia oraria notturna (dalle ore 00:02 alle ore 04:45 circa)”;*

VISTO che con la suddetta nota prot. n. 44663 del 30 ottobre 2006 è stata informata la società Telemaremma S.r.l. sulla facoltà di accedere agli atti del procedimento per visionare la registrazione delle trasmissioni che hanno dato luogo all’atto di contestazione, nonché di presentare giustificazioni, scritti difensivi e documenti ed avanzare motivata richiesta di essere sentita;

VISTE le memorie giustificative integrative in data 29 novembre 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0060078 del 1° dicembre 2006), con le quali la società in questione, richiamandosi integralmente alla precedente memoria del 2 ottobre 2006, ha evidenziato che nei programmi oggetto di contestazione non è rappresentata alcuna immagine pornografica né vi è richiamo all’attività sessuale in quanto:

- nelle scene compaiono esclusivamente modelle di sesso femminile;
- non sono rappresentati uomini nudi, nè scene di rapporti sessuali espliciti fra individui di sesso diverso o dello stesso sesso;
- non sono rappresentati organi sessuali maschili e non si fa uso di oggetto alcuno la cui forma o utilizzo possa richiamarne la funzione;
- non si possono definire atti di autoerotismo le carezze che le modelle fanno sul proprio corpo senza nemmeno arrivare a sfiorare il proprio organo sessuale;
- il nudo integrale femminile non è qualificabile come immagine pornografica;
- le modelle assumono posture che si possono vedere in qualsiasi trasmissione o pubblicità trasmesse in prima serata da canali nazionali;

UDITA la parte in audizione in data 12 dicembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Telemaremma S.r.l. ha ripreso e confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle citate memorie giustificative del 2 ottobre 2006 e del 29 novembre 2006, ribadendo che nella fattispecie non si riscontrano gli estremi di una rappresentazione pornografica e rappresentando la particolare cura che l’emittente adopera nella selezione dei programmi notturni sui quali viene effettuato un controllo preventivo alla messa in onda finalizzato ad evitare la violazione delle disposizioni in materia di programmazione televisiva;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all’orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni in quanto nei messaggi promozionali di cui sopra le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera

provocatoria ed esplicita l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche (cfr. Cass. Sez. I - Sentenza n. 17285/05 del 14 gennaio 2005), risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante sia la natura dell'illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l'emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, pur avendo effettuato un controllo preventivo sui programmi notturni messi in onda;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemaremma S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Telemaremma S.r.l., con sede legale in Grosseto, via Monterosa n. 24, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*TV 9 Toscana*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la

violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 12/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 31 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

*M. Caterina Catanzariti*

**DELIBERA N. 13/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELERADIO TUSCOLO S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"CANALE 23") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM/100a Segn del 15 marzo 2004, pervenuta all'Autorità il 16 marzo 2004 (prot. n. 1677/RM), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di programmi "a luci rosse" in fascia oraria notturna da parte di varie emittenti locali tra cui "Canale 23", della società Teleradio Tuscolo S.r.l., con sede legale in Roma, via Gasperina n. 304, allegando il supporto magnetico recante la registrazione di brevi spezzoni tratti dalla programmazione dell'emittente, realizzata da un telespettatore e priva delle indicazioni riguardanti la data e l'orario di messa in onda;

RILEVATO che il Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza con nota prot. n. 5732/NA dell'8 settembre 2004 - in risposta

alla nota del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità (prot. n. U/5648/04/NA del 16 giugno 2004) di richiesta di monitoraggio a campione della programmazione notturna di "Canale 23" - ha effettuato controlli presso l'emittente in data 28 luglio 2004 ed ha inviato i supporti magnetici contenenti le registrazioni di taluni programmi mandati in onda dall'emittente dal 31 maggio 2004 al 22 luglio 2004;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 2 agosto 2006, n. 44/06/DICAM/N° PROC 1235/FB, notificato in data 6 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Teleradio Tuscolo S.r.l., con sede in Roma, via Gasperina n. 304, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Canale 23", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi *audiotex* (utenze telefoniche con prefisso 899) recanti scene pornografiche nella programmazione notturna dei giorni 15 giugno 2004 e 1° luglio 2004;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, né facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

VISTO che grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda programmi che presentano scene pornografiche e di vigilare sul contenuto delle trasmissioni ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Teleradio Tuscolo S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società Teleradio Tuscolo S.r.l., con sede legale in Roma, via Gasperina n. 304, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Canale 23"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81."*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 31 gennaio 2007

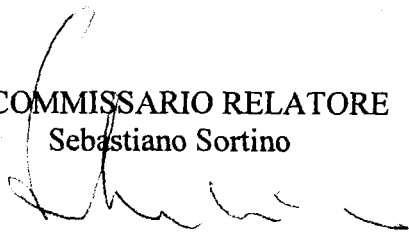
IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



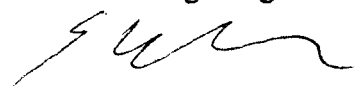
IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



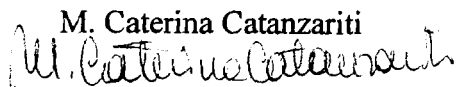
IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 17/07/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELEMED S.P.A. (GIA' RETE 2 S.R.L. - EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEMED 2") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti in data 8 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n.53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. ITS/07/2005/2653/MSC del 25 febbraio 2005, pervenuta all'Autorità il 7 marzo 2005 (prot. n. 5775/NA), con la quale l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 25 gennaio 2005 in fascia oraria notturna a partire dalle ore 01:27 alle ore 06:29, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telemed 2" della società Telemed S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468;

VISTA la nota prot. n. ITS/42/2006/10713/MSC del 27 giugno 2006, pervenuta all'Autorità il 10 luglio 2006 (prot. n. 28937), con la quale il citato Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione

di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 18 giugno 2006 in fascia oraria notturna a partire dalle ore 01:59 alle ore 06:28, da parte della medesima emittente “*Telemed 2*”;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 4 settembre 2006, n. 65/06/DICAM N° PROC 1471/AR, notificato in data 13 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Telemed S.p.A. (già Rete 2 S.r.l.) del gruppo T.R.M. S.p.A., con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n.4468, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telemed 2*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per avere:

- nella programmazione dell’emittente del 25 gennaio 2005, a partire dalle ore 01:43 fino alle ore 02:22, effettuato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi *audiotex* incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l’attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali, particolarmente posta in risalto nelle immagini trasmesse dalle ore 01:43 alle ore 01:50;
- nella programmazione dell’emittente del 18 giugno 2006, a partire dalle ore 02:37 fino alle ore 05:31, effettuato:
  1. dalle ore 02:37 alle ore 02:47, dalle ore 03:26 alle ore 03:28, dalle ore 04:33 alle ore 04:35, la trasmissione del programma “*La diretta di Diva Futura Channel*”, nel corso del quale le protagoniste si intrattengono in diretta telefonica con i telespettatori attraverso numeri telefonici “*audiotex*” posti in sovraimpressione, esibendo il proprio corpo interamente nudo in atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l’attività sessuale quali atti di autoerotismo e visione diretta dell’organo sessuale;
  2. dalle ore 05:09 alle ore 05:31, la trasmissione di messaggi promozionali di servizi *audiotex* incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l’attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali, particolarmente posta in risalto nelle immagini trasmesse dalle ore 05:09 alle ore 05:12, dalle ore 05:19 alle ore 05:20;
  3. dalle ore 05:29 alle ore 05:31, la trasmissione di un messaggio promozionale di un servizio “*audiotex*” incentrato sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l’attività sessuale, utilizzando una combinazione di sequenze tratte da una pellicola del genere pornografico;

VISTE le memorie giustificative in data 17 ottobre 2006 (pervenute nella medesima data all’Autorità con nota prot. n. 0042341), con le quali la società in questione ha sostenuto che:

- l’atto di contestazione è tardivo stante l’eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programma andato in onda in data 25 gennaio 2005) e la notifica dello stesso (in data 13 settembre 2006);
- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche, ma non pornografiche;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che, in relazione all'orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e per tali motivi esse sono state trasmesse nel rispetto delle norme vigenti;
- non sussiste la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, giusto il combinato disposto tra il citato articolo del Testo unico e l'articolo 3, comma 4, della legge n. 203/95, poiché, da un lato, le sequenze di immagini contestate sono state trasmesse in orario notturno, e cioè nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 7:00, e, dall'altro, i programmi contestati hanno solo contenuto erotico, ma non pornografico;
- tali argomenti avrebbero potuto ben essere rappresentati attraverso la visione in contraddittorio delle immagini contestate;

UDITA la parte in audizione in data 22 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Telemed S.p.A., dopo avere avuto accesso alla visione della registrazione dei programmi oggetto di contestazione, ha ribadito integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative, riservandosi di inviare ulteriori memorie entro il termine di quindici giorni dall'audizione;

RILEVATO che non sono pervenute ulteriori memorie giustificative entro il termine prospettato;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

1. preliminarmente bisogna osservare che:

1.1. relativamente alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge: il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Va da sé, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che il *dies a quo* per il decorso del termine debba intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, esclusivamente competente, ai sensi degli articoli nn. 4 e 5 del vigente Regolamento in materia di procedure sanzionatorie (nell'ambito delle competenze esercitate dall'Autorità nel settore dell'audiovisivo) a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo. Nel caso di specie la contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, in data 4 settembre 2006, n. 65/06/DICAM, notificata in data 13 settembre 2006, conteneva, per economia procedimentale, entrambi i fatti oggetto del procedimento n. 1471/AR, nello specifico la trasmissione di immagini pornografiche in data 25 gennaio 2005 e in data 18 giugno 2006. Peraltro, la

- parte, in relazione alle trasmissioni del 18 giugno 2006, nulla ha eccepito in merito alla tempestività della notifica della contestazione (vedi in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n.2652/2005 del 7 giugno 2005 e T.A.R. del Lazio, Sez. Terza *ter*, Sentenza n. 9233/2006);
- 1.2. nell'ambito del sistema normativo previsto dalla legge 6 agosto 1990 n. 223, l'articolo 15, comma 10 (in relazione alle immagini trasmesse in data 25 gennaio 2005) e, successivamente, dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (in relazione alle immagini trasmesse in data 18 giugno 2006), per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale diretta a prevenire lesioni agli interessi - morali, etici, di corretto sviluppo psichico - di tutti gli spettatori rispetto ad ogni genere di programmazione: ne deriva, pertanto, un divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) scene pornografiche, al di là della possibilità delle stesse di creare nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori (*Cfr.* Corte di Cassazione sentenza n. 6760/04). Nel caso di specie in data 18 giugno 2006 (così come per parte delle immagini trasmesse in data 25 gennaio 2005) le protagoniste della trasmissione esibiscono il proprio corpo interamente nudo in atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale con l'esecuzione di atti di autoerotismo, visione diretta dell'organo sessuale e rapporti di coppia saffici;
  - 1.3. il citato riferimento all'articolo 3, comma 4, della legge n. 203/95, risulta inconferente poiché, pur prevedendo la norma che *"La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7"*, la stessa non può applicarsi alla fattispecie in esame poiché la sequenza di immagini, caratterizzate dall'artificiosità del montaggio delle scene con finalità promozionali dei servizi telefonici indicati in sovraimpressione, non può ritenersi ricompresa né entro la categoria delle c.d. *opere a soggetto* né entro la categoria dei film per la televisione; inoltre la visione della sequenza delle immagini non permette di apprezzare quell'equilibrio, fra contenuto e forma, tra il messaggio che l'autore propone e il mezzo di cui si avvale (la televisione), necessario per escludere che le scene proposte siano oscene o, tanto meno, erotiche (Cassazione penale 1985, n. 2025);
  2. nel merito assume rilevanza il fatto che:
    - 2.1. le sequenze in questione (con particolare evidenza nelle immagini trasmesse in data 18 giugno 2006) presentano scene, incentrate sulla proposizione insistita e reiterata di nudità, anche dell'organo genitale femminile, nonché la simulazione di rapporti di coppia saffici, finì a se stesse in quanto non inserite in un contesto narrativo che trascenda le singole immagini, giustificandone la presenza;
    - 2.2. le immagini contestate risultano, quindi, connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi *audiotex* a contenuto erotico,

caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse, evidenziando l'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore;  
integrando, in tal modo, la fattispecie di scene pornografiche (*Cfr.* Corte di Cassazione, 15 gennaio 1986, in Riv. pen., 1986, 1053; Corte di Appello di Roma, 15 aprile 1982, in Giur. merito, 1983, 428; Tribunale di Roma, 6 aprile 1988, in Foro it., 1988, II, 622);

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n.689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Telemed S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telemed S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

**ORDINA**

alla Telemed S.p.A. (già Rete 2 S.r.l.) con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telemed 2", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 6/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

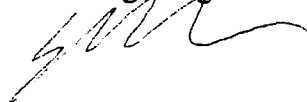
Napoli, li 8 febbraio 2007

**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**

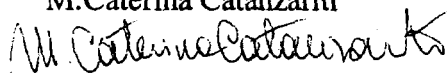
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M.Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 24/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 8 S.R.L. ( EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 8") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. 16/06/DVeC del 3 gennaio 2006 con la quale il Dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorità ha segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "audiotex" a carattere erotico da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 8", allegando i supporti magnetici recanti le registrazioni dei programmi mandati in onda dalla citata emittente in fascia oraria notturna, effettuate a campione dal Compartimento Polizia Postale "VENETO" nei mesi di maggio e giugno 2005;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 4 settembre 2006, n. 63/06/DICAM/N°PROC.1467/FB, notificato in data 25 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla citata società LA 8 S.r.l. con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "La 8", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "hot lines" recanti scene pornografiche dalle ore 23:17 del 16 maggio 2005 fino alle ore 04:28 del 17 maggio 2005;

VISTE le memorie giustificative in data 10 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0041954 del 16 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la contestazione è nulla per inesistenza - nel momento in cui si sarebbe verificato il fatto ritenuto illecito (messa in onda del programma oggetto di contestazione in data 16 luglio 2005) - delle norme di legge di cui si contesta la violazione (decreto legislativo 31 luglio 2005);
- il programma oggetto di contestazione non contiene immagini pornografiche né scene che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 23 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società LA 8 S.r.l., nel richiamarsi integralmente alle argomentazioni esposte nelle memorie giustificative, ha presentato memorie integrative ribadendo l'eccezione di nullità dell'atto di contestazione e rappresentando che la società LA 8 S.r.l. - pur ritenendo di non aver mai violato né inteso violare le vigenti disposizioni in materia - a seguito della notifica dell'atto di contestazione ha modificato la linea editoriale disponendo un maggiore controllo preventivo sull'intera programmazione notturna;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, che sanciva il divieto di trasmissione di programmi che presentano scene pornografiche - vigente al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine

all'atto di contestazione - è stata abrogata dall'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e trasfusa, senza innovazioni sostanziali, nell'articolo 4, comma 1 lettera b) di quest'ultimo;

- le abrogazioni disposte da un testo unico, quando la legge delega ad esso sottostante gli affida una ricognizione essenzialmente compilativa, come nel caso del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, hanno in prevalenza natura soltanto formale, poiché la norma sostanziale continua a vigere immutata nel testo unico (c.d. abrogazione per inclusione); nel caso di specie, pertanto, è stata contestata la violazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in quanto il precetto e la condotta che ne costituiscono l'oggetto sono rimasti immutati nella loro descrizione soggettiva ed oggettiva pur nel variare delle fonti;

- nei messaggi promozionali trasmessi dall'emittente "*LA 8*" le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tre mila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società LA 8 S.r.l. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società si è impegnata a modificare la linea editoriale disponendo un maggiore controllo preventivo sull'intera programmazione notturna;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società LA 8 S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

#### ORDINA

alla società LA 8 S.r.l., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 8", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 24/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 28/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TVR VOXSON S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"TVR VOXSON") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. CTM/158a/06 SEGN del 18 luglio 2006, pervenuta all'Autorità il 20 luglio 2006 (prot. n. 30066), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" a carattere erotico nelle notti del 4 e del 5 luglio 2006 da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVR Voxson";

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 5 settembre 2006, n.70/06/DICAM/N°PROC.1477/FB, notificato in data 25 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società TVR Voxson S.p.A., con sede legale in Roma, via di Tor Cervara n. 286, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVR Voxson", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche il 4 ed il 5 luglio 2006, per l'intera notte;

VISTE le memorie giustificative in data 10 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 41039 dell'11 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il provvedimento risulta carente di precisa e specifica motivazione in merito alla qualificazione del contenuto pornografico delle immagini;

- le immagini non possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori in quanto trasmesse in fascia oraria notturna in cui si presume che i minori non siano all'ascolto;

VISTO che la citata emittente non ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- nell'atto di contestazione è stato evidenziato che oggetto di valutazione del procedimento è la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale con nudi femminili ed atti di autoerotismo ed è stato ritenuto che tali rappresentazioni, totalmente decontestualizzati, privi di elementi redimenti e pertanto connotati dalla gratuità, integrano la fattispecie di scene pornografiche. Gli addebiti formulati nei confronti della società TVR Voxson S.p.A. risultano, pertanto, sufficientemente circostanziati e certamente tali da consentire la corretta individuazione della fattispecie contestata ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società TVR Voxson S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

#### ORDINA

alla TVR Voxson S.p.A. con sede in Roma, Via di Tor Cervara n. 286, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"TVR Voxson"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.28/07/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti  
*M. Caterina Catanzariti*

**DELIBERA N. 145/06/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ INDUSTRIALE GRAFICA  
EDITORIALE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELETNA”) PER LA VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177, INTEGRALMENTE RIPRODUTTIVO  
DELL’ARTICOLO 15, COMMA 11, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione TV e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT.N. 9/06/DICAM/N.PROC. 1438/AN in data 8 marzo 2006, e relativo Verbale di accertamento di pari data, ambedue notificati il 24 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla Società industriale grafica editoriale S.p.a, con sede legale in viale O. da Pordenone, 50 Catania, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Teletna”, la violazione dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell’articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per aver trasmesso in data 24 marzo 2005 dalle ore 09:59 alle ore 11:27 circa, il film “*Il diavolo che è in me*” risultante, come da accertamenti effettuati da questo organo di garanzia, non munito di nulla osta per la proiezione in pubblico da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161;

VISTE le memorie difensive pervenute all’Autorità in data 5 aprile 2006 (prot. n. 15323), con le quali la società in questione, pur ammettendo pienamente la ricostruzione dei fatti contestati, ha affermato:

- a) L’involontarietà della trasmissione del film “*Il diavolo che è in me*” e la perfetta buona fede dell’emittente dimostrata dal fatto che il cedente aveva garantito la regolarità dei diritti di trasmissione televisiva del film medesimo;
- b) l’oggettiva difficoltà per l’emittente di coordinare e gestire, con esattezza cronometrica, i tempi del palinsesto televisivo;
- c) la particolare cura ed attenzione dell’emittente nel rispetto del Codice di autoregolamentazione tv e minori;
- d) il fatto che i contenuti del film non sono qualificabili come lesivi dello sviluppo psico-fisico e socio-culturale dei minori;

CONSIDERATO che, come comunicato dalla Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali con nota prot. n. 187/REV 4, pervenuta in data 18 luglio 2005 e qui registrata con protocollo n. 3872/05/RM, il film “*Il diavolo*

*che è in me*” non risulta munito di nullaosta per la proiezione in pubblico da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161;

RITENUTO, di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, per le seguenti ragioni:

- la natura obiettiva dell’illecito commesso: il film “*Il diavolo che è in me*” è risultato sprovvisto del richiesto nulla osta per la proiezione in pubblico ed è stato trasmesso il 24 marzo 2005, dalle ore 9:59 alle ore 11:27 circa laddove il divieto posto dall’articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, integralmente trasfuso nell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 177/2005, di trasmettere film che non abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni (C. Cost. le, Ordinanza 358/98) si configura come divieto assoluto che prescinde dalle valutazioni in merito all’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dalla potenziale lesività dello sviluppo psico-fisico e socio-culturale dei minori;
- in particolare, con riferimento all’asserito affidamento in ordine all’adeguatezza del film alla visione di pubblico minorile ed alla conseguente presunta carenza di consapevolezza che tipizza l’elemento soggettivo, si rileva che grava comunque sull’emittente una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 23 aprile 2005 alle ore 20:35 da parte dell’emittente “Teletna” del film “*Il diavolo che è in me*”, non munito di nulla osta per la proiezione in pubblico da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161 integra gli estremi della violazione dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell’articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

RILEVATO che alla data della violazione la sanzione pecuniaria prevista per il divieto di trasmissione di film non muniti di nullaosta per la proiezione in pubblico da parte delle apposite Commissioni di revisione, per le emittenti per la radiodiffusione in ambito locale subiva la riduzione ad un decimo dell’entità prevista per le nazionali (articolo 3, comma 3, lett. b) n. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249) e dunque da euro 2.500,00 (venticinquemila/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) di cui al combinato disposto dell’articolo 31, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e degli articoli 1, comma 6, lettera b), numero 6), e 3, comma 3, lettera b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6

dell'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, successivamente trasfusa nell'articolo 35, del *"Testo unico della radiotelevisione"*;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- a) con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società industriale grafica S.p.a., deve ritenersi media tenuto conto da un lato che, a fronte della natura obiettiva dell'illecito commesso, non può non tenersi conto della trasmissione del film medesimo al di fuori della fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) e d'altro lato che la violazione consta della trasmissione non parziale, ma integrale del filmato;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non risulta aver posto in essere alcun comportamento riduttivo delle conseguenze nocive;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente: la Società Industriale Grafica S.p.a., è titolare di concessione per l'esercizio dell'attività televisiva e pertanto si presume dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla Società Industriale Grafica S.p.a., con sede legale in via O. da Pordenone, 50, Catania, esercente l'emittente per la radiodiffusione in ambito locale *"Teletna"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione

dell'articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, anche utilizzando il c/c postale n. 871012, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", con Delibera n.145/06/CSP" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

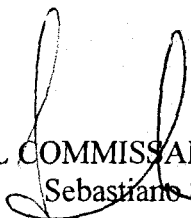
Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente Delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, n. 25 Roma", la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

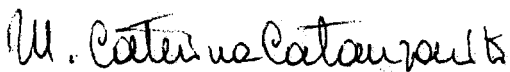
Roma, 26 luglio 2006

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M.Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 146/06/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' PUBLIMAGIC S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "VIDEOBERGAMO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34,  
COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177,  
INTEGRALMENTE RIPRODUTTIVO DELL'ARTICOLO 15, COMMA 13,  
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta*

*Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;*

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;*

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11* e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25*, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT.N. 10/06/DICAM/N.PROC. 1439/AN in data 8 marzo 2006, e relativo Verbale di accertamento di pari data, ambedue notificati il 28 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla società Publimagic S.r.l., con sede legale in via G. Donizetti, 89, Brebbiate di Sopra, Bergamo, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Videobergamo*”, la violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per aver trasmesso in data 23 aprile 2005 alle ore 20:35 circa, il film “*I morti viventi sono tra noi*” risultante, come da accertamenti effettuati da questo organo di garanzia, aver ricevuto la qualificazione di film “*vietato ai minori di anni quattordici*” da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161 (Visto n. 82780 del 29 luglio 1987);

VISTE le memorie difensive pervenute all'Autorità in data 20 aprile 2006 (prot. n. 17811), ed integrate nel corso dell'audizione tenuta in data 8 giugno 2006, con le quali la società in questione, pur ammettendo pienamente la ricostruzione dei fatti contestati, ha affermato:

A. sul piano procedurale:

- a) La nullità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge: il termine per la notifica della violazione, previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, era trascorso al momento della notifica del provvedimento di contestazione, l'Autorità, avrebbe dovuto immediatamente (e comunque in tempi ragionevolmente brevi) accertare il fatto commesso in violazione di legge;

- b) La particolare evidenza di tale tardività in considerazione della oggettività della violazione del divieto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 15, comma 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il quale non richiede un accertamento basato su valutazioni articolate e discrezionali da parte dell'Autorità, come avviene ad esempio in relazione all'articolo 15, comma 10 della legge 223/90, ma che deve limitarsi alla mera verifica della sussistenza o meno del divieto di visione ai minori di anni quattordici del *film*;
- B. nel merito:
  - a) L'involontarietà della trasmissione del *film* vietato ai minori di anni quattordici "*I morti viventi sono tra noi*";
  - b) Il fatto che l'emittente, successivamente a tale evento, ha introdotto un sistema di controlli per il quale non potrà più verificarsi analoga violazione in futuro;
- C. in via subordinata, che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione *de qua* sia contenuta nel minimo edittale previsto;

CONSIDERATO che, come comunicato dalla Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali con nota prot. n. 87/REV 4, pervenuta in data 10 novembre 2005 e qui registrata con protocollo n. 6062/05/RM, il *film* "*I morti viventi sono tra noi*" risulta qualificato come "*vietato ai minori di anni quattordici*", con visto n. 82780 in data 29 luglio 1987, da parte delle apposite Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni relative agli aspetti procedurali, per le seguenti ragioni:

- a) il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, che è subentrata - ai sensi della delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006 - nelle competenze del Dipartimento garanzie e contenzioso e come tale esclusivamente competente a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo: nel caso di specie l'accertamento della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali è avvenuto in data 8 marzo 2006 (V. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005), sembra inoltre opportuno precisare che "*in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i*

*quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento e non anche alla data della commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 689" (Cass. Civ. Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308);*

- b) la connotazione "oggettiva" della violazione del divieto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 15, comma 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, pur richiedendo la sola verifica della sussistenza o meno del divieto di visione ai minori di anni quattordici del *film*, non esclude il necessario accertamento da parte dell'Autorità di eventuali ulteriori violazioni che richiedono valutazioni articolate e discrezionali (es. articolo 15, comma 10, della legge 223/90) ben potendo questa Autorità ravvisare nel caso in esame, in relazione ad una unica condotta, la violazione di una pluralità di disposizioni normative, con il conseguente avvio di un procedimento unitario per la trattazione di una pluralità di illeciti;

RITENUTO, di non poter accogliere le dedotte giustificazioni di merito, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, per le seguenti ragioni:

- il *film* "*I morti viventi sono tra noi*" è risultato vietato ai minori di anni quattordici ed è stato trasmesso tra le ore 20:35 e le ore 22.12 circa laddove il divieto posto dall'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, integralmente trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 177/2005, di trasmettere, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22:30 e dopo le ore 07:00, *film* vietati ai minori di anni quattordici, si configura – come affermato dagli stessi rappresentanti dell'emittente - quale divieto assoluto che prescinde dalle valutazioni in merito all'elemento soggettivo del dolo o della colpa e dalla potenziale lesività dello sviluppo psico-fisico e socio-culturale dei minori di anni quattordici;
- in particolare, alla conseguente presunta carenza di consapevolezza che tipizza l'elemento soggettivo, si rileva che grava comunque sull'emittente una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 23 aprile 2005 alle ore 20:35 da parte dell'emittente "*Videobergamo*" del *film* vietato ai minori di anni quattordici "*I morti viventi sono tra noi*" integra gli estremi della violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente riproduttivo dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

RILEVATO che alla data della violazione la sanzione pecuniaria prevista per il divieto di trasmissione di film vietati ai minori di anni quattordici tra le ore 7:00 e le ore 22:30, per le emittenti per la radiodiffusione in ambito locale subiva la riduzione ad un decimo dell'entità prevista per le nazionali (articolo 3, comma 3, lett. b) n. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249) e dunque da euro 2.500,00 (venticinquemila/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) di cui al combinato disposto dell'articolo 31, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e degli articoli 1, comma 6, lettera b), numero 6), e 3, comma 3, lettera b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, successivamente trasfuse nell'articolo 35, del *"Testo unico della radiotelevisione"*;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- a) con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Publimagic s.r.l., deve ritenersi media tenuto conto da un lato che, a fronte della natura obiettiva dell'illecito commesso, non può non tenersi conto della trasmissione del film medesimo al di fuori della fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) e d'altro lato che la violazione consta della trasmissione non parziale, ma integrale del filmato;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non risulta aver posto in essere alcun comportamento riduttivo delle conseguenze nocive;
- a) con riferimento alla personalità dell'agente: la società Publimagic s.r.l., è titolare di concessione per l'esercizio dell'attività televisiva e pertanto si presume dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- b) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società Publimagic s.r.l., con sede legale in via G. Donizetti, 89, Brembate di Sopra, Bergamo, titolare dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Videobergamo"* di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione dell'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, anche utilizzando il c/c postale n. 871012, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, con Delibera n. 146/06/CSP" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente Delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv."*

Arianna Novello – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, n. 25 Roma”, la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

Roma, 26 luglio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

**DELIBERA N. 177/06/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI –  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE RAI DUE)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO IL “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori” approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 23 ottobre 2006, n. 76/06/DIC/AEM, notificato in pari data, con il quale è stata contestata alla società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva “Rai due”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso nel corso di un programma in onda nella fascia di “televisione per tutti” espressioni scurrili, allusioni pesanti di tipo sessuale e turpiloquio nonché l'incitamento rivolto a un minore in studio a proferire parolacce al fine di acquisire notorietà e successo integranti

gli estremi della trasmissione pregiudizievole per lo sviluppo psichico e morale dei minori, fino alla pronuncia di espressioni contro la divinità;

VISTE le memorie giustificative della società RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., pervenute in data 7 novembre 2006 (prot. 46343), in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni :

- che i fatti contestati non sono imputabili alla società RAI – Radiotelevisione italiana, bensì, semmai, alla società Magnolia S.r.l., appaltatrice del programma “L’isola dei famosi”; in particolare, nel contratto di appalto la Rai ha dedotto in obbligazione il rispetto della normativa a tutela dei minori e a protezione dei diritti fondamentali della persona, richiedendo alla appaltatrice un impegno nella adozione di ogni cautela per garantire tale osservanza – anche mediante consegna ai partecipanti del Codice di autoregolamentazione tv e minori – sotto comminatoria di inadempimento assistito da clausola penale e comunque con manleva a favore della Rai.

- in punto di fatto: sarebbe esclusa ogni responsabilità in capo alla concessionaria, in quanto la contestazione ometterebbe di tener conto della circostanza che l’evento rappresentato si è svolto in diretta in luogo lontano e fuori dall’ambito di effettiva governabilità dell’emittente, e, dunque, la società non aveva alcuna possibilità di intervento impeditivo immediato. La Rai tuttavia ha posto in essere tutte le misure ritenute idonee a scongiurare l’accadimento di tali eventi, in via preventiva attraverso le citate clausole contrattuali e ex post provvedendo con la massima tempestività a espellere Ceccherini dal set e dal programma e stigmatizzando il suo comportamento

- in punto di diritto: l’omissione di controllo sull’andamento del programma non sarebbe contestabile in considerazione della diffusione in diretta del programma, e della oggettiva impossibilità di impedire o interrompere l’evento, che costituiscono tutte cause di non imputabilità dell’eventuale illecito costituito dai fatti contestati;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 16 novembre 2006, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno ribadito che trattandosi di trasmissione gestita in appalto dalla società Magnolia S.r.l., solo a questa sarebbe eventualmente imputabile la responsabilità per illecito commesso, data la trasmissione in diretta del programma, laddove non è possibile pretendere un comportamento più diligente di quello posto in essere dalla concessionaria attraverso la previsione contrattuale del rispetto della normativa, l’estromissione immediata del concorrente dalla trasmissione e infine la trasmissione delle scuse dello stesso concorrente attraverso un intervento registrato e mandato in onda durante una puntata successiva. Inoltre, per quanto attiene le contestazioni relative alle violazioni riscontrate nella fascia oraria di televisione per tutti, è stato precisato che si trattava di battute comiche del Ceccherini che, seppure a volte “pesanti”, erano collocate in un contesto scherzoso e non erano certamente tali da integrare un

“nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori”. Per quanto riguarda in particolare la presunta istigazione ad utilizzare espressioni di linguaggio colorite nei confronti del figlio della sorella del Ceccherini, anch’ella presente in studio accanto al minore, fa presente che il riferimento del comico a Michael Jackson (*“di una parolaccia e diventi Michael Jackson”*) è stato fatto in tono scherzoso e autoironico dall’attore con evidente richiamo alla melodia “Thriller” utilizzata per coprire eventuali espressioni volgari nelle trasmissioni della vita sull’isola, in luogo dei classici *bip* di “censura”;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la disciplina dell’istituto dell’appalto di servizi, nel quale sicuramente si inquadra il rapporto contrattuale intercorrente tra la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e la società Magnolia, non solleva il soggetto appaltante da responsabilità per fatto dell’appaltatore, come asserito dalla giurisprudenza, laddove *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537);
- la circostanza che l’organizzazione del programma abbia preventivamente adottato ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocumento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario non esclude la responsabilità dell’emittente giacché grava sulla stessa l’obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;
- quanto all’elemento soggettivo, la stessa concessionaria si contraddice, sostenendo da un lato la responsabilità della società appaltatrice e dall’altro l’impossibilità, data la messa in onda in diretta della trasmissione, di porre in essere accorgimenti atti a impedire la consumazione dell’illecito;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso), prescinde dall’intendimento degli autori del programma o dell’emittente, dovendosi avere riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dai contenuti del programma e dovendosi escludere ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità;
- il legislatore, come confermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I del 5 marzo 2003, nn. 6759 e 6760– dep. in data 6 aprile 2004), nel vietare le trasmissioni di programmi *“che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori”*, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che – tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell’esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come “cittadino”;

- nel caso di specie, le pesanti allusioni di tipo sessuale, l'incitamento al turpiloquio e la pronuncia di una "bestemmia" nell'ambito di un *reality show*, seguito da larga porzione di pubblico, anche in relazione all'orario di trasmissione del programma che è iniziato alle ore 21.00, sono idonei a suscitare nei minori in ascolto la legittimazione all'uso di un linguaggio scurrile e blasfemo, configurando il programma, nel suo insieme, come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi nonché, comunque, offensivo del sentimento religioso;
- quanto alla circostanza che l'evento rappresentato si è svolto in diretta in luogo ("l'isola") fuori dall'ambito di effettiva governabilità dell'emittente, si rileva che il programma è andato in onda tramite collegamento in diretta con "l'isola" consentendo, comunque, un'interazione tra la conduttrice, gli ospiti in studio e i partecipanti su "l'isola"; deve, pertanto, presumersi che il segnale ricevuto dai telespettatori fosse quello ricevuto dallo studio, con conseguente necessaria, seppure limitata, governabilità in capo alla concessionaria per l'attivazione dei colloqui tra gli ospiti e i "famosi";

CONSIDERATO che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona;

RITENUTO che la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, come tale tutelabile tra i diritti fondamentali della persona (Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329);

RITENUTO, pertanto, che la messa in onda, da parte dell'emittente "Rai due" nel corso di un programma in onda nella fascia di "televisione per tutti", di espressioni scurrili, allusioni pesanti di tipo sessuale e turpiloquio nonché l'incitamento a un minore in studio a proferire parolacce al fine di acquisire notorietà e successo, fino alla pronuncia di espressioni contro la divinità, poco dopo le 23.00, nel corso del programma "L'isola dei famosi" in data 18 ottobre 2006, dalle ore 21.10, integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), *sub specie* di nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori e offesa al sentimento religioso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell'articolo 35, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura pari a quattro volte il minimo edittale corrispondente a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quali la tutela del sentimento religioso e dei minori, in considerazione delle sue modalità di incidenza sullo sviluppo psichico e morale del minore;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto che l'emittente ha provveduto a tenere nei confronti del sig. Ceccherini un atteggiamento rigoroso provvedendo a farlo espellere immediatamente dal programma;
- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare all'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva *"Rai due"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 34, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 177/06/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

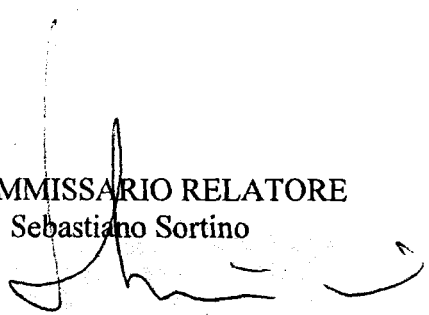
Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

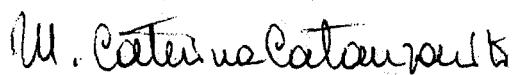
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, lì 20 dicembre 2006

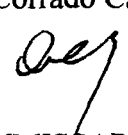
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



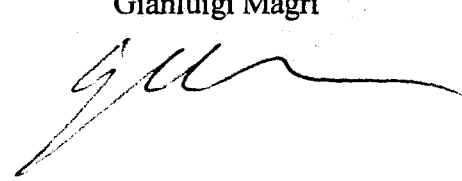
per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M.Caterina Catanzariti



IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



**DELIBERA N. 128/06/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI –  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE RAI UNO)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE "TV E MINORI", PARAGRAFO 2.5, IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 31 gennaio 2006, n. Cont. 07/06/DGC/AEM/N° PROC. 1435-GV, notificato in data 6 febbraio 2006, con il quale è stata contestata alla società Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini n. 14 (CAP 00195), concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", per aver trasmesso, in data 22 gennaio 2006, nel corso del programma "*Domenica In*", a partire dalle ore 14.23 e fino alle 14.50 un dialogo tra il cantante Adriano Pappalardo e l'attore Antonio Zequila che ha rapidamente assunto i toni di una lite, caratterizzati dall'uso reiterato di espressioni aggressive, violente e volgari, di turpiloquio, scurrilità, minacce, e la situazione è trascesa anche dopo l'intervento della conduttrice, Mara Venier, la quale – lungi dallo sdrammatizzare l'accaduto – ha trasformato l'alterco nello spunto per un dibattito tra i presenti in studio, con conseguenti ulteriori scontri verbali e l'accentuazione della rissosità del clima della trasmissione;

VISTE le memorie giustificative della società Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, pervenute in data 24 febbraio 2006 (prot. n. 0006701), in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- in punto di fatto: sarebbe esclusa ogni responsabilità in capo alla conduttrice, in quanto la contestazione ometterebbe di tener conto della totale imprevedibilità del fatto occorso, traente origine da un diverbio avvenuto tra i due personaggi prima dell'inizio della puntata, di cui sia la conduttrice, sia gli autori e gli altri professionisti impegnati nella produzione del programma, aventi responsabilità nello stesso, erano totalmente all'oscuro;
- in punto di diritto: oltre alla asserita incompetenza alla contestazione del Dipartimento garanzie e contenzioso, l'omissione di controllo sull'andamento del programma non sarebbe contestabile in considerazione della diffusione in diretta del programma, dell'effetto sorpresa, della imprevedibilità *ex ante* dell'occorso e della oggettiva impossibilità di impedire o interrompere l'evento, che costituiscono tutte cause di non imputabilità dell'eventuale illecito costituito dai fatti contestati;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 16 marzo 2006, nel corso della quale, contestualmente alla visione in contraddittorio della registrazione del programma oggetto di contestazione, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno eccepito l'infondatezza di quanto contestato, precisando che l'intero segmento oggetto di contestazione non integra di per sé violazione delle conferenti norme del *Testo unico della radiotelevisione* e del *Codice Tv e minori*, in quanto il diverbio occorso tra i due personaggi si è verificato soltanto all'inizio di tale segmento di programma e ha avuto durata brevissima;

VISTA la risoluzione del *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori"* in data 23 maggio 2006, n. 50/06, nella quale si ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione, con riferimento al combinato disposto dei paragrafi 2.4 e 2.5, prima parte, ritenendo che «*in contrasto con quanto si sostiene dalla Rai, comportamenti omissivi da parte dei responsabili del programma ragionevolmente sussistano sia nella fase preparatoria sia al momento dello scontro; il che risulta anche dalle apprezzate dichiarazioni del Direttore di Rete contenute in "La vita in diretta" del successivo 22 gennaio 2006*»;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- quanto alla eccepita incompetenza del Dipartimento garanzie e contenzioso all'avvio dell'azione accertativa e sanzionatoria, si rileva che il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie* vigente alla data della contestazione, adottato con delibera di questa Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, all'articolo 4, comma 1, rubricato "*Avvio del procedimento*", precisa chiaramente che l'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto con atto di contestazione adottato dal Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso;
- quanto alla non imputabilità del fatto occorso per la assoluta imprevedibilità di questo, unitamente alla circostanza di essere avvenuto nel corso di una trasmissione in diretta, va rimarcato, come la giurisprudenza di questa Autorità ha già puntualizzato (delibere n. 82/05/CSP e n. 83/05/CSP del 14 luglio 2005) che la nozione di imprevisto e il connesso "effetto sorpresa" non sono riferibili a una situazione protrattasi per circa ventisette minuti; in ogni caso, la responsabilità nella conduzione e nella "confezione" del programma presuppone l'esercizio del controllo e la gestione dell'imprevisto, anche mediante l'utilizzazione di strumenti "diversivi" idonei a stemperare le eventuali conseguenze illecite di eventi non prevedibili, fino alla adozione di misure drastiche quali la chiusura dei microfoni o l'interruzione del programma; viceversa, nel caso in esame si riscontra un comportamento teso ad una – per giunta graduale – "metabolizzazione" dell'alterco nel tessuto della puntata, fino a renderlo oggetto di un dibattito improvvisato, con la conseguente spettacolarizzazione ed enfaticizzazione dei temi e dei motivi scatenanti la rissa, l'espressività verbale fino al limite dello scontro fisico, l'utilizzazione di una dialettica scurrile e di espressioni di turpiloquio; inoltre, l'omissione di controllo da parte della conduttrice e dei responsabili del programma viene riconosciuto

dallo stesso direttore di rete, Fabrizio Del Noce, come riportato nella Risoluzione del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori relativamente all'intervento nel programma *"La vita in diretta"*, in onda in prossimità del programma oggetto del presente procedimento, e ancora più recentemente in posizioni riferite dalla stampa (si veda, a titolo esemplificativo, l'intervista a Del Noce di Silvia Fumarola, su *La Repubblica* del 6 giugno 2006: *«Quest'anno, poi, sono successi parecchi incidenti: [...] la rissa Zequila-Pappalardo [...]. Un conduttore, ben pagato, deve saper gestire un incidente in diretta»*);

- quanto, infine, alla assenza di violazione di norme del *Testo unico della radiotelevisione* e del *Codice Tv e minori* nel segmento della trasmissione oggetto di contestazione, si rileva che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6759/04 del 5 marzo 2003, ha ribadito la necessità, ai fini della integrazione della fattispecie in esame, non della prova della sussistenza di un concreto pregiudizio, ma bensì della sussistenza di nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori *«desumibile da specifiche e rilevanti circostanze della fattispecie concreta»* consistenti nella concreta idoneità (*id est* potenzialità) *«a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell'esperienza e di discernimento tra valori diversi e opposti (ad es., bene-male, buono-cattivo, giusto-ingiusto) nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino"»*, precisando che tali processi *«devono essere adeguatamente supportati sul piano emotivo, intellettuale e morale»*, che *«sotto tale profilo, il medium radiotelevisivo, di per se solo, è strutturalmente inidoneo a fornire un supporto siffatto»*, e che il divieto di trasmissione di programmi idonei a pregiudicare lo sviluppo psichico e morale dei minori costituisce una *«"norma di chiusura" a fattispecie aperta»*;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), a sua volta, prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;
- nella trasmissione oggetto di contestazione, come già precisato nel verbale di accertamento notificato in uno alla contestazione alla società concessionaria, è senza possibilità di dubbio riscontrabile l'uso reiterato di espressioni aggressive e volgari, di turpiloquio, minacce, con un aggravamento del clima a seguito dell'intervento della conduttrice, la quale – lungi dallo sdrammatizzare l'accaduto – ha trasformato l'alterco nello spunto per un dibattito tra i presenti in studio, con conseguenti ulteriori scontri verbali e l'accentuazione della rissosità del clima della trasmissione;
- analogamente, come specificato nel citato verbale, le scene, i contenuti e il linguaggio del segmento di programma della durata di circa mezz'ora, caratterizzati da violenza verbale, aggressività e turpiloquio, appaiono suscettibili di turbare la sensibilità dei minori e di incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva degli stessi, in considerazione sia della lunga durata dell'alterco, sia della particolare

notorietà degli stessi protagonisti, sia del giorno e della fascia oraria in cui le sequenze sono andate in onda, in cui la fruizione della programmazione televisiva è tipicamente familiare;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "*Rai Uno*" dell'alterco tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila, e dei relativi sviluppi, nel corso del programma "*Domenica in*" in data 22 gennaio 2006, dalle ore 14:23 alle ore 14:50, integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari a otto volte il minimo edittale, corrispondente a euro 200.000,00 (duecentomila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *molto elevata*, in considerazione delle sue modalità di incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: come precisato in motivazione, non si riscontra alcuna azione in tal senso, anche in relazione alla adozione di opportune misure per ridurre l'impatto dell'episodio contestato da parte dei responsabili della trasmissione o da parte della conduttrice, il cui comportamento viceversa risulta aggravare le conseguenze del fatto illecito;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera *b*), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### ORDINA

alla Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini n. 14 (CAP 00195), concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione "*Tv e minori*", in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 128/06/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



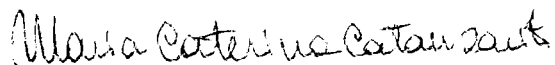
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sorfino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 167/06/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETÀ R.T.I. , RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA UNO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DEI PARAGRAFI 2.2, LETT. B) E 2.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE "TV E MINORI", IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**PROC. N. 1451/AN****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 novembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

PER RICEVUTA DI C.P.A.

MARCELLO DOLONES



VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota del 3 aprile 2006 pervenuta all’Autorità il 7 aprile 2006 (prot.n.15934), in risposta alla richiesta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali del 27 marzo 2006, prot. n. 13045, con la quale la R.T.I. S.p.a. comunica che il cartone animato “*I Griffin*” risulta appartenere al genere *telefilm*;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 14 giugno 2006, n. 23/06/DICAM/PROC.1451/AN, notificato in data 28 giugno 2006, con il quale è stata contestata alla società R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, concessionaria pubblica dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Italia Uno*”, per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.2, lettera b) e 2.4, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver mandato in onda a partire dalle ore 14:34 del 7 luglio 2005 il cartone animato “*I Griffin*”, appartenente al genere *telefilm*, durante la fascia oraria di “*Televisione per tutti*”, in quanto i dialoghi tra i personaggi sono caratterizzati dall’uso reiterato di espressioni volgari e di turpiloquio perlopiù ad opera delle figure parentali nonché sono presenti espressioni potenzialmente induttive di atteggiamenti di discriminazione basate su differenze di nazionalità e che lo stesso programma non è stato neppure contrassegnato da alcuno specifico, preventivo annuncio né elemento grafico atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori, ritenendo il programma potenzialmente pregiudizievole allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e in ogni caso inadeguato alla fruizione da parte del minore, in particolare senza l’assistenza e l’ausilio di persone adulte;

VISTE le memorie giustificative pervenute all’Autorità il 14 luglio 2006 (prot.n.29510), confermate nel corso dell’audizione del 12 settembre 2006, con le quali la

Società in questione ha eccepito:

- a) il programma “*I Griffin*” rappresenta la tipica espressione del cartone animato con contenuti che suscitano interesse soprattutto in un pubblico adulto, non essendo condivisibile l’assioma secondo cui i programmi a disegni animati sarebbero per definizione, destinati ad un pubblico di minori;
- b) il *discrimen* fra i disegni animati per bambini e quelli per adulti va ravvisato, da un lato, nel contenuto e negli argomenti trattati, dall’altro, nello stile utilizzato nel disegnare i personaggi;
- c) “*I Griffin*”, come “*I Simpson*”, presentano degli stilemi iconografici e verbali poco appetibili ai minori: i temi trattati difficilmente sono in grado di catalizzarne l’attenzione, le modalità comunicative sono “alte”, le vicende narrate sono perlopiù irreali, con continui *flashback*, i comportamenti dei vari personaggi rappresentati sono caricaturali e paradossali, i disegni appaiono schematici e caratterizzati da deformità paradossali, le animazioni sono ridotte al minimo per la netta prevalenza del linguaggio sulla grafica, il linguaggio, al di là di qualche licenza colloquiale, è tale da rappresentare uno scoglio alla comprensione da parte del minore; inoltre, la vena umoristico-demenziale e la marcata ironia presente nel telefilm non sono recepibili nel loro complesso neppure dagli adolescenti;
- d) “*I Griffin*” è un cartone animato con contenuti di dissacrante rappresentazione della famiglia “media” americana; il messaggio di fondo della serie televisiva non è affatto negativo, anzi le figure parentali sono nell’insieme positive, la famiglia è presente e l’episodio termina sempre con una riconciliazione;
- e) i protagonisti della puntata *de qua* utilizzano un linguaggio colloquiale e talvolta colorito, ma non proferiscono alcuna espressione tale da ledere il comune sentimento della decenza, la costumatezza o il decoro e da ispirare disagio in chi ascolta, né ingenera sentimenti che vadano oltre la semplice constatazione della mancanza, talvolta, di buon gusto (V. delibera 25/04/CSP del 18 febbraio 2004, relativa al programma “*Ciao Darwin*”);
- f) le espressioni “*Sporchi messicani*” e “*quei parassiti dei canadesi*”, effettivamente contenute nell’episodio censurato, non sono gratuite offese a gruppi etnici o razziali; estrapolate dal contesto e senza considerare la scritta in sovrimpressione, recante la frase “*c’è sempre da imparare*”, assumono un significato opposto a quello desumibile dalla visione diretta della trasmissione: gli autori dell’episodio in discussione infatti intendono stigmatizzare attraverso una marcata ironia i luoghi comuni sulle differenze etniche; inoltre l’orario di trasmissione, al di fuori della fascia oraria protetta di “*Televisione per i minori*”, corrisponde all’abituale pausa pranzo, immediatamente successivo ai notiziari e ai programmi di approfondimento e conferma la supposizione che il pubblico sia composto soprattutto da adulti;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni, per le seguenti ragioni:

- pur essendo i contenuti del telefilm “*I Griffin*” atti a suscitare interesse soprattutto in un pubblico adulto, la destinazione esclusiva della programmazione del cartone animato ad un pubblico adulto è riscontrabile solo nei casi in cui i cartoni animati siano stati trasmessi dalle ore 22.30 alle ore 7.00, vale a dire durante la fascia oraria notturna (V. delibere n. 186/03/CSP del 30 luglio e n. 263/04/CSP del 17 novembre 2004); inoltre, vanno sottolineati l’attrattiva che la tecnica del cartone esercita sui bambini ed il fatto che la collocazione di palinsesto in corrispondenza dell’abituale pausa pranzo, induce - tantopiù in assenza di segnaletica - un ascolto inavvertito con possibile effetto quanto meno di banalizzazione, se non di legittimazione dei comportamenti e del linguaggio proposti;
- con riferimento alle eccezioni sopra illustrate sub c) e d), il fatto che i temi trattati non siano in grado di catalizzare particolarmente l’attenzione del minore, la vena umoristico-demenziale che rende tali temi neppure percepibili dagli adolescenti e le tecniche utilizzate (vicende irreali, continui *flashback*, comportamenti caricaturali e assurdi dei personaggi, disegni schematici e caratterizzati da deformità paradossali, animazioni ridotte al minimo, netta prevalenza della parola sulla figura, marcata ironia presente nel telefilm) rendono altresì difficilmente intelligibile l’asserito messaggio “positivo” presente nella serie, risultando pertanto quest’ultimo insufficiente a “bilanciare” la criticità derivante dall’utilizzo di volgarità, di turpiloquio e delle espressioni che possono indurre nello spettatore, anche minore, atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza o nazionalità;
- la delibera n. 25/04/CSP del 18 febbraio 2004, citata a difesa, è riferita ad un procedimento avviato per la presunta violazione dei divieti previsti dall’articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223 in relazione alle scene in esso rappresentate “*anche in considerazione del fatto che le immagini in questione sono andate in onda in orario serale inoltrato*” e non, come nel caso di specie, del divieto posto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in relazione alle disposizioni dei paragrafi del Codice e all’interno della fascia oraria di “Televisione per tutti”; il programma oggetto del relativo procedimento, infatti, non presentava turpiloquio, scurrilità o espressioni atte ad indurre nello spettatore, anche minore, atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza o nazionalità;
- non appaiono condivisibili le eccezioni illustrate *supra*, sub e), secondo cui le espressioni utilizzate nel cartone andata in onda il 7 luglio 2005, alle ore 14:30 non presentino espressioni tale da ledere il comune sentimento della decenza, la costumatezza o il decoro e da ispirare disagio in chi ascolta; si riportano testualmente solo alcune delle frasi pronunciate nel corso della puntata in questione: ore 14:41:02: personaggio padre al personaggio figlia “*lo sapevi che tua madre è una baldracca?*”; ore 14:47:19, sempre

personaggio padre “devo tornare nel casinò e trovare un riccastro che paghi un milione di dollari per andare a letto con mia moglie”; ore 14.43:23, personaggio idraulico, “glielo sistemo io il lavello ... e con questo sia chiaro che intendo dire che farò sesso con lei, e una volta che farò sesso con lei riparerò anche il lavello visto che per lavello intendo il suo organo riproduttivo, e per organo riproduttivo intendo quella cosa che ha tra le gambe” che risultano suscettibili – in totale assenza di segnaletica - di turbare la sensibilità dei minori nonché di incidere negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva, soprattutto nella relazione con i loro genitori;

- quanto alle eccezioni sopra illustrate sub g), analogamente, le espressioni “Sporchi messicani” e “quei parassiti dei canadesi” possono indurre nello spettatore, anche minore, atteggiamenti di intolleranza basti su differenze di razza o nazionalità, vietati dapprima dall’articolo 15, comma 10, terzo periodo, della legge 223/90 e, successivamente dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo Unico della radiotelevisione. La Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n° 6759 e n°6760 del 5 marzo 2003 ha in proposito affermato che la fattispecie di illecito amministrativo prefigurata dal terzo periodo dell’articolo 15, comma 10, della legge 223/90: “programmi che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità” deve essere qualificata di pericolo “presunto” o “astratto” soggetta a divieto assoluto al fine di “tutelare incondizionatamente <<...>> valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, quali il ripudio della violenza come modello di comportamento sociale, il buon costume, la tolleranza, il pluralismo nelle sue molteplici dimensioni”;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Italia Uno” alle ore 14:30 del 7 luglio 2005 del cartone animato appartenente al genere *televisione* “I Griffin” integra gli estremi della violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177/2005 e dei paragrafi 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 177/2005, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell’articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato in misura pari al minimo edittale, pari a euro 25.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, seppure essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva nonché dei principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, trova d'altro lato un temperamento nelle circostanze che il programma in questione andato in onda al di fuori della specifica fascia oraria di programmazione televisiva di Televisione per i minori (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) e che esso, pur essendo un cartone animato, non appare destinato specificamente alla fruizione da parte di un pubblico di minori, che pertanto deve presumersi casuale;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

#### ORDINA

alla Società R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8 (C.A.P. 00187) quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Italia Uno"*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dei paragrafi 2.2, lett. b) e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 167/06/CSP"*,

entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

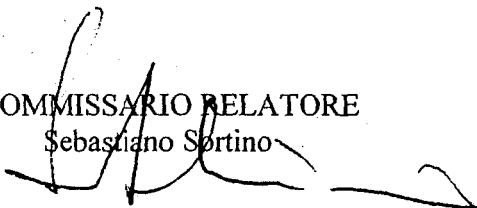
Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv. Arianna Novello – incaricata della trattazione del procedimento – via delle Muratte n. 25, Roma"; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

Roma, 22 novembre 2006

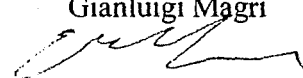
IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



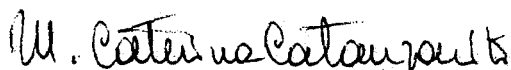
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M.Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 53/07/CSP****ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETÀ' EUROPA TV S.P.A. (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE  
"SPORTITALIA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1,  
LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEI  
PARAGRAFI 1.1 E 1.2 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E  
MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**PROC. N° 1476/AN****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 71/06/DICAM - PROC. N. 1476/AN in data 4 ottobre 2006, notificato in data 19 ottobre 2006, con il quale veniva contestata alla società "Europa Tv" S.p.A., con sede legale in Galleria Passerella, 2, Milano, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Sportitalia", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.1 e 1.2 del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso sulla predetta emittente in data 1 settembre 2005, dalle ore 19:27:50 alle ore 20:00 circa, durante la fascia oraria di "Televisione per tutti", la puntata del programma "Wrestling" in cui viene presentato un minore protagonista di una pratica di affidamento il cui esito è disputato sul ring tra il presunto padre ed altro wrestler, come tale potenzialmente pregiudizievole allo sviluppo psichico e morale dei minori, e in ogni caso inadeguato alla fruizione da parte del minore senza l'assistenza e l'ausilio di persone adulte in quanto atto a suscitare turbamento nel minore spettatore in particolare nella relazione con le figure parentali;

VISTE le memorie difensive pervenute all'Autorità – oltre il termine previsto - in data 22 novembre 2006 (prot. n. 56592), con le quali la società in questione ha eccepito in generale l'insussistenza e l'infondatezza dei rilievi mossi, sottolineando con riferimento ai punti 1.1 e 1.2, lettera a) del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", di cui in contestazione, che il minore:

- a) è ripreso da tergo come riconosciuto dal Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori" nella sua Risoluzione 38/05 che afferma "...il coinvolgimento visivo, sia pure senza inquadrature frontali di un bambino...";
- b) non è coinvolto in nessun dibattito relativo alla sua intimità e quella dei suoi familiari;
- c) non esercita alcun ruolo attivo nelle immagini che anticipano la sfida tra i due wrestler, salutando serenamente i due genitori rimasti sul ring, che invece esasperano la loro commozione in modo talmente esagerato, da risultare evidentemente artefatto;

e che pertanto sia improprio parlare di "partecipazione di minori di cui sia in discussione l'affidamento" con riferimento alle immagini oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che nelle predette memorie difensive la società in questione ha comunicato di aver immediatamente proceduto all'adempimento di quanto prescritto dal Comitato individuando nella puntata n. 102 del programma "Wrestling" andato in onda il 30 novembre 2005 quella di massimo ascolto nel corso della quale il conduttore

Stefano Benzi ha dato ampia ed adeguata notizia della Risoluzione n. 38/05 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”;

RITENUTO, di poter prendere in considerazione le predette giustificazioni, seppur tardive, ma di non poter viceversa accoglierle, per le seguenti ragioni:

- il minore risulta inquadrato - anche con riprese in primo piano che ne ritraggono il volto - più volte mentre è accompagnato sul *ring* dalla madre Angie (dalle ore 19:52:10 alle ore 19:52:13; dalle 19:52:20 alle ore 19:52:24 e dalle ore 19:52:28 alle 19:53:08), ambedue visibilmente commossi;
- il paragrafo 1.2 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”, fa divieto alle emittenti di mandare in onda “sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione” di “*non far partecipare minori a trasmissioni di cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o ad un altro...*” dovendosi intendere, per partecipazione, la mera presenza del minore all’interno del programma, inoltre, la “disputa” sull’affidamento del minore *Dominic* è enfatizzata dai seguenti elementi:
  - il programma in questione appartenente al genere *intrattenimento* - come si evince dagli stampati del registro programmi allegati alla segnalazione del Comitato - è prevalentemente rivolto a bambini e adolescenti che ne risultano particolarmente attratti, come affermato nel comunicato diffuso il 31 maggio 2005 della Federazione Medici Pediatri, “*il wrestling, per la sua semplicità e per la sua spettacolarizzazione - piace proprio ai bambini*”;
  - lo stesso programma, pur essendo stato contrassegnato dal bollino in sovrimpressione sul lato in basso a sinistra dello schermo “*...un bollino giallo piuttosto grosso, con disegnati all’interno un adulto che tiene per mano un bambino*” (V. Report delle sezioni istruttorie del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”), ad indicare che la trasmissione è destinata alla visione da parte dei minori assistiti da adulti, non è stato preceduto da alcuno specifico, preventivo annuncio atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori;
  - dalle ore 19:51 alle ore 19:54 il conduttore introduce la contesa tra i due *wrestler* e spiega il coinvolgimento del minore nello scontro (V. allegato al Report delle sezioni istruttorie del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*” in cui si afferma: “*il conduttore spiega la questione del bambino*”

*conteso tra due genitori”)* e spiega la dinamica del combattimento: *“la valigetta con i documenti per l’affidamento del bimbo è stata appesa al ring, i contendenti per raggiungerla hanno usato una scala, naturalmente impediti dall’avversario, con contorno di botte”* (V. Report delle sezioni istruttorie del Comitato);

- i genitori, in lacrime sul ring, per stessa ammissione dell’emittente, *“esasperano la loro commozione in modo talmente esagerato...”* (v. memorie dell’emittente dell’11 novembre 2005) ;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *“Sportitalia”* 1 settembre 2005, dalle ore 19:27:50 alle ore 20:00 circa del programma a carattere di intrattenimento *“Wrestling”* integra gli estremi della violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.1 e 1.2 del Codice di autoregolamentazione *“Tv e minori”*, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 51, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura del minimo edittale, pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- a) con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società *“Europa Tv”* S.p.A., con sede legale in Galleria Passerella, 2, Milano, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *“Sportitalia”*, pur rientrando la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive tra i divieti di carattere generale previsti dal Codice di autoregolamentazione *“Tv e minori”* non può ritenersi di gravità elevata in quanto la trasmissione del programma *de quo* è avvenuta al di fuori della fascia oraria protetta di *“Televisione per i minori”*;
- b) con riferimento all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione pur avendo contrassegnato il programma *“Wrestling”* con un bollino giallo, non ha fornito alcuno specifico, preventivo annuncio atto a sconsigliare la

visione del programma medesimo al pubblico dei minori. Tuttavia, la società ha poi immediatamente dato ampia ed adeguata notizia della Risoluzione n. 38/05 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”;

- c) con riferimento alla personalità dell’agente: la società “*Europa Tv*” S.p.A., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, ampiamente idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti di rilevanza nazionale nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell’agente: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

### ORDINA

alla società “*Europa Tv*” S.p.A., con sede legale in Galleria Passerella, 2, Milano, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Sportitalia*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 1.1 e 1.2 del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, anche utilizzando il c/c postale n. 871012, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, con Delibera n. 53/07/CSP” entro 30 giorni dalla notificazione del

presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv. Arianna Novello – incaricata della trattazione del procedimento – via delle Muratte n. 25, Roma"; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

Roma, 15 marzo 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 90/06/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI DUE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DEL PARAGRAFO 2.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L’AUTORITA’**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione TV e Minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 nonché la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, relative alla definizione della nuova struttura organizzativa dell’Autorità nonché l’attribuzione delle attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n.177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso, alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTO l’atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 12 dicembre 2005, n. 81/05/DGC/AEM, notificato in data 28 dicembre 2005, con il quale è stata contestata alla società Rai, Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria pubblica dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Due*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.4 e 3, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver mandato in onda dalle ore 15:30 alle ore 16:10 del 17 settembre 2005 il programma “*Futura city*”, in quanto presenta “*modelli di vita basati su astratte generalizzazioni dei ruoli sessuali, presentando la figura femminile come mero oggetto di piacere che utilizza il proprio corpo quale mezzo di seduzione e <<merce di scambio>>*” e pertanto “*idoneo a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità del minore il quale, nonché nocivo al suo sviluppo psichico e morale [...] neppure contrassegnato da alcuno specifico preventivo annuncio né elemento grafico atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori*”;

ESPERITO l’accesso agli atti nei giorni 26 gennaio e 22 febbraio 2006;

VISTE le memorie giustificative pervenute con nota prot. ALS/RC/637 del 12 gennaio 2006 (nota assunta al prot. n. 1199 del 12 gennaio 2006), confermate nel corso dell’audizione del 22 febbraio 2006, con le quali la Società in questione ha eccepito:

A. sul piano procedurale:

- a) l’incompetenza dell’Ufficio che ha avviato il procedimento: il procedimento sanzionatorio n. 1373 è stato avviato non già dall’Autorità, ma da un suo ufficio (il Dipartimento garanzie e contenzioso) privo di competenza deliberativa e tanto meno decisoria;

b) l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge e tardività della relativa notifica, che incide sull'esercizio dei diritti di difesa e di partecipazione al procedimento: il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, era trascorso al momento della notifica del provvedimento di contestazione; l'Autorità, sulla base dell'attività di monitoraggio, costantemente effettuata ex articolo 1 della legge n. 249/97, avrebbe potuto immediatamente (e comunque in tempi ragionevolmente brevi) accertare il fatto commesso in violazione di legge;

B. nel merito, l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della contestazione, in quanto:

1. l'atto di contestazione del Dipartimento garanzie e contenzioso *“si fonda sull'asserita violazione, da parte della Rai, delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 e dal Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.4 e 3, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 per aver diffuso in data 17 settembre 2005, il programma <<Futura city>> in piena fascia oraria protetta di <<Televisione per i minori>>, laddove “le scene poste in dubbio di illegittima diffusione sono andate in onda dalle ore 15:53 alle ore 15:57 e, dunque, palesemente prima che iniziasse a decorrere l'arco temporale della <<Fascia protetta>>”;*
2. nel caso in questione sono in opposizione due diritti fondamentali: quello della libertà di manifestazione del pensiero come garantita dall'articolo 21 Cost. e quello del rispetto del pudore come avvertito dalla comunità sociale il cui bilanciamento va effettuato alla luce della natura culturale della trasmissione “Futura city” nell'ambito della quale, di puntata in puntata, fondandosi sulle scoperte tecnologiche, scientifiche e informatiche del presente, si prova ad immaginare come potrebbe essere la vita futura del genere umano sempre più facilitata e agevolata da tali scoperte, utili al miglioramento dell'esistenza dell'essere umano;
3. la puntata andata in onda il 17 settembre 2005 è composta di diversi servizi incentrati sul futuro e sulla modernità (la casa del futuro, il turismo spaziale, l'associazione nazionale italiana degli inventori; i palazzi del futuro; il satellite controlla il traffico, la spiritualità tramite il web) la cui tematica esula completamente da argomenti a sfondo pornografico o, più in particolare, erotico sessuale; nello specifico, il servizio su *“le capitali del sesso”* non presenta immagini erotiche né pornografiche ma analizza – con sequenze *“prive di attitudine ad arrecare nocumento allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori ... il fenomeno sociale costituito dall'intrattenimento notturno per come lo stesso viene realmente vissuto dagli individui in alcune capitali europee”*, delle nuove forme di comunicazione tra i giovani, e dei nuovi rapporti tra giovani attraverso le *“chat line”* e che le immagini contestate non sono nulla più che un elemento integrativo e non già costitutivo del servizio;

4. conseguentemente, la puntata in questione è stata inclusa tra le cinque delle otto puntate del programma che, trasmesse una prima volta in orario serale, sono state replicate alle ore 15:30 *“mentre sono state escluse quelle che, nella valutazione compiuta da RAIDUE ai sensi di quanto disposto dai punti 2.3 e 2.4 del Codice di Autoregolamentazione tv e minori, si è ritenuto potessero avere contenuti non idonei alla diffusione in tale orario...”* ;
5. la estrema brevità delle scene poste in dubbio di legittima diffusione, nell’ambito del servizio giornalistico (durata 4 minuti) sul tema dell’intrattenimento notturno nelle grandi capitali europee quali Berlino, Parigi, Londra e Amsterdam in cui le immagini a corredo dello stesso, raffiguranti anche nudi parziali, non durano che pochi secondi;

RITENUTO, di non poter accogliere, le dedotte giustificazioni relative agli aspetti procedurali, per le seguenti ragioni:

- a) il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, adottato con delibera di questa Autorità in data 7 novembre 2001, n. 425/01/CONS, all’articolo 4, comma 1, rubricato *“Avvio del procedimento”*, precisa chiaramente che il Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso dispone l’avvio del procedimento sanzionatorio con l’atto di contestazione;
- b) il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte del Dipartimento garanzie e contenzioso esclusivamente competente a svolgere l’accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo, nel caso di specie l’accertamento del Dipartimento garanzie e contenzioso in data 12 dicembre 2005, (V. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005);

RITENUTO, quanto alle giustificazioni di merito:

A) di dover parzialmente accogliere l’eccezione di cui al punto 1), per i seguenti motivi:

1. l’atto di contestazione del Dipartimento garanzie e contenzioso, contrariamente a quanto affermato dall’emittente, non trova il suo fondamento sul fatto che il programma *<<Futura city>>* sia stato trasmesso in piena fascia oraria protetta di *<<Televisione per i minori>>* e ciò trova riscontro nel fatto che tra le disposizioni contestate, l’articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 è norma di carattere generale non specificatamente riferita alla specifica fascia protetta di *“Televisione per i minori”* e le disposizioni di cui al paragrafo 2.4 del

Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 sono riferite alla fascia oraria della "Televisione per tutti" tuttavia, pur essendo la trasmissione in questione andata in onda dalle ore 15:30 alle ore 16:10, ed entrando in piena fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" le scene poste in dubbio di legittima diffusione sono state effettivamente trasmesse dalle 15:53 alle 15:57 - a ridosso, ma non all'interno della fascia oraria di "Televisione per i minori" - pertanto non risulta applicabile a tale trasmissione il paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto specificamente riferito alla fascia oraria di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00);

B) di non poter accogliere viceversa le eccezioni di merito di cui ai punti successivi, per i seguenti motivi:

2. nel caso concreto, dalla visione del programma "Futura city", si evince che lo stesso pur dedicato a tematiche scientifiche ed ambientali, risulta – come indicato nell'atto di contestazione – *"idoneo a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità del minore, nonché nocivo al suo sviluppo psichico e morale"* (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003) e conseguentemente è ad esso applicabile l'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto 177/2005 che pone un generico divieto di trasmettere scene che, anche in relazione all'orario di trasmissione (nel caso *de quo* fascia oraria pomeridiana, a ridosso della fascia oraria di "Televisione per i minori") possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, ;
3. inoltre, non essendo stato lo stesso programma *"neppure contrassegnato da alcuno specifico, preventivo annuncio né elemento grafico atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori"* (neppure con il colore giallo utilizzato per segnalare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta) è ad esso applicabile il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del medesimo decreto 177/2005 in considerazione del fatto che la classificazione dei programmi autonomamente operata dall'emittente al fine della definizione delle avvertenze iconografiche («bollini»), se adatti a una visione congiunta minori – adulti o inadatti ai minori, è comunque soggetta al sindacato dell'Autorità ai fini della verifica dell'osservanza del Codice in quanto norma a tutela dei minori;
4. la violazione del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori dapprima norma di autoregolamentazione, per effetto della "pubblicizzazione" operata dal *"Testo unico della radiotelevisione"*, risulta

essere norma di livello secondario, assistita dalle sanzioni previste dall'ordinamento vigente in materia di tutela del minore telespettatore; a seguito di tale "pubblicizzazione" le disposizioni del Codice, da originario impegno autodisciplinare, ha acquisito carattere di doverosità laddove è assistita da un presidio sanzionatorio in quanto norme a tutela dei minori;

5. in particolare, all'impegno, previsto per le emittenti dal punto n. 2.4 del Codice, di provvedere a dare adeguata e ripetuta segnalazione iconografica per segnalare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli inadatti ai minori - non possono essere ricondotti i paventati rischi di violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Difatti, le disposizioni vigenti, compreso il Codice Tv e minori, intendono contemperare tale diritto costituzionale con la tutela dell'infanzia prevista all'articolo 31 della Costituzione, anche in considerazione della *".. natura "immateriale" ("sviluppo psichico o morale") e la specifica considerazione (anche) costituzionale - "protezione" dei minori - del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela;*
6. risulta priva di fondamento l'eccepita brevità delle sequenze, in quanto la stessa non esclude la portata diseducativa, potenzialmente lesiva dello sviluppo psichico e morale del minore, tenuto conto che gli stessi spezzoni risultano esplicitamente riferibili per contenuto, immagini e rappresentazioni - come precisato nell'atto di contestazione - al tema dei luoghi e delle modalità degli incontri erotico-sessuali tra giovani, in alcuni casi evidenziati da elementi non aventi alcun valore informativo come la descrizione di alcune modalità con le quali, tramite i nuovi media, è possibile contattare persone o fissare incontri a scopi sessuali: *"ma le vere novità le hanno portate le comunità virtuali ... gli incontri vengono fissati in rete con sole poche ore di anticipo; ci si ritrova in vecchi garage o edifici isolati dove si consuma sesso in totale assenza di limitazione e poi nuovamente tutti per conto proprio ad aspettare le successive convocazioni telematiche"* accompagnato da scene ritraenti donne parzialmente nude in atteggiamenti provocatori o allusivi (Cfr. delibera n. 136/05/CSP del 5 ottobre 2005);
7. si evidenzia altresì che, come affermato dall'emittente, la trasmissione, originariamente destinata all'orario serale, ore 23:10 (e come tale presumibilmente *"prevalentemente destinata ad un pubblico adulto"*), composta di diversi servizi legati dal filo conduttore della modernità, ben poteva - proprio in ragione della eccepita brevità del servizio sulle *"capitali del sesso"* - essere oggetto di tagli in occasione della replica in fascia oraria pomeridiana;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 17 settembre 2005, da parte dell'emittente *"Rai Due"* del programma *"Futura city"* integra gli estremi della

violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 177/2005, e per avere omesso "alcuno specifico, preventivo annuncio né elemento grafico atto a sconsigliarne la visione al pubblico dei minori" del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 177/2005, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato in misura pari al triplo del minimo edittale, pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rai Radiotelevisione italiana Spa, se da un lato deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, aggravata dal fatto che la fruizione della trasmissione da parte dei minori avrebbe dovuto essere preceduta e accompagnata dalla segnalazione di divieto assoluto di visione da parte di minori (bollino rosso) o quantomeno di opportunità di visione familiare congiunta (bollino giallo), d'altro lato risulta temperata dalla brevità del filmato;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società Rai, Radiotelevisione italiana Spa è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006, relative alla definizione della nuova struttura

organizzativa dell'Autorità nonché l'attribuzione delle attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso, alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### DELIBERA

con riferimento al paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'archiviazione degli atti;

### ORDINA

alla Rai Radio televisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Rai Due"*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 90/06/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto, e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell'Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25 Roma; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Napoli, 16 maggio 2006

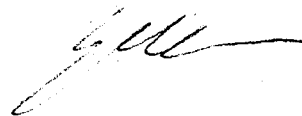
IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



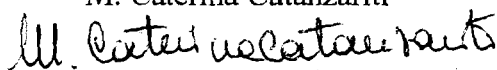
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 126/06/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (GIA' LA 7 SPA) (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "LA7") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DEI PARAGRAFI 2.4 E 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 31 gennaio 2006, n. 08/06/DGC/AEM Proc. 1311/AN, notificato in data 9 febbraio 2006, con il quale è stata contestata alla società Telecom Italia Media S.p.a., (già LA7 S.p.a.) con sede in Via Cristoforo Colombo n. 142, Roma, concessionaria pubblica dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “La 7”, per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.4 e 3.1, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver mandato in onda dalle ore 14:04 alle ore 16:17 del 1 marzo 2005 il *telefilm* “*Al di là di ogni ragionevole dubbio*” in quanto il *film* in questione presentando scene caratterizzate da un elevato “*tasso di realismo*”, ed essendo in esso rappresentate reiteratamente le tracce di sangue dell’aggressore e della vittima, presenti a seguito dei colpi inferti, sulle pareti della stanza, sui vestiti e sul corpo dell’aggressore e della vittima risulta idoneo, per i contenuti e le immagini proposte, anche in relazione all’orario di trasmissione, a suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia e a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità dei minori, configurandosi nel suo insieme come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico;

ESPERITO l’accesso agli atti in data 2 marzo 2006;

VISTE le memorie giustificative pervenute con nota del 24 febbraio 2006 (nota assunta al prot. n. 7546 del 27 febbraio 2006), confermate nel corso dell’audizione dell’8 marzo 2006, con le quali la Società in questione ha eccepito:

A. sul piano procedurale:

- a) l’illegittimità dell’azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge e tardività della relativa notifica, che incide sull’esercizio di diritto di partecipazione al procedimento nella misura in cui le impone di

ricostruire vicende lontane nel tempo, e, dall'altro, evidenzia un esercizio non corretto dei poteri da parte dell'Autorità in quanto "il presunto addebito" è avvenuto a quasi un anno dalla commissione del fatto;

B. nel merito, l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della contestazione, in quanto:

1. "Al di là di ogni ragionevole dubbio" è un *film* e non un *telefilm*;
2. l'atmosfera generale del *film* è giocosa e ironica secondo lo spirito degli anni '70 e in nulla la vicenda in cui sono coinvolti i personaggi presenta situazioni di tensione, di paura o angoscia, inoltre le sequenze in cui viene ricostruito il delitto sono di durata estremamente limitata rispetto a quella del *film*;
3. il linguaggio utilizzato non include mai il turpiloquio;
4. le scene in cui viene ricostruito il delitto – e in particolare quella indicata in contestazione – sono state girate in modo implicito. La telecamera non inquadra mai la scena complessiva dell'omicida, ma solo un personaggio alla volta: per cui, ad esempio, si vede l'omicidio in azione, ma non contestualmente la vittima. Essendo i diversi elementi descritti non visualizzati contestualmente, la loro percezione – anche in considerazione della scarsa luminosità dell'immagine in movimento – non appare né chiara né caratterizzata da un elevato "tasso di realismo"; pertanto, anche in considerazione dell'assenza di tensione emotiva, il *film* e la scena sono privi di elementi anche potenzialmente pregiudizievoli per i minori spettatori; non sono presenti o partecipi minori;
5. il linguaggio utilizzato, l'ambientazione e il livello di coinvolgimento emotivo innescato non presentano criticità;
6. le scene in cui "vengono ricostruite le dinamiche dell'omicidio sono caratterizzate da una diversa luminosità rispetto alle scene del processo, creando un distacco tra la ricostruzione dei fatti avvenuta in Tribunale e la scena del crimine, rendendo quest'ultima ancor meno realistica";
7. il messaggio veicolato dal *film* per il tramite del personaggio principale è positivo poiché il tema centrale non è costituito dalla ricerca di un assassino – al fine di scagionare il marito della vittima – bensì dal perseguimento del principio per cui tutti hanno diritto alla difesa in giudizio e nessuno può essere condannato senza essere stato preventivamente giudicato in un giusto processo;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni relative agli aspetti procedurali, per le seguenti ragioni:

- a) il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte del Dipartimento garanzie e contenzioso esclusivamente competente - alla data della contestazione - a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo: nel caso di specie l'accertamento del Dipartimento garanzie e contenzioso è avvenuto in data 31 gennaio 2006 (V. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005), sembra inoltre opportuno precisare che *“in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento e non anche alla data della commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 689”* (Cass. Civ. Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308); si rappresenta altresì che *“il provvedimento di contestazione viene adottato al termine dell'acquisizione dei dati e della loro congrua valutazione ai fini della più giusta formulazione dei rilievi”* (Cass. 9554/93 e 3092/95) dovendosi tener conto altresì *“dello spatium deliberandi che la natura e la consistenza della singola infrazione richiedano nel caso concreto per un corretto apprezzamento dell'idoneità delle circostanze acclerate a giustificare l'atto accertativo”* (Cass. sentenze nn. 1866/2000, 7143/2001, 8257/2001 *ex multis*);

RITENUTO, quanto alle giustificazioni di merito:

1. la disciplina del sistema radiotelevisivo, a garanzia degli utenti, è la medesima per il *film* e per i *telefilm* (veda ad es. le disposizioni del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori relative a *“film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario”*);
2. l'atmosfera giocosa e ironica, priva di tensione e angoscia del *film*, andato in onda a partire dalle ore 14:04, è suscettibile di attrarre i minori all'ascolto *“conducendoli”* alle scene del crimine, andate in onda dalle 16:03 alle 16:09, in piena fascia oraria protetta di *“Televisione per i minori”*, durante la quale si presume che il minore assista a tali programmi non supportato dalla presenza di un adulto;
3. in particolare, la sequenza delle scene dell'omicidio, in onda dalle ore 16:03 alle ore 16:12, presentando il cruento omicidio di una donna, uccisa a ripetuti e violenti colpi di torcia in cui l'assassino si accanisce con particolare veemenza sulla vittima inerme di fronte ad un testimone in evidente stato di ebbrezza, che assiste all'omicidio stesso sogghignando e continuando a bere alcolici, risulta suscettibile di turbare i delicati processi di discernimento tra valori opposti (bene/male) nei quali si sostanzia la personalità dei minori nonché di incidere

negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003);

4. l'elevato tasso di realismo che caratterizza la sequenza delle scene sopradescritte discende dal fatto che la stessa appare svolgersi in un ambiente simile a quello della vita quotidiana e che in più occasioni – a seguito dei colpi inferti – sangue dell'aggressore e della vittima è schizzato sia sulle pareti della stanza, sia sui vestiti e sul corpo dell'aggressore e della vittima (sia pure non inquadrati contemporaneamente);
5. le scene relative all'omicidio sono caratterizzate da una diversa luminosità rispetto alle scene del processo in quanto, nella narrazione del *film*, il primo è avvenuto di notte, dopo una serata tra amici, mentre il processo è stato celebrato di giorno; il conseguente distacco tra la ricostruzione dei fatti avvenuta in Tribunale e le scene relative al crimine, lungi dal rendere queste ultime ancor meno realistiche, proprio in considerazione del loro carattere repentino, risultano suscettibili di produrre una amplificazione di effetti sulla sensibilità del minore spettatore a nulla rilevando la brevità della scene stesse o il messaggio positivo finale del *film*;
6. il linguaggio, l'ambientazione e la presenza o partecipazione di minori non sono elementi oggetto di contestazione (fattispecie che tra l'altro, sarebbero censurabili alla luce di altre disposizioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" rispetto a quelle contestate);

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "LA7" nel pomeriggio del 1 marzo 2005, del *film* "Al di là di ogni ragionevole dubbio" integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.177/2005 e dei paragrafi 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 177/2005, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato in misura pari al quadruplo del minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, il comportamento posto in essere dalla società Telecom Italia Media S.p.A., già LA7 S.p.A., deve ritenersi oggettivamente elevato in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, nella specifica fascia oraria di programmazione televisiva a loro destinata (dalle ore 16:00 alle ore 19:00);
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società Telecom Italia Media S.p.A., già LA7 S.p.A., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

#### ORDINA

alla Telecom Italia Media S.p.A., già LA7 S.p.A., con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 142, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "LA7", di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 100.000,00 (centomila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo

X. bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.126/06/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

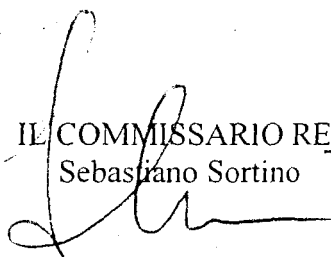
Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell’avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell’Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25 Roma; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Napoli, 28 giugno 2006

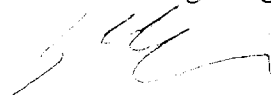
IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 127/06/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI DUE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DEI PARAGRAFI 2.4 E 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L’AUTORITA’**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione TV e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso.

VISTO l’atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 31 gennaio 2006, n. 53/06/DGC/AEM Proc.1374/AN, notificato in data 8 febbraio 2006, con il quale è stata contestata alla società Rai, Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria pubblica dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Due*”, per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.4 e 3.1, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver mandato in onda a partire dalle ore 16:30 del 12 giugno 2006 il *telefilm* “*Jarod il camaleonte*” in quanto il *film* in questione presentando scene relative a pratiche suggestionanti, abusi e anomalie sessuali, violenza - in particolare viene presentata una scena in cui una specie di mago fa rivivere ad un ragazzo momenti della sua infanzia quando il padre abusava di lui, utilizzando la frase : “...era tuo padre, era tuo padre che ti violentava ...” (ore 16.58.23) - risulta idoneo, per i contenuti e le immagini proposte, per la delicatezza della tematica trattata, per le parole pronunciate, anche in relazione all’orario di trasmissione, a suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia, a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità dei minori, configurandosi nel suo insieme come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori;

ESPERITO l’accesso agli atti in data 31 marzo 2006;

VISTE le memorie giustificative pervenute con nota prot. ALS/RC/7241 del 31 marzo 2006 (nota assunta al prot. n. 14774 del 3 aprile 2006), confermate nel corso dell’audizione del 28 aprile 2006, con le quali la Società in questione ha eccepito:

A. sul piano procedurale:

- a) l’incompetenza degli Uffici che hanno avviato il procedimento e integrato il contraddittorio: il procedimento sanzionatorio n. 1374 è stato avviato non già dall’Autorità, ma da un suo ufficio, il Dipartimento garanzie e contenzioso e la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, privi di competenza deliberativa e tanto meno decisoria;

b) l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge e tardività della relativa notifica, che incide sull'esercizio dei diritti di difesa e di partecipazione al procedimento: il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, era trascorso al momento della notifica del provvedimento di contestazione; l'Autorità, sulla base dell'attività di monitoraggio, costantemente effettuata ex articolo 1 della legge n. 249/97, avrebbe potuto immediatamente (e comunque in tempi ragionevolmente brevi) accertare il fatto commesso in violazione di legge;

B. nel merito, l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della contestazione, in quanto:

1. la puntata della serie televisiva "Jarod il camaleonte" intitolata "Il volo dell'angelo", andata in onda il 12 giugno 2005 non può in alcun modo aver violato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 in quanto tale norma ha per scopo quello di impedire "attentati" all'equilibrio dei minori che potrebbero realizzarsi attraverso la trasmissione di programmi che non rispettino i diritti fondamentali della persona o contengano messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitino all'odio o generino un pregiudizio allo sviluppo psichico e morale dei minori o inducano gli stessi ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che possano aver presentato scene di violenza gratuita o insistita o di carattere pornografico;
2. il personaggio Jarod è un personaggio positivo: la serie televisiva "*Jarod Il Camaleonte*" è portatrice di valori elevati e moralmente positivi, rappresentati e incarnati da Jarod, protagonista della serie medesima genio della giustizia, eroe non violento, impegnato a condurre una decisa lotta alla criminalità organizzata. Jarod è dotato di poteri soprannaturali tali da permettergli, di volta in volta, l'assunzione di funzioni e ruoli diversi finalizzati proprio a porlo in grado di risolvere i problemi e le situazioni difficili che opprimono la Società. Nell'episodio contestato intitolato "*Il volo dell'angelo*", si narra, tra l'altro, la vicenda di Schott, un ragazzo che per problemi psicologici si trova a far parte di una pseudo setta, capeggiata da un losco personaggio che, al fine di ottenere scopi illeciti, soggioga, plagia e condiziona la volontà degli adepti della setta medesima. Jarod, nel corso dell'episodio riesce, grazie alle sue doti "camaleontiche" a smascherare il *guru* e a smontare, così, l'operato del caposetta. Lo sceneggiatore dell'opera, nel farlo, descrive un personaggio totalmente negativo, rappresentativo del male la cui figura risulta nettamente contrapposta a quella di Jarod, portatore di ben altri messaggi e valori quali, come detto, la sfera del bene, favorendo nello spettatore la recezione di un messaggio positivo, consistente, appunto, nella rappresentazione della lotta che Jarod conduce al fine di smascherare i loschi piani del mago. Ciò che emerge incontestabilmente all'esito dell'episodio è la sconfitta del male, di chi lo compie e l'indiscussa vittoria del bene sul male medesimo;
3. per quanto concerne in particolare la frase "...era tuo padre, era tuo padre che ti violentava...", estrapolata dal contesto in cui è stata pronunciata e singolarmente considerata, può essere giudicata aspra e atta a turbare i minori, dette

caratteristiche non sono rinvenibili nella frase medesima nella sequenza in cui la stessa è stata pronunciata dovendo, tra l'altro, la stessa essere rapportata al finale a lieto fine del *telefilm*, costituito dalla rappresentazione delle vittoria del bene sul male; inoltre, data l'assoluta genericità e l'indiscussa sommarietà della costruzione lessicale che la caratterizzano e data, altresì, la mancanza in essa di riferimenti visivi o verbali che direttamente o indirettamente, abbiano potuto, anche solo in *nuce*, accennare o mostrare a quale tipo di violenza il presunto mago ha fatto riferimento, non risulta in grado di provocare un turbamento nei telespettatori minori, di suscitare negli stessi reazioni di angoscia ovvero di turbare “*i delicati processi di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia la personalità dei minori*” anzi, la sequenza in questione esprime un valore positivo poiché, come appena sopra rilevato, dalla stessa emerge una condanna ferma e assoluta della violenza sui minori;

4. l'assenza, nel programma *de quo*, di una rappresentazione lessicale del ricordo della violenza subita dal ragazzo e di un esplicito ricorso a parole e/o immagini atte a descrivere in tutta la sua crudezza, drammaticità e deprecabilità la pratica della pedofilia esclude la creazione di una *vis* emotiva oltremodo esasperata nel programma stesso;
5. lo stesso filmato era già stato trasmesso da “*Rai Due*” nei giorni 11 novembre 2002 e 12 settembre 2003 senza che l'Autorità e/o il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori abbiano, successivamente a detta diffusione, formulato alcuna contestazione.

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni relative agli aspetti procedurali, per le seguenti ragioni:

- a) il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, vigente alla data della contestazione, adottato con delibera di questa Autorità in data 7 novembre 2001, n. 425/01/CONS, all'articolo 4, comma 1, rubricato “*Avvio del procedimento*”, precisa chiaramente che l'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto con l'atto di contestazione del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso le cui competenze sono state trasferite - ai sensi della delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, in vigore alla data della comunicazione integrativa del 15 marzo 2006 - al Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
- b) il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte del Dipartimento garanzie e contenzioso esclusivamente competente - alla data della contestazione - a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo: nel caso di specie l'accertamento del Dipartimento garanzie e

contenzioso è avvenuto in data 31 gennaio 2006 (V. in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005), sembra inoltre opportuno precisare che *“in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento e non anche alla data della commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 689”* (Cass. Civ. Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308); si rappresenta altresì che *“il provvedimento di contestazione viene adottato al termine dell'acquisizione dei dati e della loro congrua valutazione ai fini della più giusta formulazione dei rilievi”* (Cass. 9554/93 e 3092/95) dovendosi tener conto altresì *“dello spatium deliberandi che la natura e la consistenza della singola infrazione richiedano nel caso concreto per un corretto apprezzamento dell'idoneità delle circostanze acclamate a giustificare l'atto accertativo”* (Cass. sentenze nn. 1866/2000, 7143/2001, 8257/2001 ex multis);

RITENUTO, quanto alle giustificazioni di merito:

1. il programma oggetto di segnalazione, è andato in onda il 12 giugno 2005, a partire dalle ore 16:30, in piena fascia oraria protetta di “Televisione per i minori” - durante la quale si presume che il minore assista a tali programmi non supportato dalla presenza di un adulto – esso, presentando scene relative a pratiche suggestionanti, abusi, anomalie sessuali e violenza, risulta suscettibile di turbare i delicati processi di discernimento tra valori opposti bene/male (Cfr. Sentenza Cassazione n. 6759/04 del 5 marzo 2003), nei quali si sostanzia la personalità dei minori nonché di incidere negativamente nella loro sfera psichica ed emotiva, soprattutto nella relazione con i loro genitori, condividendo in proposito dal Comitato di autoregolamentazione Tv e minori nella Risoluzione n. 24/05: *“il potenziale turbamento che torbidi riferimenti coinvolgenti il rapporto padre/figlio possono costituire per bambini e ragazzi in visione proprio nell'ora in cui il Codice presume manchi loro il sostegno di adulti”* e nel *“Report delle Sezioni istruttorie”* (campo contenente la risposta del 12 luglio 2005): *“le tematiche affrontate (abusi sessuali, violenza ed esorcismi) non sono idonee alla fascia oraria di trasmissione”*;
2. la figura dell'eroe positivo, lungi dal *“bilanciare”* la problematicità delle tematiche presenti nel filmato, è suscettibile di attrarre i minori-spettatori alla visione e come tale *“può maggiormente impressionare i minori all'ascolto”* (V. *“Report delle sezioni istruttorie”* cit.); inoltre, si *“considera un aggravante il fatto che l'eroe positivo venga coinvolto in episodi del genere perché affascina i minori e nello stesso tempo li spaventa”* (V. Verbale del Comitato Tv e Minori del 12 luglio 2004);
3. nei giorni 11 novembre 2002 e 12 settembre 2003, la trasmissione sull'emittente *“Rai Due”* dell'episodio *“Il volo dell'angelo”* della serie *“Jarod il camaleonte”* è avvenuta - come dichiarato dall'emittente in sede di audizione – al di fuori della fascia oraria protetta di “Televisione per i minori”: pertanto, tali precedenti non

risultano assimilabili alla fattispecie *de qua*, che ha ad oggetto le disposizioni relative alla trasmissione durante la fascia oraria protetta ed anzi, tale circostanza conferma che, come precisato in contestazione: il *film* risulta atto a nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori in relazione all'orario di trasmissione, con la conseguente violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177/2005, ed è altresì inidoneo alla collocazione durante la fascia "protetta" di programmazione, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, a tutela del benessere morale fisico, psichico dei minori, con la conseguente violazione dei paragrafi 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 177/2005;

4. non appaiono condivisibili le eccezioni secondo cui la frase - andata in onda alle ore 16:58:23 - *"era tuo padre, era tuo padre che ti violentava"* può essere giudicata aspra e atta a turbare i minori solo in quanto estrapolata dal contesto del filmato, né che siano assenti nel filmato stesso parole e/o immagini atte a descrivere in tutta la sua crudezza, drammaticità e deprecabilità la pratica della pedofilia, viceversa come affermato nella Risoluzione n. 24/05 del Comitato Tv e Minori, gli *"aspetti non adatti all'orario di programmazione [...] culminano emblematicamente e drammaticamente nella rivelazione: era tuo padre, era tuo padre che ti violentava"*; si riportano testualmente alcune delle frasi pronunciate nel corso della scena in cui una specie di mago fa rivivere ad un ragazzo momenti della sua infanzia quando il padre abusava di lui: 16:56:42: *"stai anche sanguinando, sanguini, dentro, sei stato tradito, ferito da qualcuno di cui ti fidavi, che amavi"*; 16.57.13 *"non riuscivi a crederci quando è cominciato volevi gridare ma avevi paura, eri confuso"*; 16.57.23 *"eri così giovane, vulnerabile, era un incubo il modo in cui lui veniva da te, c'era tanta rabbia"*; 16.57.32 *"pensavi che se avessi chiuso gli occhi per un attimo sarebbe finito, ma non finiva, non è vero Schott? diventava più violento e rabbioso"*, 16.57.40 *"avevi paura di dirlo agli altri, paura di dire il nome, terrorizzato che nessuno ti avrebbe creduto"*; 16.57.47 *"avevo tanta paura"*; 16.57.50 *"eri solo un bambino e lui era così forte, tu non potevi difenderti"* 16.57.57 *"volevo che la smettesse, credimi, io volevo dire il suo nome"*; *"va bene, lo dirò io per te 16.58.23, era tuo padre, era tuo padre che ti violentava Schott"*;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Rai Due" nel pomeriggio del 12 giugno 2005, dell'episodio "Il volo dell'angelo" del telefilm "Jarod il camaleonte" integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.177/2005 e dei paragrafi 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 177/2005, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato in misura pari al quadruplo del minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione; il comportamento posto in essere dalla società Rai Radiotelevisione italiana Spa, deve ritenersi oggettivamente elevato in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, nella specifica fascia oraria di programmazione televisiva a loro destinata (dalle ore 16:00 alle ore 19:00);
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società Rai, Radiotelevisione italiana Spa è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

#### ORDINA

alla Rai Radio televisione italiana Spa, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Rai Due"*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 100.000,00 (centomila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X,

bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 127/06/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell’avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell’Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25 Roma; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Napoli, 28 giugno 2006

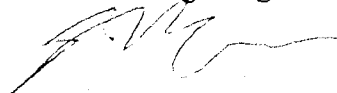
IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

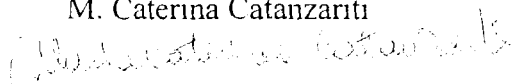


IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 143/06/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SOCIETA' R.T.I. S. P.A., EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA UNO", PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 1 E 2 LETTERA A), 2.3 E 3.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con

delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n.11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N. 6/06/DICAM/N.PROC.1279/AN dell'8 marzo 2006, notificato in data 20 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale “*Italia uno*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 1 e 2 lettera a), 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle edizioni del programma “*Studio aperto*” andate in onda alle ore 18:30 del 29 settembre 2004, del 2 novembre 2004, del 12 maggio 2005 e del 19 maggio 2005 – in quanto contenenti diversi servizi di cronaca nera, prevalentemente a sfondo familiare, anche coinvolgente minori, e nei primi due casi anche dei *promo* di rubriche, caratterizzati dall'impiego di terminologia particolarmente forte e impressionante, non strettamente funzionale alla comprensione delle notizie e accompagnati dalle immagini dei minori vittime dei reati, neppure preceduti da alcun genere di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte di minori;

VISTE le memorie difensive del 4 aprile 2006, pervenute all'Autorità il 5 aprile 2006 (prot. n. 15314), e precisate nell'audizione del 17 maggio 2006 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- l'inserimento del servizio e delle immagini del piccolo Samuele Lorenzi nell'ambito del telegiornale “*Studio Aperto*” risponde ad una esigenza informativa rispetto al racconto della vicenda del minore, immagini che la famiglia ha chiesto di trasmettere per riabilitare l'identità personale del loro figlio, lesa dal *gossip*;

- il fatto che una norma di autodisciplina atta a sindacare le modalità estrinseche di come le notizie vengono rappresentate: (le immagini, le parole utilizzate) non possa influenzare la scaletta di un telegiornale che viene predisposta in considerazione dell'interesse pubblico alla notizia, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione;
- la rapidità dell'immagine delle macchie di sangue (riprese del RIS di Parma) rappresentate nel servizio sul caso Lorenzi e come tale immagine sia fugace, resa con una "qualità asettica", non raccapricciante e pertanto inidonea a suscitare nocumento allo sviluppo psicofisico del minore;
- le edizioni del programma "Studio aperto" presentano delle notizie di cronaca nera utilizzando un linguaggio consueto, che rispecchia canoni espressivi comunemente accettati, propri dell'enfasi giornalistica e per questo non idonei a generare turbamento; inoltre, la presenza della cronaca nera viene "bilanciata", "alleggerita" da altre notizie ad ampliamento dell'offerta informativa (pagina politica, pagina economica, *gossip*, situazioni climatiche), per cui non si è ravvisata, nelle puntate di specie, la necessità di avvisare il telespettatore circa i servizi oggetto di contestazione;
- il paragrafo 2.3 del Codice "Tv e Minori" non è specificamente riferito alla fascia protetta e che le valutazioni del Comitato e dell'Autorità possono essere differenti in relazione alla loro differente natura, etica piuttosto che giuridica;
- il fatto che il divieto di cui al punto 1.2, lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, esso è volto a tutelare il minore vittima del reato stesso (tutela che non va comunque oltre la morte);

RITENUTO, di non poter accogliere le eccezioni illustrate, per le seguenti ragioni:

A) con riguardo alle edizioni del 29 settembre 2004, 2 novembre 2004, 12 e 19 maggio 2005:

- l'utilizzo di spezzoni di filmati seppur fugaci, ed il linguaggio "asettico", a riprova del taglio documentaristico dei servizi, non esclude la portata diseducativa, potenzialmente lesiva dello sviluppo psichico e morale del minore, in quanto gli stessi spezzoni risultano esplicitamente riferibili per contenuto, immagini e rappresentazioni a gravi fatti di cronaca nera a sfondo familiare atti a turbare il minore nella relazione con le figure parentali;
- pur essendo le notizie presenti nei servizi motivate ed "attualizzate", dalle vicende processuali o familiari dei minori oggetto delle stesse (Samuele Lorenzi e Desirée Piovanelli), la valutazione dell'Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice Tv e Minori ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l'articolo 4, comma 1 lettera b) del Testo Unico è norma di principio

suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell'Autorità, il vincolo dell'avviso preventivo in occasione dell'utilizzo di un linguaggio forte e impressionante e della trattazione di tematiche suscettibili di impressionare i telespettatori minori di età costituisce un obiettivo portato dalle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice "Tv e Minori" è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;

- l'apposizione del simbolo iconografico e il preventivo annuncio sulla maggiore o minore adeguatezza della visione del programma da parte del pubblico dei minori, quanto meno del tipo che presso le emittenti corrisponde al colore giallo, e, quindi non adeguato alla visione degli stessi se non assistiti da adulti, sono previsti dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori al fine di consentire alle famiglie l'espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1;
- all'impegno, previsto per le emittenti, di provvedere a dare adeguata segnalazione iconografica e preventivo avviso, non possono essere ricondotti i paventati rischi di violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Difatti, le disposizioni vigenti, compreso il Codice Tv e minori, intendono contemperare tale diritto costituzionale con la tutela dell'infanzia prevista all'articolo 31 della Costituzione, anche in considerazione della *".. natura immateriale"* (*"sviluppo psichico o morale"*) e la specifica considerazione (anche) costituzionale – *"protezione" dei minori – del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela;*
- il fatto che il paragrafo 2.3 del Codice "Tv e Minori" non sia esclusivamente riferito alla fascia oraria di "Televisione per i minori" (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) essendo una prescrizione di carattere generale in materia di informazione, riferita alla fascia oraria di "Televisione per tutti" (dalle ore 7:00 alle ore 22:30), rende ancor più rilevante l'incisività della violazione oggetto di contestazione considerato che i programmi sono andati in onda nella fascia oraria protetta in cui si presume che il minore visioni tali programmi non assistito da adulti;
- l'utilizzo di terminologia forte e impressionante e la rappresentazione delle immagini di minori vittime di reati neppure preceduti di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte del pubblico dei minori sono dati oggettivi vietati dal Codice di autoregolamentazione tv e minori, indipendentemente dalle valutazioni di carattere etico;
- l'autorizzazione dei genitori all'utilizzo delle immagini (foto o filmati) dei minori vittime di reati potrebbe essere un' esimente laddove si interpreti il divieto di cui al paragrafo 1.2 lettera a) del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" come riferito alla sola tutela del minore vittima di reato; viceversa, la finalità di tale

disposizione è volta alla tutela dei minori telespettatori, che possono subire un pregiudizio dalla rappresentazione di certe immagini che, in quanto inserite nella narrazione di scabrosi fatti di cronaca nera e accompagnate dall'impiego di terminologia particolarmente forte e impressionante, risultano atte a ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori;

B. con esclusivo riguardo alle edizioni del 29 settembre 2004 e del 2 novembre 2004:

- la “notizia” di un programma audiovisivo in onda sulla stessa emittente si caratterizza, più che per natura informativa, per la finalità di autopromozione e pertanto, non essendo preordinata in via esclusiva o preminente al soddisfacimento di un'esigenza connessa al diritto di cronaca, ricade nella disciplina generale dei programmi radiotelevisivi, che – anche alla luce del punto 4.1. del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, che impegna le emittenti a non trasmettere autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori – vieta la trasmissione di programmi potenzialmente pregiudizievoli dello sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente “Italia uno” delle edizioni del programma “Studio aperto” andate in onda alle ore 18:30 (fascia oraria protetta di “Televisione per i minori”) nei giorni 29 settembre 2004, 2 novembre 2004, 12 maggio 2005 e 19 maggio 2005 integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, riproduttivo dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, paragrafi 1 e 2 lettera a), 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati – edizioni del programma “Studio aperto” andate in onda alle ore 18:30 del 29 settembre 2004, del 2 novembre 2004, del 12 maggio 2005 e del 19 maggio 2005 nella – nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I., Reti televisive italiane, S.p.a., se essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, nella specifica

fascia oraria di programmazione televisiva a loro destinata (dalle ore 16:00 alle ore 19:00), d'altra parte la violazione risulta in parte compensata dalla circostanza di essere stata commessa nell'esercizio del diritto di informazione a soddisfacimento di esigenze cronistiche;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, in particolare i servizi non sono stati preceduti da alcun genere di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte di minori;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, ampiamente idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### **ORDINA**

alla R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Italia Uno", di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 1 e 2 lettera a), 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione*

*amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 143/06/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell'Avv. Arianna Novello – incaricata della trattazione del procedimento – via delle Muratte n.25, Roma"; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



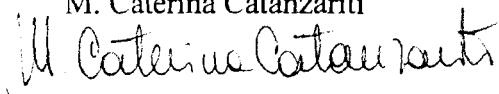
IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 144/06/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SOCIETA' R.T.I. S. P.A., EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE CINQUE", PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 2.3 E 3.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione TV e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n.11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità CONT. N.16/06/DICAM/N.PROC.1443/AN del 30 marzo 2006, notificato in data 7 aprile 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “*Canale cinque*”, la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, paragrafi 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione all’edizione del programma “*Verissimo*” andata in onda alle ore 17:00 circa del 31 ottobre 2005 – nel corso della quale (dalle ore 17:21:58 alle ore 17:26:26) viene trasmessa una intervista ad Elisabetta Ballarin in cui la stessa rievoca l’omicidio di Mariangela Pezzotta descrivendone i momenti più crudi, seguita dal *promo* dell’intervista integrale (in onda nel TG delle ore 20:00), neppure preceduti da alcun genere di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte di minori;

VISTE le memorie difensive del 21 aprile 2006, pervenute all’Autorità il 24 aprile 2006 (prot. n. 180430), e precisate nell’audizione del 6 giugno 2006 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- il servizio oggetto di contestazione non presenta alcuna immagine violenta, raccapricciante o pregiudizievole, l’intervista è inserita in un contesto di servizi di cronaca rosa e pertanto “bilanciata”, “alleggerita” da altre notizie che, in questo modo, depotenziano una eventuale *escalation* emotiva e pertanto non si è ravvisata la necessità di allertare il telespettatore, in quanto il servizio è stato ritenuto privo di enfasi e inidoneo ad indurre turbamento e angoscia nei minori eventualmente all’ascolto;
- lo stralcio dell’intervista contiene la rievocazione di alcuni tragici particolari del delitto di cui si era resa complice in quanto plagiata dal fidanzato, autore materiale dell’omicidio e sotto l’effetto di plurime sostanze stupefacenti;

- l'inserimento dell'intervista a Elisabetta Ballarin nell'ambito del telegiornale "Verissimo" è finalizzato alla descrizione dell'attuale stato d'animo della ragazza, segnato da rimorso e pentimento;
- nelle parole con cui l'intervistata, ed in minima parte il cronista, descrivono alcuni particolari dell'accaduto, non vi è alcun compiacimento nè alcun indugio non funzionale all'espressione di un ben identificabile messaggio di condanna e rimorso;
- i particolari dell'omicidio rievocati non sono idonei a turbare la sensibilità e lo sviluppo psichico dei minori in quanto inquadrati entro un complessivo messaggio di pentimento e di speranza di riabilitazione;
- essi hanno semmai una positiva funzione deterrente in quanto il turbamento dell'intervistata mostra la gravità del rimorso;
- il rotocalco di cronaca e costume "Verissimo", che ricade sotto la responsabilità della testata giornalistica del "TG5, non è indirizzato ai minori più giovani ma è viceversa destinato ad un pubblico di giovani adulti;
- in orario corrispondente a quello di "Verissimo" l'esponente ha messo in onda sulle reti "Italia uno" (cartoni animati) e "Retequattro" (film storico) programmi adatti ad un pubblico di minori;
- il tema del satanismo, nel corso dell'intervista è solo accennato al fine di contestualizzare l'evento; le immagini proposte hanno un puro significato didascalico, a supporto del parlato, e sono prive di qualsiasi effetto suggestivo; le espressioni riportate nell'atto di contestazione, sono le uniche evocative del fatto di cronaca;
- l'imprescindibile "bilanciamento" tra l'esigenza informativa - di cui all'articolo 21 Cost. - e il Codice di autoregolamentazione tv e minori che non prevede una totale assenza di programmi di informazione in fascia oraria protetta;

RITENUTO, di non poter accogliere le eccezioni illustrate, per le seguenti ragioni:

- la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6759/04 e 6760/04, ha affermato che non è necessaria l'immagine ma anche la semplice narrazione del delitto, dei fatti, dei suoi presupposti e delle sue conseguenze ad avere una portata potenzialmente pregiudizievole per il minore spettatore;
- pur essendo il servizio motivato dall'interesse pubblico alla notizia e anche se in ipotesi atto a veicolare un messaggio di rimorso e pentimento da parte dell'intervistata, il linguaggio utilizzato: "*quella notte Elisabetta si trovò di fronte al cadavere della ragazza e al suo uomo con la pistola ancora fumante in mano*" "*Maria Angela era piena di sangue, sangue dappertutto*"; "*fu proprio lei a sotterrarla, ancora viva...*"; "*il cane l'aveva dissepolta parzialmente, [...] io ho soltanto fatto luce a lui con la pila e lì che poi dopo lui l'ha finita*", anche in relazione all'orario di trasmissione appare idoneo a suscitare nei minori spettatori - siano essi "minori più giovani" o, peggio "giovani adulti" (preadolescenti e

adolescenti) - reazioni di angoscia, a turbare i delicati processi di discernimento tra valori diversi ed opposti nei quali si sostanzia la formazione della personalità dei minori, nonché nocivo del loro sviluppo psichico e morale;

- la valutazione dell'Autorità è vincolata alle disposizioni del Codice "Tv e Minori" ed il margine interpretativo delle disposizioni stesse è estremamente limitato: se l'articolo 4, comma 1 lettera b) del Testo Unico è norma di principio suscettibile di interpretazione applicativa al caso concreto da parte dell'Autorità, il vincolo dell'avviso preventivo in occasione dell'utilizzo di un linguaggio forte e impressionante e della trattazione di tematiche suscettibili di impressionare i telespettatori minori di età costituisce una oggettivo portato delle regole di autodisciplina e la sanzione prevista per la violazione del paragrafo 2.3 del Codice "Tv e Minori" è riferita al venir meno di un impegno assunto dalle emittenti, la trasgressione alla regola deontologica che viene sanzionata;
- all'impegno, previsto per le emittenti, di provvedere a dare adeguata segnalazione iconografica e preventivo avviso, non possono essere ricondotti i paventati rischi di violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Difatti, le disposizioni vigenti, compreso il Codice Tv e minori, intendono contemperare tale diritto costituzionale con la tutela dell'infanzia prevista all'articolo 31 della Costituzione, anche in considerazione della "*natura "immateriale" ("sviluppo psichico o morale") e la specifica considerazione (anche) costituzionale – "protezione" dei minori – del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela;*
- la programmazione alternativa sulle altre reti dello stesso *network*, offerta dall'esponente in ossequio al paragrafo 3.2 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, non è esimente se non in "combinato disposto" con l'apposizione del simbolo iconografico e con l'avviso preventivo di cui al paragrafo 2.3 per consentire alle famiglie – debitamente avvertite - di optare per altro programma in espletamento della propria della funzione educativa, come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1;

Inoltre:

- il *promo* (andato in onda subito dopo lo stralcio dell'intervista, dalle ore 17:26:29 alle ore 17:26:33) dell'intervista integrale (in onda nel TG delle ore 20:00), in quanto "notizia" di un programma audiovisivo in onda sulla stessa emittente si caratterizza, più che per natura informativa, per la finalità di autopromozione e pertanto, non essendo preordinata in via esclusiva o preminente al soddisfacimento di un'esigenza connessa al diritto di cronaca, ricade nella disciplina generale dei programmi radiotelevisivi, che – anche alla luce del punto 4.1. del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, che impegna le emittenti a non trasmettere autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori

- vieta la trasmissione di programmi potenzialmente pregiudizievoli dello sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Canale cinque" dell'edizione del programma "Verissimo" andata in onda alle ore 17:00 (fascia oraria protetta di "Televisione per i minori") del 31 ottobre 2005, integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, paragrafi 2.3 e 3.1, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente applicazione della sanzione prevista dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato - edizione del programma "Verissimo" andata in onda alle ore 17:00 circa del 31 ottobre 2005 nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I., Reti televisive italiane, S.p.a., se essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, nella specifica fascia oraria di programmazione televisiva a loro destinata (dalle ore 16:00 alle ore 19:00), d'altra parte la violazione risulta in parte compensata dalla circostanza di essere stata commessa nell'esercizio di informazione a soddisfacimento di esigenze cronistiche;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, in particolare i servizi non sono stati preceduti da alcun genere di avviso o segnalazione iconografica di dissuasione alla visione da parte di minori;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, ampiamente idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla R.T.I., Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, quale concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Canale cinque"*, di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 144/06/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione

dell'Avv. Arianna Novello – incaricata della trattazione del procedimento – via delle Muratte n. 25, Roma”; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n.0669644155.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 147/06/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETESOLE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “RETESOLE”) PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFO 4.4 LETTERA B), COME DISPOSTO DALL’ARTICOLO 10, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112 COSI’ COME TRASFUSO NELL’ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2006, n. 38;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione TV e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11 e la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali in data 3 marzo 2006, n. 04/06/DICAM, e relativo Verbale di accertamento di pari data, notificati il 13 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla società Retesole S.p.A. con sede in Roma, Via del Caravita n. 5, quale concessionaria dell’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Retesole*”, la violazione del punto 4.4 del Codice di autoregolamentazione TV e Minori in merito alla trasmissione di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere, verificatasi durante la trasmissione di un programma di cartomanzia “*Sara e le stelle*” con numeri telefonici 166 e 899, andato in onda in data 18 luglio 2005, dalle ore 16:00 alle ore 16:11, durante la fascia oraria a “*protezione specifica*” della “fascia protetta” (dalle ore 16:00 alle ore 19:00);

VISTE le memorie giustificative con richiesta di audizione e di accesso agli atti della società *de qua* pervenute all’Autorità, in data 24 aprile 2006 (prot. n. 18034) successivamente precisate nell’audizione tenutasi in data 29 maggio 2006 ed integrate con nota pervenuta all’Autorità in data 8 giugno 2006 (prot. n. 24972);

RILEVATO, peraltro, che nelle memorie trasmesse la società ha fatto rilevare:

- a) La necessità di accertare con cura lo “*sconfinamento*” della rubrica “*Sara e le stelle*” nella fascia oraria protetta di “Televisione per i minori” come rilevato dal Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori” e recepito dall’Autorità in quanto accertamenti relativi ad una tempistica così ristretta (pochi minuti) possono, naturalmente, ed in perfetta buona fede, risentire di involontari errori e/o approssimazioni;

- b) che la lieve entità dello “sconfinamento” della rubrica di cartomanzia “*Sara e le stelle*” durante la fascia oraria protetta di “*Televisione per i Minori*” – oltre a dover essere rapportata all’ampiezza della fascia oraria presa in considerazione dal punto 4.4 del Codice (dalle ore 16:00 alle ore 19:00) – dimostra la sua sostanziale involontarietà e depone a favore della buona fede dell’emittente, nel senso che esso è riconducibile ad un errore tecnico e non ad una scelta editoriale;
- c) il fatto che l’emittente, in considerazione dell’oggettiva difficoltà di coordinare e gestire, con esattezza cronometrica, i tempi del palinsesto televisivo, ha da ultimo anticipato alle ore 15:45 l’inizio della fascia oraria protetta di “*Televisione per i minori*” al fine di rispettare le disposizioni del Codice di autoregolamentazione del Codice “*Tv e Minori*” creando così, spontaneamente, una fascia di “rispetto” che rende più sicura, pur in caso di involontari disguidi tecnici nel rispetto del palinsesto, l’osservanza delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione “*Tv e Minori*”;
- d) che con rilievo per certi versi assorbente (sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo sostanziale) il Testo Unico della radiotelevisione recato dal Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 – cui si fa riferimento nell’atto di contestazione – è entrato in vigore in data successiva ai fatti oggetto della contestazione medesima, conseguentemente le norme recanti la sanzione indicata nel penultimo paragrafo dei “precisato” possono spiegare la loro efficacia solo a partire dall’8 settembre 2005, laddove il fatto contestato si sarebbe verificato l’8 luglio 2005 – e dunque non appare applicabile, al fatto in esame, una sanzione che non era prevista al momento in cui il fatto medesimo sarebbe stato commesso;

ESPERITO l’accesso agli atti in data 29 maggio 2006;

RITENUTO, di dover parzialmente accogliere l’eccezione di cui al punto d), applicando alla sanzione prevista dall’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (integralmente riproduttivo dell’articolo 10, comma 6, della legge 3 maggio 2004 n. 112) per le violazioni in materia di tutela dei minori da parte di emittenti radiotelevisive locali (articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 integralmente riproduttivo dell’articolo 10, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112) la riduzione nella percentuale di un decimo in quanto vigente all’epoca della violazione;

RITENUTO, di non poter accogliere le restanti dedotte giustificazioni di cui ai punti precedenti, considerata la natura obiettiva dell’illecito compiuto, per le seguenti ragioni:

- a) nella sua Risoluzione 36/05 del 3 novembre 2005 il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha rilevato che la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto è avvenuta il 18

luglio 2005 “per una decina di minuti” oltre le ore 16 e dunque in “fascia protetta”; nel *Report* delle sezioni istruttorie e nel verbale del Comitato medesimo – trasmesse con nota prot. CTM/378/05/Varie del 13 dicembre 2005 - è dettagliato che il programma è stato trasmesso dalle ore 16:00 alle ore 16:11 del 18 luglio 2005 tale verifica è stata effettuata dal Comitato sulla cassetta VHS registrata e acquisita attraverso l’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle comunicazioni il quale, a sua volta, ha trasmesso la cassetta fatta pervenire dall’emittente “*Retesole*”; pertanto non è accoglibile l’eccezione relativa alla fedeltà e al minutaggio di una videocassetta che la medesima emittente ha invitato all’Ispettorato Territoriale Marche;

- b) secondo quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, al punto 4, le emittenti televisive sono tenute a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, dedicando particolare attenzione alla fascia protetta, e che, ai fini della cd “protezione specifica” dei minori-spettatori, nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00), è fatto obbligo alle emittenti di evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, così come definiti dalle leggi vigenti, tale limitazione è tesa alla salvaguardia di preminenti valori ed interessi della persona, con particolare riguardo persone più deboli, quali i minori, nell’ambito della indifferenziata categoria dei telespettatori, contro la diffusione dell’illusione di vincite e guadagni “facili” realizzati attraverso il gioco (da ultimo T.A.R. Lazio sent. n. 13223/2005);
- c) assume, inoltre, rilievo l’inidoneità del programma, così come descritto nel citato atto di contestazione CONT. n. 04/06/DICAM, all’interno della fascia oraria dalle ore 16:00 alle ore 19:00, in quanto la pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto potrebbe indurre – anche se di breve durata - i minori-spettatori all’utilizzo di un servizio a titolo oneroso ai fini della successiva utilizzazione in un gioco (cartomanzia) delle informazioni acquisite tramite il gestore del servizio telefonico indicato in sovraimpressione nel corso del programma, anch’esso a titolo oneroso, che ben avrebbero potuto essere trasmesse in altri orari, in conformità alla vigente normativa;
- d) l’articolo 34, del Testo unico, al suo comma 4, integralmente riproduttivo dell’articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, relativo al rispetto del Codice tv e minori con specifiche misure a tutela dei minori

nella fascia oraria protetta, misure applicabili “*con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria*”;

- e) grava comunque, sull'emittente una responsabilità di controllo sulle modalità di trasmissione e sui contenuti dei programmi trasmessi oltretutto di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte della Società *Retesole S.p.a.* quale titolare dell'emittente per la radiodiffusione in ambito locale “*Retesole*” della rubrica di cartomanzia “*Sara e le stelle*”, andata in onda il 18 luglio 2005, dalle ore 16:00 alle ore 16:11, in piena fascia oraria protetta di “Televisione per i minori” integra gli estremi della violazione del paragrafo 4.4, lettera b) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 177/2005 – integralmente riproduttivo dell'articolo 10, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) di cui al combinato disposto dell'articolo 31, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e degli articoli 1, comma 6, lettera b), numero 6), e 3, comma 3, lettera b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, successivamente trasfuse nell'articolo 35 del “*Testo unico della radiotelevisione*”;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/81, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura del triplo del minimo edittale, pari a euro euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), per i seguenti motivi:

- la gravità del comportamento posto in essere dalla società *Retesole S.p.a.*, se da un lato deve essere ritenuta considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi dei minori-spettatori avendo particolare attenzione alla fascia protetta ai fini della cd “protezione specifica”, nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16:00 alle 19:00) e viene fatto obbligo alle emittenti di evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, così come definiti dalle leggi vigenti, dall'altro non può che essere temperata dalla lieve entità della durata della trasmissione nella fascia oraria protetta;
- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società *de qua* non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso;

- relativamente alla *personalità dell'agente*: la società Retesole S.p.A., è titolare di concessione per l'esercizio dell'attività televisiva e pertanto si presume dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società Retesole S.p.A. con sede in Roma, Via del Caravita n. 5, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Retesole"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 147/06/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di

massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali - attenzione dell'Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25 Roma", la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644155.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 4/07/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ANTENNA 40 S.R.L.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "TELEMONDO") PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 3.1 E 4.4  
LETTERA B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI,  
IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di

violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.59/06/DICAM/N°PROC. 1432/FB, notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Antenna 40 S.r.l. con sede legale in Calcinaia (PI), via Marrucco s.n.c., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telemondo*", la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.4 lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 6 settembre 2005, nella fascia oraria c.d. "*protetta*", pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto (utenze telefoniche con prefisso 899);

VISTE le memorie giustificative pervenute all'Autorità con nota prot. n. 37699 del 25 settembre 2006, con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è nullo in quanto notificato oltre il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 dalla data di trasmissione del programma contestato;

- la contestazione riguarda una trasmissione di cartomanzia in diretta che non rientra nella fattispecie della pubblicità a favore di servizi telefonici a valore aggiunto, bensì di un programma (televendita) nel quale l'utente può telefonare in diretta al cartomante utilizzando numeri telefonici a valore aggiunto;

- l'emittente ha immediatamente sospeso la trasmissione di cartomanzia e l'ha spostata in orari esterni alla fascia oraria c.d. "*protetta*";

UDITA la parte in audizione in data 24 ottobre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società Antenna 40, nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, ha evidenziato che quanto ha costituito oggetto di contestazione non è pubblicità di servizio telefonico a valore aggiunto, bensì un programma di televendita correttamente segnalato come "*vietato ai minori*";

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- il programma oggetto di contestazione - nel corso del quale gli utenti telefonano ad un cartomante per colloquiare in diretta televisiva - reca in sovrimpressione, per tutta la sua durata, oltre al numero telefonico a valore aggiunto da

comporre per contattare il cartomante, anche pubblicità di altro servizio telefonico a valore aggiunto (utenza telefonica con prefisso 899);

- il programma, che rappresenta in diretta la vendita di un servizio di cartomanzia la cui fruizione è “vietata ai minori”, non può che ritenersi inadeguato al pubblico minorenni e pertanto in contrasto con quanto previsto dall’articolo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori e dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 177/2005 che vincolano le emittenti televisive a dedicare, tra le 16.00 e le 19.00, una fascia di programmazione idonea ai minori e a garantire un controllo particolare sulle trasmissioni, con specifico riguardo ad ogni forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 51, commi 5 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del triplo del minimo edittale, pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- con riferimento all’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha spostato la trasmissione oggetto di contestazione al di fuori della fascia oraria dedicata ai minori;

- con riferimento alla *personalità dell’agente*, la società Antenna 40 S.r.l. è titolare di concessione per l’esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*, le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;

## ORDINA

alla società Antenna 40 S.r.l., con sede legale in Calcinaia (PI), via Marrucco s.n.c., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Telemondo*”, di

pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.4 lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 4/07/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

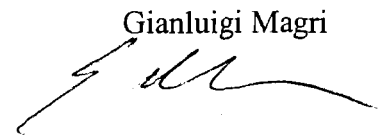
Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

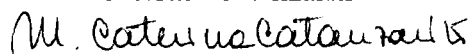
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 17 gennaio 2007

  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò  
  
IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri  


per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti  


**DELIBERA N. 124/06/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' SOCIETA' R.T.I. S. P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE  
"RETEQUATTRO")  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, DELLA LEGGE 3  
MAGGIO 2004 N. 112, COME TRASFUSO NELL'ARTICOLO 34, COMMA 5, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2006, n. 38;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità n. 70/04/DGC/AEM/N.PROC.1295/AN del 27 settembre 2005 ed il relativo Verbale di accertamento notificati in data 6 ottobre 2005, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8 (00187), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retequattro", la violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004 n. 112, per aver trasmesso – nei giorni 26 novembre 2004 e 23 marzo 2005 – nove messaggi e *spot* pubblicitari che impiegano minori di anni quattordici, come dettagliato nel verbale di accertamento notificato in uno con l'atto di contestazione;

VISTE le memorie difensive del 4 novembre 2005, pervenute il 7 novembre 2005 (prot.n.5966/RM) precisate nell'audizione del 10 gennaio 2006 con le quali la società in questione ha eccepito che:

- a) la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3 della legge 3 maggio 2004 n. 112 (divieto di impiego di minori di anni quattordici nei messaggi pubblicitari e negli *spot*) afferisce all'ambito della disciplina giuslavoristica, vale a dire all'utilizzo della prestazione lavorativa dei minori finalizzata alla realizzazione del messaggio pubblicitario, conseguentemente non è applicabile alla pubblicità realizzata anteriormente all'entrata in vigore della legge 112/2004 e/o al di fuori del territorio italiano e/o con l'impiego di minori non italiani (come quelli oggetto di contestazione);
- b) la norma in esame non è norma posta a tutela dei minori rispetto ai condizionamenti pubblicitari in quanto non espressamente richiamata e fatta salva dal comma 1 dello stesso articolo 10 (articolo 3 bis della legge 122/98, articolo 16 della direttiva 89/552, come modificata; articoli 4.2° e 4.2 b del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori), conseguentemente il comma 3 dello stesso articolo 10, va interpretato come disposizione residuale e giuslavoristica che vieta l'impiego di infra-quattordicenni per la realizzazione di *spot* e non come divieto assoluto di messa in onda di *spot* in cui compaiono tali soggetti;
- c) l'interpretazione della norma come divieto assoluto di messa in onda di *spot* pubblicitari in cui compaiono minori di anni quattordici sarebbe altresì in contrasto con gli articoli 21 e 41 della Costituzione (impedimento che l'emittente televisiva si vede illegittimamente posto dinanzi alla propria attività imprenditoriale, con riflessi diretti in ordine alla limitazione di accesso allo strumento pubblicitario televisivo) nonché con gli articoli 49 e seguenti del Trattato CE attuato e specificato dall'articolo 2a della Direttiva 89/552/CE, come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, nonché con gli articoli 2 e 3, lettera g) del Trattato CE (contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi e della libera concorrenza tra imprenditori di diversi Stati membri sanciti dal Trattato);
- d) non risulta all'emittente alcun passaggio dello *spot* "Zymil Parmalat" all'interno del film "La voce dell'amore" come indicato nel Verbale di accertamento;
- e) non risulta all'emittente alcun passaggio dello *spot* "Colomba Bauli", alle ore 00:01:31 del 23 marzo 2005 - all'interno del film "Wall Street" – come indicato nel Verbale di accertamento;

RITENUTO, di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

1. dalla lettura dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004 n. 112, come confermata dai lavori parlamentari di approvazione di tale norma in generale, e in particolare del comma 3, emerge che il legislatore ha inteso realizzare un generale rafforzamento delle disposizioni poste a tutela dei minori, anche attraverso l'esplicito rinvio alle norme del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. In tale contesto, sempre in ragione delle esigenze di tutela rafforzata degli interessi propri dei minori, il comma 3 del citato articolo 10 ha dettato una disciplina particolare relativa ai messaggi pubblicitari, che prevede un divieto assoluto di utilizzazione dell'immagine e dell'interpretazione artistica dei minori di anni quattordici, al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione di tale categoria di soggetti che possa generare suggestioni o effetti emulativi nei confronti degli spettatori destinatari del messaggio, con specifico riguardo alla diffusione dei predetti messaggi. Tale particolare finalità di tutela, peraltro, trova ulteriore esplicitazione nelle disposizioni del citato Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, laddove si afferma che – in tutte le fasce orarie - i messaggi pubblicitari *“non debbono presentare i minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi”* (punto 4.2, lettera a) né *“debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti”* (punto 4.2 lettera b.), né *“esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza”*, risulta del tutto inconciliabile con il tenore letterale della disposizione in esame, chiaramente rivolta al ben diverso fine di impedire alle emittenti televisive la diffusione di messaggi pubblicitari e *spot* nei quali sia stato fatto impiego di minori di anni 14. A tale fine non può evidentemente assumere rilievo la circostanza materiale che il messaggio pubblicitario o *spot* sia stato registrato in Italia o all'estero, posto che, alla luce delle esigenze avute di mira dal legislatore, ciò che assume rilievo è semmai il fatto dell'emissione del messaggio (che nella specie è stato irradiato da una concessionaria nazionale nel relativo territorio);
2. il comma 1 dell'articolo 10 della legge 112/2004 nel richiamare preliminarmente il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori fa particolare riferimento alle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10 della legge 223/90 nonché al Codice di autoregolamentazione Tv e Minori approvato il 29 novembre 2002. Tale riferimento non è da intendersi quale esaustiva indicazione delle norme poste a tutela dei minori dal quale escludere il divieto di utilizzo di minori di anni quattordici per messaggi pubblicitari e *spot*, e ciò trova conferma nel recepimento di tale divieto nel *“Testo unico della radiotelevisione”*, al comma 5, dell'articolo 34, recante: *“Disposizioni a tutela dei minori”* del Capo II, rubricato *“Tutela dei minori nella programmazione televisiva”*;
3. premesso che l'art. 3, recante *“principi fondamentali”*, della legge n. 112/04, fa espresso richiamo alle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano, laddove, in particolare, l'art. 3, della Convenzione O.N.U. per i diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, recepita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, afferma che *“in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscono da [...] autorità amministrative o*

organi legislativi, deve costituire oggetto di primaria considerazione l'interesse superiore del fanciullo"; che il considerando n. 44 della direttiva n. 97/36/CE, di modifica della direttiva "Televisione Senza Frontiere" (n. 89/552/CEE), stabilisce che *"l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella presente direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e sufficiente per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare, per le emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva [...]"* e che l'art. 3, della direttiva Televisione Senza Frontiere, afferma che *"gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva"*. A ciò consegue che nel contemperamento degli interessi costituzionalmente tutelati, il legislatore nazionale italiano, coerentemente con gli impegni presi a livello internazionale, abbia primariamente avuto riguardo alle istanze relative alla tutela del fanciullo;

4. il Dipartimento vigilanza e controllo, su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso, ha confermato che dalla visione dei rispettivi supporti magnetici risulta che lo spot "Zymil Parmalat" è stato trasmesso il 26 novembre 2004, alle ore 22:25:55 - all'interno del film "La voce dell'amore" - e lo spot "Colomba Bauli" è andato in onda il 23 marzo 2005 alle ore 01:09:48 (non già alle ore 00:01:31) - all'interno del film "Wall Street" - come correttamente indicato sia nel Verbale di accertamento che nell'atto di contestazione;

RILEVATO, per conseguenza, che, essendo quello indicato lo scopo principale della norma, solo in via complementare e sussidiaria il legislatore si è posto il problema dei risvolti giuslavoristici della problematica, prevedendo che il Regolamento dalla norma contemplato debba essere emesso dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle pari opportunità;

CONSIDERATO, alla luce di quanto esposto, che la norma della cui applicazione si tratta deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie di diffusione di pubblicità che veda l'utilizzazione di minori di età di anni quattordici;

VISTA la nota del 14 novembre 2005, prot. n. U2452/05/RM con cui si comunica all'emittente la sospensione del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 2bis della delibera n. 425/01/CONS, così come modificata dalla delibera n. 336/03/CONS;

VISTA la successiva nota prot. U2532/05/RM del 21 novembre 2005 con cui si comunica che il termine di conclusione del procedimento, già sospeso per approfondimenti istruttori, è fissato al 19 aprile 2006;

VISTA la nota del 29 marzo 2006 prot. n. 13621 con cui si comunica all'emittente la ulteriore sospensione del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 2bis della delibera n. 425/01/CONS, così come modificata dalla delibera n. 336/03/CONS;

RITENUTO, pertanto, che la messa in onda da parte dell'emittente "Retequattro" – nei giorni 26 novembre 2004 e 23 marzo 2005 – di nove messaggi e *spot* pubblicitari che impiegano minori di anni quattordici, integra gli estremi della violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come trasfuso nell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6) della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione da irrogare nel minimo edittale, pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in quanto, con riferimento ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/81, che:

- la gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. S.p.A. deve ritenersi elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, tuttavia non può non tenersi conto che l'articolo 1, comma 1, lettera c), della recente legge 6 febbraio 2006, n. 37, ha abolito il divieto posto dalla cd. Legge Gasparri;
- relativamente all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
- relativamente alla personalità dell'agente, la società R.T.I. S.p.A., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, ampiamente idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- relativamente alle condizioni economiche dell'agente: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTO l'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112 come trasfuso nell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006, relative alla definizione della nuova struttura organizzativa dell'Autorità nonché l'attribuzione delle attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n.177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso, alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8 esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Retequattro"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per la violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004 n. 112, come trasfuso nell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, anche utilizzando il c/c postale n. 871012, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, con Delibera n. 1/06/CSP" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente Delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione, all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio sanzioni nell'audiovisivo, editoria e multimedialità – attenzione dell'Avv."*

Arianna Novello – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, n. 25 Roma”, la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità.

Roma, 22 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



per attestazione di conformità a quanto deliberato

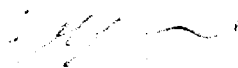
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



**DELIBERA N. 406/06/CONS****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' C.P.S. CENTRO  
PRODUZIONE SERVIZI S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "CANALE ZERO AMICI TV") PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23  
DICEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 21 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla

Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 17 gennaio 2006, n. 03/06/DGC/AEM PROCEDIMENTO N.1382/FB, notificato in data 24 gennaio 2006, con il quale veniva contestata alla società C.P.S. Centro Produzione Servizi S.r.l. con sede in Pomezia (RM), Via Laurentina km. 27,150, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Canale Zero Amici TV*", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso in data 6 febbraio 2005, tra le ore 7:00 e le ore 8:10 annunci promozionali di servizi *audiotex* a contenuto erotico (utenze telefoniche con prefisso 899) dove sono mostrati corpi femminili semivestiti o interamente spogliati con esibizione di parti intime;

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, nè facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

VISTO che grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda dei servizi *audiotex* a carattere erotico nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera f), comma 3, lettera a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società C.P.S. Centro Produzione Servizi S.r.l. deve ritenersi considerevole, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società C.P.S. Centro Produzione Servizi S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### ORDINA

alla società C.P.S. Centro Produzione Servizi S.r.l. con sede in Pomezia (RM), via Laurentina km. 27,150, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Canale Zero Amici TV"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 406/06/CONS"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

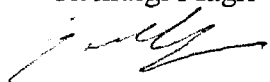
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 21 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

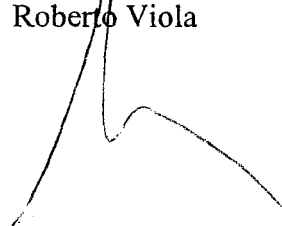


IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola



**DELIBERA N. 474/06/CONS****ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' VIDEO POINT S.R.L.  
CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L. (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIP TV") PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 26, DELLA LEGGE 23  
DICEMBRE 1996, N. 650****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla

Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 8 marzo 2006, n.08/06/DICAM/PROCEDIMENTO N.1437/FB, notificato in data 28 marzo 2006, con il quale veniva contestata alla società Video Point S.r.l. con sede in Messina, Via Don Blasco n. 77, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Vip TV*", la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso in data 20 giugno 2005, tra le ore 8:15 e le ore 9:28 annunci promozionali di servizi *audiotex* a contenuto erotico (utenze telefoniche con prefisso 899) dove sono mostrati corpi femminili semivestiti o interamente spogliati con esibizione di parti intime;

RILEVATO che dalla originaria segnalazione della presunta violazione da parte del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta in data 28 settembre 2005 (prot. n. 005167/RM), si è resa necessaria l'integrazione della documentazione istruttoria, perfezionata dal predetto Comitato con nota pervenuta in data 14 dicembre 2005 (prot. n. 006794/RM);

VISTO che la citata emittente non ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presentando scritti difensivi e documenti, né facendo richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

VISTO che grava sull'emittente l'obbligo di non mandare in onda la propaganda dei servizi *audiotex* a carattere erotico nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) a euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera f), comma 3, lettera a) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di circa sei volte il minimo edittale, corrispondente a euro 15.000,00 (quindicimila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Video Point S.r.l. deve ritenersi considerevole, stante la

natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Video Point S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### ORDINA

alla società Video Point S.r.l. con sede in Messina, Via Don Blasco n. 77, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Vip TV*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 474/06/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola



**DELIBERA N.10/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1375/FB A CARICO DELLA SOCIETA'  
PRIMANTENNA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "PRIMANTENNA")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 2 agosto 2006 (CONT.51/06/DICAM/N°PROC.1375/FB), notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestato alla società Primantenna S.r.l. con sede in Rivoli (TO), via Carlo Leone n. 2/A, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Primantenna", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 26 ottobre 2006, pervenuta in data 7 novembre 2006 (prot. n. 0046251), con cui la società Primantenna S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 24 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 11/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1377/FB A CARICO DELLA SOCIETA' AMAL  
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "NOVA TELEVISIONE")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 2 agosto 2006 (CONT.53/06/DICAM/N°PROC.1377/FB), notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestato alla società AMAL S.r.l. con sede in Oristano, via Tirso n.157, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Nova Televisione", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 2 novembre 2006, pervenuta in data 8 novembre 2006 (prot. n. 0046780), con cui la società AMAL S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 27 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N.10/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1375/FB A CARICO DELLA SOCIETA'  
PRIMANTENNA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE  
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "PRIMANTENNA")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 2 agosto 2006 (CONT.51/06/DICAM/N°PROC.1375/FB), notificato in data 4 settembre 2006, con il quale veniva contestato alla società Primantenna S.r.l. con sede in Rivoli (TO), via Carlo Leone n. 2/A, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Primantenna", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 26 ottobre 2006, pervenuta in data 7 novembre 2006 (prot. n. 0046251), con cui la società Primantenna S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 24 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 18/07/CSP****ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1472, AVVIATO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, PER INTERVENUTA OBLAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ T.C.S. S.P.A. (EMITTENTE "TELECOSTASMERALDA")****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti in data 8 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, in data 5 settembre 2006 (Cont./68/06/DICAM - PROC.N.1472), notificato in data 12 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla società T.C.S. S.p.A., con sede legale in Cagliari, viale Marconi n. 185, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telecostasmeralda*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per aver effettuato:

- la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, dal 20 al 25 giugno 2005 in fascia oraria notturna a partire dalle ore 01:00 circa fino alle ore 03:00;

- la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, nei giorni 9 e 11 dicembre 2005 in fascia oraria notturna a partire, rispettivamente dalle ore 0:55 alle ore 02:36 e dalle ore 01:01 circa fino alle ore 03:00 circa;

VISTA la nota, pervenuta in data 9 novembre 2006 prot.n.47344/RM, con cui la società *de qua* ha trasmesso la ricevuta originale del bollettino postale (c/c 871012) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, pari a € 1.032,00 (euro milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

#### DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

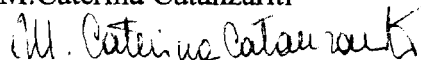
Napoli, lì 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 19/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO DICAM/N°1378/FB A CARICO DELLA SOCIETA' TESAR  
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
LOCALE "CINQUESTELLE SARDEGNA")  
ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali in data 4 settembre 2006 (CONT.62/06/DICAM/N°PROC.1378/FB), notificato in data 27 settembre 2006, con il quale veniva contestato alla società Tesar S.r.l. con sede in Olbia, Zona Industriale sett. 76, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Cinquestelle Sardegna", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota del 10 ottobre 2006, pervenuta in data 16 ottobre 2006 (prot. n. 0041901), con cui la società Tesar S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 10 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

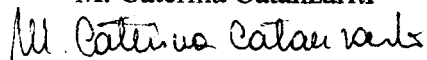
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato

per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 09/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO N. 1469/H A CARICO DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA  
S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE  
“CANALE ITALIA”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO  
DEGLI ARTICOLI 3 E 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n. 60/06/DIC/AEM, notificato in data 23 agosto 2006, con il quale è stata contestata alla società Canale Italia S.r.l., con sede legale in Rubano (PD), via Pacinotti n. 18, esercente l'emittente televisiva in ambito locale “*Canale Italia*” la violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2006, pervenuta in data 16 ottobre 2006 (prot. n.41953) con cui la società Canale Italia S.r.l., ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento su c/c n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, in data 11 ottobre 2006, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per intervenuta oblazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

**DELIBERA**

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa.

Napoli, 17 gennaio 2007

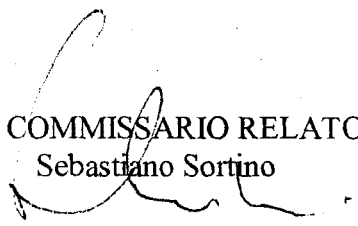
**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò



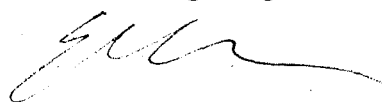
**IL COMMISSARIO RELATORE**

Sebastiano Sortino



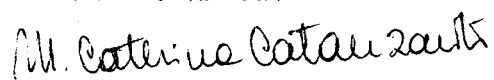
**IL COMMISSARIO RELATORE**

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per **IL SEGRETARIO GENERALE**

M.Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 148/06/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1322/FB NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELECAMPIONE TLC") PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 luglio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 8 marzo 2006 n. Cont. 07/06/DICAM/PROC N.1322/FB, notificato in data 18 aprile 2006, con il quale veniva contestata alla società Radiotelevisione di Campione S.p.A., con sede legale in Campione d'Italia (CO), loc Gioscio ai tennis, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telecampione TLC", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "hot lines" a carattere erotico nei giorni 5, 13, 20 e 26 giugno 2004, nonché nei giorni 11, 19 e 28 luglio 2004 durante tutta la fascia oraria notturna (dalle ore 01:00 alle ore 6:20 circa);

VISTE le memorie giustificative in data 9 maggio 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0020481 dell'11 maggio 2006), con le quali la società in questione dopo aver eccepito la tardività della contestazione in quanto il termine per la notifica della violazione previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, era ampiamente

trascorso al momento della notifica del provvedimento in esame, ha rilevato che la trasmissione oggetto di contestazione, andata in onda in orario notturno, non contiene scene qualificabili come pornografiche, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte;

UDITA la parte in audizione in data 12 luglio 2006, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione del programma, il rappresentante legale della società concessionaria, nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie giustificative ha osservato che:

- le immagini trasmesse non hanno natura pornografica in quanto nei programmi oggetto di contestazione non è ravvisabile consumazione di atti sessuali di qualsivoglia genere nè vengono mai mostrate parti intime femminili o maschili o si ha visione di organi sessuali;

- le immagini trasmesse non sono suscettibili di sollecitare nel telespettatore stimoli di natura sessuale o turbamento;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione relativa alla tardività della contestazione in quanto il termine di novanta giorni fissato dall'articolo 14, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto e in diritto, della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali, esclusivamente competente a svolgere le verifiche e gli accertamenti che il caso richiede, a qualificare la fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS (nel caso di specie l'accertamento della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali dell'8 marzo 2006);

RITENUTO, altresì, di poter accogliere le giustificazioni addotte in sede di audizione in merito alla natura delle immagini trasmesse, in quanto il programma andato in onda, sebbene basato su filmati concernenti la sfera sessuale, per la concreta realizzazione delle immagini non sembra qualificabile come pornografico poichè non reca la *"riproduzione... di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale"* (cfr. Cass. 15 gennaio 1986, in *Riv. Pen.*, 1986, 1053), nè esibizione di *"comportamenti [...] preordinati alla realizzazione dell'atto sessuale"* ovvero *"pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante"* (Cass. 19 marzo 1985, in *Foro it.*, 1986, II, 163);

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente *"Telecampione TLC"* dei messaggi promozionali di servizi *"hot lines"* di cui sopra non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti.

Roma, 26 luglio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



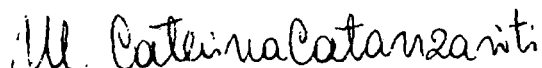
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 173/06/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA 1") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2.2, LETTERA B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell’Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 73d/05Segn del 6 aprile 2005 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all’Autorità in data 5 maggio 2005 (prot. n. 2283/RM), relativa alla Risoluzione 13/05 del 5 aprile 2005, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Italia Uno*”, in merito alla trasmissione della fiction della serie “*Grandi domani*”, andata in onda il 28 febbraio 2005 a partire dalle ore 21:00;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 14 giugno 2006, n.22/06/DICAM/N°PROC. 1436/FB, notificato in data 10 luglio 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Italia 1*”, la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2.2, lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver adottato, nel corso della fiction “*Grandi domani*” trasmesso in data 28 febbraio 2005, la segnalazione di idoneità alla fruizione generalizzata anche da parte dei minori non assistiti da adulti (bollino verde) inadeguata ai contenuti del programma recante, a partire dalle ore 22:20, una sequenza non idonea alla visione da parte dei minori;

VISTE le memorie giustificative in data 25 luglio 2006 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 30965 del 26 luglio 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la sequenza oggetto di contestazione non ha nulla di osceno, né reca ostentazione di atti scabrosi né è idonea a suscitare nel telespettatore alcun disagio o repulsione, né ad incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva del minore;
- la sequenza è stata messa in onda al limite della fascia oraria c.d. di “televisione per tutti” (ore 22:20) riducendo sensibilmente la probabilità della presenza di minori all’ascolto;

- la fiction “Grandi domani” è destinata, per argomento ed ambientazione, ad un pubblico giovane, ivi compreso quello dei minori adolescenti (e ciò spiega il bollino verde) ma è privo di interesse per un bambino; rispetto ad un telespettatore in età liceale, ovvero sia quantomeno ultratredicenne, le immagini contestate non sono in grado di arrecare alcun danno;

UDITA la parte in audizione in data 12 settembre 2006, nel corso della quale i rappresentanti della società R.T.I. S.p.A., nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- il bollino verde riguarda la valutazione complessiva della puntata e l'emittente non ha ritenuto che una singola scena - peraltro brevissima e del tutto priva di ogni capacità lesiva dell'integrità fisica e psichica, nonché dello sviluppo dei minori - potesse alterare la valutazione dell'intero programma;

- la fiction “Grandi domani” racconta la vita di studenti di età superiore ai diciotto anni e non rappresenta alcuna scena di natura erotica coinvolgente minori né affronta in alcun modo il tema della vita sessuale dei minori;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- la fiction “Grandi domani” racconta la vita di studenti maggiorenni e pertanto non vi si rappresentano scene che coinvolgono minori né morbosità, oscenità od esibizione di organi sessuali;

- la breve sequenza che riguarda l'approccio sessuale tra due giovani non appare idonea a qualificare il programma, nel suo complesso, come inadeguato alla fruizione da parte del pubblico dei minori senza assistenza di adulti;

- l'emittente ha pertanto valutato correttamente il contenuto della fiction adottando un sistema di segnalazione (bollino verde) che attesta l'adeguatezza del programma, nel suo insieme, alla visione da parte del pubblico dei minori;

- la sequenza di cui sopra è andata in onda in prossimità del termine orario della fascia oraria c.d. di “televisione per tutti” (ore 22:20);

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente “Italia Uno”, della fiction “Grandi domani” non integra gli estremi della violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2.2, lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti.

Roma, 5 dicembre 2006

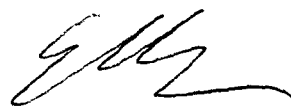
IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



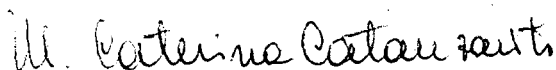
IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 176/06/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1466/AN NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "RETEQUATTRO") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 27 luglio 2006 n. Cont. 41/06/DICAM/PROC. N.1466/AN, notificato in data 18 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Retequattro", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il giorno 7 maggio 2006, alle ore 21:32 il film "Gangs of New York" che si caratterizza per la presenza di contenuti di estrema tensione e di scene di violenza, inserite peraltro in un contesto di degrado morale e di odio razziale;

VISTE le memorie giustificative in data 31 agosto 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 34741 del 1 settembre 2006), precisate nell'audizione del 3 ottobre 2006 con le quali la società in questione ha eccepito:

- a) la prevalenza – in virtù del principio di specialità – dell'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 177/2005 (divieto di trasmissione di film sprovvisti di nullaosta alla proiezione pubblica o vietati ai minori di diciotto anni, divieto di trasmissione – anche parziale – di film vietati ai minori di quattordici anni tra le ore 7:00 e le ore 22:30) e del paragrafo 2.4 del Codice Tv e Minori – richiamato dall'articolo 34, comma 3 del medesimo decreto legislativo (adozione da parte delle emittenti di strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione di opere audiovisive, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori, ed inoltre l'obbligo di dare preventivo annuncio nel caso di programmi adatti agli spettatori più piccoli (v. anche par. 2.2, lett a), b) c), del Codice) sul principio generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Testo Unico (divieto di trasmissione di programmi che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita insistita o efferata);
- b) il conseguimento da parte del *film* del nullaosta alla visione "*per tutti*", delle apposite Commissioni di revisione, evidenziandosi l'identità degli interessi tutelati dall'art. 4, comma 1, lett. b) del Testo unico e dalla disciplina della revisione cinematografica: al proposito, l'attribuzione esclusiva alla pura discrezionalità dell'Autorità della valutazione di un'opera filmica e la sua idoneità ad essere trasmessa in televisione sarebbe suscettibile di confliggere con l'articolo 21 della Carta Costituzionale. Nel caso di trasmissione televisiva di film, il bilanciamento tra tutela dei minori (unici soggetti che secondo la contestazione potrebbero risultare pregiudicati) e libertà d'espressione è già stato compiuto in via diretta dal legislatore, tramite i divieti ed i limiti previsti dall'art. 34 del Testo unico, e dunque, in presenza di univoca disciplina legislativa, non è ipotizzabile l'attribuzione all'Autorità di un generalissimo potere di censura che, sovrapponendosi a quello già riconosciuto alle Commissioni di revisione cinematografica, risulterebbe tale da impedire in via del tutto discrezionale l'accesso di opere, anche di elevato e riconosciuto valore artistico, al mezzo televisivo. La ravvisata contrarietà del film "*Gangs of New York*" ai principi invocati dall'Ufficio (ripudio della violenza, buon costume etc.) è il risultato di una valutazione puramente soggettiva e controvertibile dei contenuti del *film*;
- c) il valore artistico del *film* che ha ricevuto il nulla osta alla proiezione in pubblico da parte delle Commissioni di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, con provvedimento del competente Ministero in data 21 gennaio 2003 "*senza alcun divieto o limitazione alla visione da parte di minori*" presumibilmente in considerazione del suo elevato valore artistico;
- d) le precauzioni adottate dall'emittente in relazione alla trasmissione del *film* medesimo, conformi a quanto previsto dall'articolo 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori: il "*bollino rosso*" perennemente in evidenza; il duplice preavviso: a voce, che sconsigliava la visione del *film* ai non adulti e il

cartello scritto che ribadiva che la visione del film era *“strettamente riservata ad un pubblico adulto”*; il *super* scorrevole ad ogni ripresa del film dopo le interruzioni pubblicitarie che ricordava che il film era *“destinato ad un pubblico adulto”*;

- e) la circostanza che sulle altre emittenti dello stesso *network* – in osservanza al disposto del paragrafo 2.2, lett. c) del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, sono stati trasmessi, nella medesima serata, programmi adatti ad una fruizione familiare: la miniserie *“Questa è la mia terra”* (contrassegnata dal bollino verde) adatta a tutte le età – sull'emittente *“Canale cinque”* e il programma di intrattenimento *“Colorado café live”* sull'emittente *“Italia uno”*;
- f) la circostanza che il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha riconosciuto la corretta applicazione del Codice stesso, affermando che *“si tratta di un film di grande valore artistico adeguatamente segnalato (disclaimer, scritta in sovrimpressione, bollino rosso permanente, valida controprogrammazione)”*;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione di cui ai punti *a)* e *b)* in quanto, secondo l'orientamento costante dell'Autorità il disposto dell'articolo 15, comma 10, della legge 223/90 e conseguentemente oggi dell'articolo 4, comma 1 lettera b) del Testo unico, può trovare applicazione anche nei confronti dei *film* originariamente destinati al mercato cinematografico e successivamente trasmessi in televisione, per i quali il giudizio di idoneità alla visione da parte dei minori deve essere in qualche modo riformulato dall'Autorità stessa tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al diverso mezzo di diffusione attraverso il quale il *film* è veicolato al pubblico (mezzo televisivo), in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori, come peraltro precisa la stessa Corte di Cassazione nelle citate sentenze nn. 6759/04 e 6760/04;

RITENUTO, viceversa, di poter accogliere le giustificazioni di cui ai punti *c); d); e)* ed *f)*, in quanto sia l'emittente (che ha dato esauriente, ripetuta e preventiva informazione segnalando che il *film* è prevalentemente riservato ad un pubblico adulto) che la concessionaria (che ha offerto sulle altre reti dello stesso *network* una programmazione alternativa fruibile dai minori) hanno osservato, nelle modalità di programmazione del *film*, tutte le disposizioni previste dal Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori” per la trasmissione di un programma inadeguato alla visione da parte dei minori nella fascia oraria di “Televisione per tutti”, oltretutto avente inizio in orario sfalsato rispetto al “Prime time” della generalità delle emittenti (ore 21:32) e che - come è emerso nel corso dell'audizione del 3 ottobre 2006 - lo stesso Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha archiviato il proprio procedimento nei confronti del *film de quo* definendolo *“di grande valore artistico adeguatamente segnalato”*;

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Retequattro" del film "Gangs of New York" - in considerazione dell'orario di trasmissione al di fuori della cd. fascia oraria protetta di "Televisione per i minori" e della presenza del ripetuto avviso preliminare e della rappresentazione iconografica che qualifica il film come sconsigliato alla visione da parte dei minori - non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

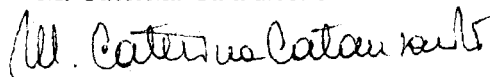


IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 7/07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA 1") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2.5, LETTERA B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 329h/04 del 17 novembre 2004 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all'Autorità in data 22 novembre 2004 (prot. n. 6961/RM), relativa alla Risoluzione del 16 novembre 2004, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Italia Uno"*, in merito alla trasmissione del programma "Mai dire Grande Fratello & Figli", andata in onda il 18 ottobre 2004 a partire dalle ore 21:00;

VISTA la nota prot. n. CTM 337h/04 del 17 novembre 2004 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all'Autorità in data 22 novembre 2004 (prot. n. 6960/RM), relativa alla Risoluzione del 16 novembre 2004, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Italia Uno"*, in merito alla trasmissione del programma "Mai dire Grande Fratello & Figli", andata in onda il 25 ottobre 2004 a partire dalle ore 21:00;

VISTA la nota prot. n. CTM 116a/Varie/05 del 14 aprile 2005, pervenuta con allegati all'Autorità in data 21 aprile 2005 (prot. n. 2023/RM) con la quale il *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ha integrato la documentazione inerente la segnalazione relativa alla trasmissione di cui sopra;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.58/06/DICAM/N°PROC. 1431/FB, notificato in data 31 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Italia Uno"*, la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2.5, lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, in data 18 e 25 ottobre 2004, il programma "Mai dire Grande Fratello & Figli" durante il quale vengono riproposti dialoghi dai contenuti volgari tratti dal *reality show* "Grande Fratello" nei quali si fa ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità;

VISTE le memorie giustificative in data 15 settembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 37031 del 19 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il programma non ha avallato né legittimato l'uso di un linguaggio volgare ma, al contrario, ha trasmesso agli spettatori un univoco messaggio di deplorazione e di scherno per i comportamenti scurrili e licenziosi dei concorrenti;
- le sequenze oggetto di contestazione non hanno nulla di osceno, né recano ostentazione di atti scabrosi né sono idonee a suscitare nel telespettatore alcun disagio o repulsione, né ad incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva del minore;

- i dialoghi contestati non appaiono tali da ledere la morale, la decenza, la costumatezza o il decoro degli ascoltatori, né appaiono, in concreto, idonei ad arrecare qualsivoglia pregiudizio ai minori;

- le trasmissioni oggetto di contestazione, oltre a non apparire inadatti alla visione da parte di adolescenti, sono state messe in onda fuori dalla fascia protetta, riducendo sensibilmente la probabilità della presenza di minori soli all'ascolto;

UDITA la parte in audizione in data 17 ottobre 2006, nel corso della quale i rappresentanti della società R.T.I. S.p.A., nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- i concorrenti del "Grande Fratello", negli episodi riproposti nella trasmissione "Mai dire Grande Fratello & Figli" oggetto di contestazione, usano certamente un linguaggio colloquiale e talvolta colorito, ma le espressioni utilizzate, pur se di cattivo gusto, non appaiono caratterizzate da oscenità o sconcezza tali da ledere il comune sentimento della decenza e da ispirare disagio in chi ascolta;

- il turpiloquio e la volgarità sono nozioni variabili in funzione del contesto storico, sociale e culturale ed inoltre sono categorie basate su criteri di valutazione del comportamento *morali* e non soltanto *estetici*;

- la trasmissione - che per i suoi contenuti è suscettibile di destare interesse soprattutto in un pubblico adulto capace di coglierne pienamente il carattere satirico con battute sferzanti e uso di doppi sensi - è stata successivamente posticipata e collocata al di fuori della fascia oraria di "televisione per tutti";

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- le espressioni utilizzate nelle trasmissioni oggetto di contestazione non appaiono caratterizzate da oscenità o sconcezza tali da ledere il comune sentimento della decenza;

- talune situazioni grottesche e talvolta di dubbio gusto verificatesi nel corso del *reality show* "Grande Fratello" divengono oggetto di satira allo scopo di schernire e ridicolizzare i comportamenti dei concorrenti ed evidenziare le carenze della trasmissione;

- il carattere satirico della trasmissione "Mai dire Grande Fratello & Figli" e la deplorazione per i comportamenti scurrili dei concorrenti del "Grande Fratello", nell'ottica del "*castigare ridendo mores*" tipico della satira, alimentando il senso critico del telespettatore, esclude il potenziale effetto nocivo della riproposizione di spezzoni del *reality show*;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "*Italia Uno*", del programma "Mai dire Grande Fratello & Figli", non integra gli estremi della violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2.5, lettera b) dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

**DELIBERA**

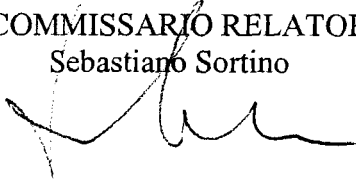
L'archiviazione degli atti.

Napoli, 17 gennaio 2007

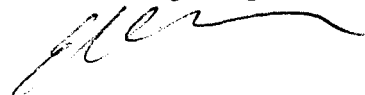
IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

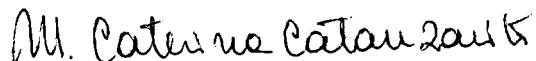


IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 5/07/CSP****ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA UNO") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata

definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 20d/05Segn del 24 febbraio 2005 e successiva integrazione del 27 maggio 2005 (pervenuta, con relativi allegati, all'Autorità in pari data prot. n. 2676/RM) trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, relativa alla Risoluzione n. 9/05 del 22 febbraio 2005, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Italia Uno*", in merito alla trasmissione del programma "Studio Aperto", andato in onda il 30 gennaio 2005 a partire dalle ore 18:30;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.57/06/DICAM/N°PROC. 1428-FB, notificato in data 31 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Italia Uno*", la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 1.2, lettera a), 2.3, lettera a) e 3.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso nell'ambito del programma "Studio Aperto" andato in onda in data 30 gennaio 2005, a partire dalle ore 18,30, due servizi giornalistici relativi alla vicenda di cronaca del "*delitto di Cogne*" recanti immagini idonee a suscitare turbamento nei minori telespettatori;

VISTE le memorie giustificative in data 15 settembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 37030 del 19 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- i servizi oggetto di contestazione non contengono alcuna sequenza violenta o raccapricciante né immagini del piccolo Samuele direttamente collegate al suo omicidio, bensì mostrano alcuni ritratti del bimbo in istanti di serena vita familiare la cui pubblicazione è stata espressamente voluta dai genitori con finalità di pubblico ricordo e di salvaguardia dell'identità personale del piccolo avverso voci dal contenuto lesivo;

- per quanto riguarda il linguaggio, non vi è alcuna descrizione del delitto, né dei suoi particolari più macabri; il ricordo del piccolo Samuele è caratterizzato da toni che enfatizzano il dolore ed il rimpianto della perdita, non idonei a ledere lo sviluppo psichico o fisico dei minori;

- nonostante "Studio Aperto" sia un telegiornale che va in onda durante la "fascia protetta, anch'esso gode delle garanzie di libertà proprie dello statuto costituzionale dell'informazione, sia circa la scelta dei temi, sia circa lo stile e le modalità attraverso cui trattare ciascuno di essi, fatte salve le sole limitazioni indispensabili per

salvaguardare il superiore interesse dei minori alla salute ed all'integrità del loro sviluppo psichico e fisico;

- la violazione delle norme a tutela dei minori non richiede soltanto che i contenuti televisivi cagionino "turbamento", "insicurezza" o "sgomento" negli spettatori più piccoli, occorrendo invece che vi sia vera e propria lesione del loro benessere e del loro sviluppo fisico o psichico;

UDITA la parte in audizione in data 17 ottobre 2006, nel corso della quale i rappresentanti della società R.T.I. S.p.A., nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- i servizi oggetto di contestazione, trasmessi nell'ambito di un programma di informazione (telegiornale "*Studio Aperto*") sono rispondenti al criterio dell'interesse pubblico;

- in essi risultano del tutto assenti immagini violente o raccapriccianti né vengono utilizzate espressioni potenzialmente lesive della personalità dei minori;

- il Codice di autoregolamentazione Tv e minori non vieta qualunque pubblicazione televisiva delle immagini di minori vittime di reati, ma soltanto la diffusione di immagini lesive della personalità del minore rappresentato, o del benessere e dello sviluppo fisico e psichico dei minori spettatori;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- la pubblicazione delle immagini, espressamente voluta dai genitori con finalità di pubblico ricordo, è avvenuta nel rispetto della personalità del piccolo Samuele e della volontà della sua famiglia;

- la rappresentazione delle vicende relative al "*delitto di Cogne*", nel caso di specie è preordinata al soddisfacimento di un'esigenza connessa al diritto di cronaca;

- i servizi trasmessi, sebbene riferiti ad avvenimenti drammatici legati all'omicidio del piccolo Samuele, sono trattati in modo discreto, utilizzando un linguaggio sobrio, senza ricorrere alla rappresentazione di scene raccapriccianti;

- la rappresentazione dei fatti non indulge a particolari ansiogeni o violenti ed è condotta con profondo rispetto per l'accaduto, senza descrizioni macabre o inquietanti;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "*Italia Uno*", del programma "*Studio Aperto*", non integra gli estremi della violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 1.2, lettera a), 2.3, lettera a) e 3.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 2 /07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' RAI  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI UNO") PER  
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 2.3, 2.5 e 3.1 IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 Gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n.

11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 82f/05Segn del 4 maggio 2005 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all'Autorità in data 5 maggio 2005 (prot. n. 2283/RM), relativa alla Risoluzione 14/05 del 19 aprile 2005, adottata nei confronti della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", in merito alla trasmissione del programma "*La vita in diretta*", andata in onda il 17 marzo 2005 a partire dalle ore 16:45;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.48/06/DICAM/N°PROC. 1286-FB, notificato in data 31 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.3, 2.5 e 3.1 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nel corso della trasmissione "*La vita in diretta*", andata in onda il 17 marzo 2005 in fascia oraria c.d. "*protetta*", due servizi inerenti episodi di cronaca nera relativi ad omicidi di bambini ad opera della propria madre, che per la delicata tematica trattata, per le parole pronunciate e per le immagini in essi contenute, anche in relazione all'orario di trasmissione, appaiono idonei a suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia e turbamento, configurandosi, nel loro insieme, come nocivi degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 15 settembre 2006 (pervenute con nota prot. n. 37032 del 19 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che la contestazione è improcedibile e, comunque, infondata per inesistenza - nel momento in cui si sarebbe verificato il fatto ritenuto illecito (messa in onda del programma "*La vita in diretta*" il 17 marzo 2005) - delle norme di legge di cui si contesta la violazione e di quelle richiamate nell'atto di contestazione che attribuiscono all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni competenza ad accertare e sanzionare l'inosservanza delle disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori;

VISTO che la citata emittente non ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, che sanciva il divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori - vigente al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine all'atto di contestazione - è stata abrogata dall'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e trasfusa, senza innovazioni sostanziali, nell'articolo 4, comma 1 lettera b) di quest'ultimo;

- così anche la norma di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 3 maggio 2004, n. 112, che sanciva l'obbligo per le emittenti televisive di osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori e la norma di cui all'articolo 10, comma 4 della stessa legge, che attribuiva alla Commissione per i Servizi e i Prodotti dell'Autorità la competenza ad irrogare le relative sanzioni - vigenti al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine all'atto di contestazione - sono state trasfuse, senza innovazioni sostanziali, rispettivamente nell'articolo 34, comma 3, e nell'articolo 35, comma 2, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- le abrogazioni disposte da un testo unico, quando la legge delega ad esso sottostante gli affida una ricognizione essenzialmente compilativa, come nel caso del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, hanno in prevalenza natura soltanto formale, poiché la norma sostanziale continua a vigere immutata nel testo unico (c.d. abrogazione per inclusione); nel caso di specie, pertanto, è stata contestata la violazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'articolo 34 dello stesso per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in quanto il precetto e la condotta che ne costituiscono l'oggetto sono rimasti immutati nella loro descrizione soggettiva ed oggettiva pur nel variare delle fonti ed analoga vicenda meramente formale ha riguardato il trattamento sanzionatorio del relativo illecito;

RITENUTO, peraltro - come rilevato nella memoria difensiva in data 18 aprile 2005 presentata dalla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. nel procedimento dinanzi al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori - che:

- i servizi di cronaca nera sopra descritti, trasmessi nel corso del programma "La vita in diretta" del 17 marzo 2005, sono trattati con taglio giornalistico, in modo discreto, utilizzando un linguaggio sobrio e asciutto, senza ricorrere alla rappresentazione di scene raccapriccianti;

- la descrizione dei fatti non indulge a particolari ansiogeni o violenti ed è condotta con profondo rispetto per l'accaduto, senza descrizioni macabre o inquietanti;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Rai Uno" del programma "La vita in diretta", non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.3, 2.5 e 3.1 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### DELIBERA

L'archiviazione degli atti.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 105/06/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1444/GV NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE ITALIA UNO) PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE "TV E MINORI", PARAGRAFI 2.2.B) E 2.4, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 26 aprile 2006, n. Cont. 17/06/DICAM/N° PROC. 1444-GV, notificato in data 27 aprile 2006, con il quale è stata contestata alla Società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, n. 8 (CAP 00187), la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dei paragrafi 2.2, lett. b), e 2.4, del Codice di autoregolamentazione “Tv e minori”, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005, per aver trasmesso, in data 21 marzo 2006, dalle ore 21:10, e senza alcun tipo di segnalazione in relazione al grado di idoneità della fruizione da parte di telespettatori minori, il programma “*Distraction*”, che per i

contenuti, le modalità di articolazione, i filmati trasmessi, risulta potenzialmente pregiudizievole allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e in ogni caso risulta inadeguato a una fruizione da parte di minore, in particolare senza l'assistenza e l'ausilio di persone adulte;

VISTE le memorie giustificative della società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., pervenute in data 15 maggio 2006 (prot. n. 20865), e ascoltati in audizione in data 25 maggio 2006 i rappresentanti della società, in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- le norme asseritamente violate sono poste a tutela dell'armonico sviluppo fisico e della personalità del minore, e vietano le sole trasmissioni idonee a nuocere al benessere dei minori e alla loro crescita, avuto riguardo al concreto pericolo di pregiudizio per il bene tutelato, restando del tutto estranea al relativo ambito di applicazione ogni valutazione in ordine al buon gusto, all'eleganza, allo stile e alla qualità artistica dei contenuti dei programmi;
- nel caso del programma in questione, con specifico riguardo alla puntata oggetto di contestazione, non contiene scene di violenza gratuita, insistita o efferata, né scene pornografiche, in quanto anche l'esibizione di corpi nudi a scopo provocatorio e scherzoso non integra la fattispecie di rappresentazione pornografica;
- tale programma, infatti, è un programma che trae effetti ridicoli e comici dal protagonismo dei partecipanti, riconducibile al genere di comicità più tradizionale del paradosso (comiche, *slapstick*), senza pretendere di fornire modelli comportamentali o ammaestramenti; inoltre, è precisato che la selezione dei giochi rappresentati è stata effettuata tenendo conto della collocazione del programma in prima serata, con esclusione di quelli più estremi o potenzialmente più "imbarazzanti" per i telespettatori più sensibili, tra cui i minori;
- quanto alla impostazione incline a giustificare l'umiliazione e la ridicolizzazione dell'altro, nonché ai contestati rischi di emulazione di comportamenti e gesti pericolosi, il programma consta di una trasmissione di intrattenimento, basata sulla tradizionale e consolidata espressione di comicità "ridicola" e paradossale finalizzata a suscitare mera ilarità, senza alcuna pretesa di fornire modelli comportamentali né alcuna attribuzione o caratterizzazione positiva di riconoscimenti o valori nei comportamenti rappresentati;
- quanto alla contestata violazione delle disposizioni contenute nei paragrafi 2.2, lett. b), e 2.4 del Codice "Tv e Minori", la messa in onda in fascia oraria in cui, per espressa affermazione dello stesso Codice "*il pubblico dei minori all'ascolto, pur numero, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto*", e la natura goliardica e leggera riconoscibile dalle prime battute del programma consentono a prescindere da qualsiasi segnalazione agli spettatori adulti di valutare la scarsa adeguatezza della trasmissione alla visione da parte di minori soli;

VISTI i risultati dell'attività di monitoraggio svolta dalla società ISIMM Ricerche S.r.l. sulle ulteriori puntate del programma "*Distraction*" andate in onda sulla predetta

emittente in data 28 marzo 2006, 4 aprile 2006, 11 aprile 2006, 19 aprile 2006, 25 aprile 2006, 2 maggio 2006, 9 maggio 2006 (nota pervenuta in data 22 maggio 2006, prot. n. 22042);

RITENUTO di poter accogliere le dedotte eccezioni in quanto non è ravvisabile nella trasmissione *Distraction* - che utilizza moduli espressivi, linguaggi, ambientazioni e situazioni palesemente paradossali, anche in virtù di una conduzione “cialtronesca”, sempre giocata sul filo dell’ironia e dell’autoironia esibita – un intento (esplicito o implicito), una volontà, o anche solo la possibilità di nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, in quanto il potenziale nocumento deve conseguire a una serie di circostanze (scene forti, realistiche, a forte impatto emotivo, ovvero allusive a situazioni suscettibili di creare turbamento o emulazione) che palesemente non ricorrono nella trasmissione in questione, in cui tutto è esibito, nello stile di una fiera del cattivo gusto, in maniera plateale, ridicola, volutamente *kitsch*, in un’atmosfera di divertita complicità tra il conduttore e il pubblico. Peraltro, nelle situazioni più critiche, di fronte all’esibizione di condotte suscettibili di creare comportamenti emulativi, il conduttore – ancorché con il tono abitualmente scanzonato che gli è proprio – avverte costantemente che si tratta di “*scemenze*” da non replicare da parte dei bambini perché “*ci si può anche far male*”.

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione *Distraction*, non appare suscettibile di nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e pertanto, allo stato attuale della disciplina, non risulta sanzionabile la scelta di aver omesso di segnalare, attraverso le apposite indicazioni iconografiche, come la visione della trasmissione ai minori fosse consigliata unicamente in presenza di adulti;

RITENUTO, per l’effetto, che la trasmissione da parte dell’emittente “*Italia Uno*” del programma “*Distraction*” in data 21 marzo 2006, dalle ore 21:10, non integra gli estremi della violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dei paragrafi 2.2, lett. *b*), e 2.4, del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera *b*), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti.

Roma, 8 giugno 2006

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

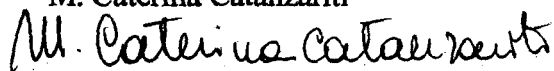


**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 37/07/CSP****ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1453/AN NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETA' R.T.I., RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "CANALE CINQUE") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 marzo 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n.53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità CONT.N. 38/06/DICAM- PROC. N. 1453/AN in data 27 luglio 2006, notificato in data 18 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I., Reti televisive italiane S.p.A., con sede legale in via Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Canale Cinque*", la violazione

dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, inerente la trasmissione parziale del *film* "Melissa P." (ore 14.54.55 alle ore 14.55.38), nell'ambito di un servizio (dalle ore 14:54.31 alle ore 14:58.54) relativo al medesimo *film*, all'interno della trasmissione "Amici" il 26 novembre 2005 in orario di "Televisione per tutti", *film* risultante come da accertamenti effettuati da questo organo di garanzia aver ricevuto la qualificazione di *film* "vietato ai minori di anni quattordici" da parte delle Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161 (visto n. 99409 del 18 novembre 2005);

VISTE le memorie difensive del 31 agosto 2006, pervenute all'Autorità in data 1 settembre 2006 (prot. n. 34742), reiterate nel corso dell'audizione tenuta in data 3 ottobre 2006, con le quali la società in questione ha eccepito in generale l'insussistenza e l'infondatezza dei rilievi mossi, sottolineando:

- a) la estrema brevità dell'unica sequenza tratta dal *film* "Melissa P." oggetto di contestazione;
- b) che la trasmissione della sequenza *de qua* è stata preannunciata dalla conduttrice - che ha definito il *film* di grande successo "un fenomeno adolescenziale" - quale introduzione al successivo incontro in studio tra i protagonisti del programma. Lo spezzone ha avuto il semplice scopo di consentire ai partecipanti al programma ed agli spettatori di individuare il *film* in discussione e di coglierne, con larghissima approssimazione, la tematica, in modo da poter seguire il successivo incontro in studio con regista e attore come esercizio di discussione e critica sull'opera cinematografica;
- c) che la trasmissione parziale dell'opera cinematografica al fine di discussione e di critica è riconducibile alla libertà garantita dall'articolo 21 della Costituzione;
- d) che il divieto posto dall'articolo 34, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è applicabile alla diffusione televisiva - prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00 - anche parziale di opere cinematografiche vietate ai minori di anni quattordici nei casi in cui il loro contenuto le renda idonee a far sì che i minori infra-quattordicenni assistano a scene a loro non adeguate, oppure ricevano messaggi diseducativi e/o pericolosi, che potrà verificarsi quando la parte del *film* trasmessa includa le sequenze che contengono le immagini o i dialoghi che hanno condotto all'imposizione del divieto o sia comunque di una ampiezza tale, rispetto alla durata complessiva del *film*, da consentire allo spettatore più piccolo di recepirne gli eventuali contenuti diseducativi;
- e) nel caso di trasmissione di mere sequenze del *film* - come nel caso di specie - l'applicabilità del divieto posto dall'articolo 34, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 deve essere comunque effettuata una valutazione di merito, anche verificando se tali sequenze rientrano o meno tra quelle che hanno condotto alla limitazione dell'accesso ai minori;

- f) che la limitazione o l'esclusione dell'accesso dei minori agli spettacoli cinematografici sono consentite, secondo l'articolo 5 della legge 161/62 - cui l'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo n. 177/05, fa "implicito rinvio" – soltanto in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale (volgarità, induzione a comportamenti amorali, scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, relative a operazioni chirurgiche o a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti; che fomentino l'odio o la vendetta; che presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva);
- g) che il programma "Amici", nel corso del quale è andata in onda la sequenza del film "Melissa P.", considerate l'età dei protagonisti e le tematiche trattate, non si rivolge ad un pubblico di infra-quattordicenni, ma agli adolescenti prossimi alla maggiore età ed agli adulti più sensibili alle tematiche dell'adolescenza;

RITENUTO, di non poter accogliere le dedotte giustificazioni di cui ai punti c); f); g), e parzialmente quella di cui al punto e) per le seguenti ragioni:

- l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (riproduttivo dell'articolo 15, comma 13 della legge 223/90), può essere riferito anche alle scene che non hanno avuto specifica rilevanza ai fini della valutazione di inidoneità alla visione da parte dei minori di anni quattordici in quanto l'articolo 15, comma 13, della legge n. 223 del 1990 "estende anche alle riproduzioni parziali dei film vietati ai minori di anni quattordici il divieto di trasmissione in alcune fasce orarie" (Pretura di Roma, Sez. I civile, n. 4710 del 19 luglio 1994);

- inoltre, al divieto, previsto per le emittenti, di trasmettere film vietati ai minori di anni quattordici né integralmente, né parzialmente, prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00, non possono essere ricondotti i paventati rischi di violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Difatti, le disposizioni vigenti intendono contemperare tale diritto costituzionale con la tutela dell'infanzia prevista all'articolo 31 della Costituzione, anche in considerazione della natura "immateriale" ("sviluppo psichico o morale") e la specifica considerazione (anche) costituzionale – "protezione" dei minori – del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela;

RITENUTO, viceversa, di poter accogliere le giustificazioni espresse ai punti a); b); d) ed in parte quella di cui al punto e): con riferimento all'estrema brevità dell'unica sequenza del film "Melissa P." diffusa nel corso del programma "Amici", peraltro preannunciata dalla conduttrice, contenente immagini e dialoghi neppure evocativi di contenuti valutabili sotto il diverso profilo del potenziale pregiudizio ai minori, né

ric conducibili alle sequenze del *film* che hanno condotto alla limitazione dell'accesso ai minori di anni quattordici (cfr. Pretura di Roma, Sez. I civile, n. 4710 del 19 luglio 1994 *"Il divieto non può ritenersi non operante quando venga trasmessa alcuna delle scene [...] proprio in ragione delle quali è stata stabilita la limitazione alla visibilità dell'intera opera"*);

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente *"Canale cinque"* di un frammento del *film* *"Melissa P."*, all'interno del programma *"Amici"*, andato in onda il 26 novembre 2005 non integra gli estremi della violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Napoli, 7 marzo 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 38/07/CSP****ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1463/AN NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETA' R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "RAI UNO") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 marzo 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità CONT.N. 40/06/DICAM- PROC. N. 1463/AN in data 27 luglio 2006, notificato in data 18 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società Rai, Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", la violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, inerente la trasmissione parziale del film "Melissa P." (ore 14.36.21), nell'ambito di un servizio relativo al medesimo film (dalle ore 14:22:33 alle ore 14:37.50) all'interno della trasmissione "Domenica in" andata in onda il 20 novembre 2005, in orario di "Televisione per tutti", film risultante come da accertamenti effettuati da questo organo di garanzia aver ricevuto la

qualificazione di *film* “vietato ai minori di anni quattordici” da parte delle Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161 (visto n. 99409 del 18 novembre 2005);

ESPERITO l'accesso agli atti del procedimento in data il 19 ottobre 2006;

VISTE le memorie difensive prot. ALS/RC/018055 del 31 agosto 2005, pervenute all'Autorità in data 1 settembre 2006 (prot. n. 34738), reiterate nel corso dell'audizione tenuta in data 19 ottobre 2006, con le quali la società in questione ha eccepito in generale l'insussistenza e l'infondatezza dei rilievi mossi, sottolineando:

- a) l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento: il procedimento sanzionatorio n. 1463/AN è stato avviato non già dall'Autorità, ma da un suo ufficio, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, priva di competenza deliberativa e tanto meno decisoria;
- b) l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge: il termine per la notifica della violazione, previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, era trascorso al momento della notifica del provvedimento di contestazione;

nel merito:

- c) la estrema brevità dell'unica sequenza tratta dal *film* “*Melissa P.*” oggetto di contestazione, peraltro decontestualizzata dal *film* in quanto utilizzata nell'ambito di un più ampio servizio finalizzato a comunicare e ad illustrare l'esordio nel ruolo di produttore cinematografico di una nota attrice;
- d) che il divieto posto dall'articolo 34, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è applicabile alla diffusione televisiva – prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00 – anche parziale di opere cinematografiche vietate ai minori di anni quattordici nei casi in cui il loro contenuto le renda idonee a far sì che i minori infra-quattordicenni assistano a scene a loro non adeguate, oppure ricevano messaggi diseducativi e/o pericolosi, che potrà verificarsi quando la parte del *film* trasmessa includa sequenze che contengano aspetti figurativi o verbali che possano in qualche modo qualificarsi come violenti, pornografici o turbativi dello sviluppo psichico o morale dei minori oppure accenti e suggestioni attinenti in qualche modo alla sfera sessuale o della morale sessuale;
- e) l'applicabilità del divieto posto dall'articolo 34, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla diffusione televisiva – prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00 - di opere cinematografiche vietate ai minori di anni

quattordici nella loro interezza; il divieto non può intendersi esteso alla riproduzione di singoli brani o sequenze dell'opera: nei fatti, la disposizione, proibisce la trasmissione del *film* che abbia inizio e conclusione nella fascia oraria 7:00-22:30 oppure che, iniziata prima delle ore 7:00, si concluda oltre tale orario, ovvero ancora proibisce la trasmissione del *film* che, pur conclusasi prima delle ore 7:00, sia iniziata prima delle ore 22:30;

- f) la non estensibilità in via interpretativa o analogica del divieto medesimo a brani o sequenze dell'opera medesima, in quanto in un risalente "ma insuperato" provvedimento del Garante del 31 marzo 1992 si afferma che risultano sottratte all'ambito sanzionatorio delineato dall'articolo 15, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223, oggi integralmente trasfuso nell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sequenze filmiche isolatamente contenute in spazi di programmazione non destinati alla trasmissione integrale di *film*, trovando invece in tal caso applicazione la diversa disposizione del comma 10 dell'articolo 15, legge n. 223, trasfusa nell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 177/2005), che impone e permette la valutazione caso per caso delle scene per accertarne il carattere violento, pornografico o turbativo dello sviluppo psichico o morale dei minori;

RITENUTO, di non poter accogliere le dedotte giustificazioni di cui ai punti a); b); e) ed f), per le seguenti ragioni:

- quanto alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento sanzionatorio PROC. N. 1463/AN, nel caso di specie la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, dalla parte ritenuto privo di competenza deliberativa, e tanto meno decisoria, l'eccezione sollevata non può essere accolta in quanto "l'Autorità ha disciplinato con apposito Regolamento i procedimenti relativi alle procedure sanzionatorie (delibera 425/01/CONS successivamente modificata ed integrata con delibera n. 336/03/CONS)", ora delibera n. 136/06/CONS, le cui norme sono state applicate anche nel caso di specie, con il quale "l'Autorità delinea compiutamente il procedimento, distinguendo la fase di impulso del procedimento – che può derivare da denuncia di terzi o da accertamento d'ufficio e che può concludersi anche con la semplice archiviazione a cura del direttore" competente, il quale "dispone anche del potere di archiviazione della denuncia o della segnalazione qualora ritenga che non siano emersi fatti integranti violazione di norme di settore. (...) Tutta la fase propedeutica è stata demandata dall'Autorità a propri organi interni, muniti delle necessarie competenze tecniche, in grado quindi di ben interpretare i fatti, di procedere alla qualificazione giuridica delle fattispecie, e di dare avvio ai soli procedimenti muniti di sufficienti elementi dai quali desumere la violazione delle

*disposizioni di settore. Tutta questa fase propedeutica – che può ben sfociare anche nella semplice archiviazione della segnalazione – può svolgersi legittimamente dinanzi a soggetti diversi dalla Commissione Servizi e Prodotti, giacchè il Legislatore ha assegnato alla Commissione il solo compito di verificare il rispetto delle norme in materia di minori, e di “deliberare l'irrogazione delle sanzioni” in caso di inosservanza delle suddette disposizioni. Dalla lettura della norma si evince, quindi, che soltanto la fase sanzionatoria vera e propria (deliberativa delle sanzioni) rientra nell'ambito della competenza della Commissione, ma non anche la fase propedeutica all'accertamento e alla qualificazione giuridica dei fatti che sfocia nell'atto di contestazione che dà origine al procedimento sanzionatorio” (vedi in proposito, T.A.R. del Lazio, Sez. Terza ter, Sentenza n. 09233/2006 –Rai c/del. n. 147/05/CSP dell'Autorità);*

- relativamente alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per mancata contestazione nei termini previsti dalla legge: il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la tempestività della contestazione, decorre come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Va da sé, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che il *dies a quo* per il decorso del termine debba intendersi coincidere con la data di espletamento delle valutazioni, in fatto ed in diritto, da parte della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, esclusivamente competente, ai sensi degli articoli nn. 4 e 5 del vigente Regolamento in materia di procedure sanzionatorie (nell'ambito delle competenze esercitate dall'Autorità nel settore dell'audiovisivo) a svolgere l'accertamento formale dei fatti e ad adottare il relativo atto di contestazione ai sensi del citato articolo (nel caso di specie la contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, in data 27 luglio 2006, n. 40/06/DICAM, notificata in data 18 agosto 2006 (vedi in proposito Consiglio di Stato, Sez. VI, Ordinanza n. 2652/2005 del 7 giugno 2005 e T.A.R. del Lazio, Sez. Terza ter, sentenza n. 9233/2006), sembra inoltre opportuno precisare che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento e non anche alla data della commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 689” (Cass. Civ. Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308, V. anche Cass. S.U. civili n. 591/2006);

nel merito:

- l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (riproduttivo dell'articolo 15, comma 13 della legge 223/90), può essere riferito anche alle scene che non hanno avuto specifica rilevanza ai fini della valutazione di inidoneità alla visione da parte dei minori di anni quattordici in quanto l'articolo 15, comma 13, della legge n. 223 del 1990 *“estende anche alle riproduzioni parziali dei film vietati ai minori di anni quattordici il divieto di trasmissione in alcune fasce orarie”* (Pretura di Roma, Sez. I civile, n. 4710 del 19 luglio 1994);
- il divieto, previsto per le emittenti di trasmettere, né integralmente, né parzialmente, *film* vietati ai minori di anni di anni quattordici prima delle ore 22:30 e, dopo le ore 7:00 trova il suo fondamento nella tutela dell'infanzia prevista all'articolo 31 della Costituzione, anche in considerazione della natura *“immateriale”* (*“sviluppo psichico o morale”*) e la specifica considerazione (anche) costituzionale – *“protezione”* dei minori – del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela;
- il provvedimento del Garante del 31 marzo 1992, sul quale l'emittente afferma di aver fatto affidamento, risulta superato dall'Ordinanza ingiunzione del medesimo Garante per la radiodiffusione e l'editoria, Prot. n. 943/RTV 35 del 14 aprile 1993 (confermata dalla Pretura di Roma, Sez. I civile, n. 4710 del 19 luglio 1994 citata e cui la stessa emittente ha fatto acquiescenza), relativa ad un programma andato in onda dopo la mezzanotte nel corso del quale sono state trasmesse scene tratte da un *film* privo del nulla osta per la proiezione in pubblico;

RITENUTO, viceversa, di poter accogliere le giustificazioni espresse ai punti c) e d) con riferimento all'estrema brevità dell'unica sequenza del *film* *“Melissa P.”* diffusa nel corso del programma *“Domenica in”*, che risulta peraltro preannunciata dalla conduttrice, contenente immagini e dialoghi neppure evocativi di contenuti valutabili sotto il diverso profilo del potenziale pregiudizio ai minori, né riconducibili alle sequenze del *film* che hanno condotto alla limitazione dell'accesso ai minori di anni quattordici (cfr. Pretura di Roma, Sez. I civile, n. 4710 del 19 luglio 1994 *“Il divieto non può ritenersi non operante quando venga trasmessa alcuna delle scene [...] proprio in ragione delle quali è stata stabilita la limitazione alla visibilità dell'intera opera”*);

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente *“Canale cinque”* di un frammento del *film* *“Melissa P.”*, all'interno del programma *“Domenica in”*, andato in onda il 20 novembre 2005 non integra gli estremi della violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Napoli, 7 marzo 2007

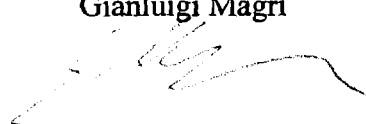
IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino.



IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

